

Approvazione del CDA 27/01/2006
Ultima Modifica del 29/03/2019



Casa di Cura Villa Donatello S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

(ai sensi del D.Lgs. 231/2001)

Indice

PARTE GENERALE	8
1 INTRODUZIONE	9
1.1 DEFINIZIONI.....	9
1.2 IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	10
1.3 SANZIONI A CARICO DELL'ENTE	15
1.4 ESENZIONE DALLA RESPONSABILITÀ	18
2 I RIFERIMENTI UTILIZZATI PER L'ELABORAZIONE DEL MODELLO	20
2.1 LE LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA.....	20
3 ADOZIONE DEL MODELLO	21
3.1 IL RUOLO E LE ATTIVITÀ DI VILLA DONATELLO.....	21
3.2 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI DI VILLA DONATELLO	21
3.3 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO	22
3.4 FUNZIONE E SCOPO DEL MODELLO.....	24
3.5 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO E LA SUA STRUTTURA	26
3.6 DEFINIZIONE DEI PROTOCOLLI: INDIVIDUAZIONE E ANALISI DEI PROCESSI STRUMENTALI.....	27
3.7 DEFINIZIONE DEI PRINCIPI ETICI	28
3.8 LA PROCEDURA DI ADOZIONE DEL MODELLO	29
4 LE ATTIVITA' MAGGIORMENTE ESPOSTE ALLA COMMISSIONE DEI REATI INDICATI NEL D. LGS. 231/2001	30
4.1 LE ATTIVITÀ SENSIBILI DI VILLA DONATELLO	30
4.2 MATRICE CATEGORIE DI REATO / MACROPROCESSI.....	33
5 L'ORGANISMO DI VIGILANZA	34
5.1 INDIVIDUAZIONE E NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	34
5.2 REQUISITI E DURATA IN CARICA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	34
5.3 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	35
5.4 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO IL VERTICE AZIENDALE	37
5.5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE E INFORMAZIONI SPECIFICHE OBBLIGATORIE	37
5.6 LA SEGNALAZIONE DI REATI O DI VIOLAZIONI DEL MODELLO.....	39
5.7 VERIFICA SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO.....	40
6 DISPOSIZIONI DISCIPLINARI E SANZIONATORIE	41
6.1 PRINCIPI GENERALI	41
6.2 CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI	41
6.3 AMBITO DI APPLICAZIONE	41
6.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI.....	42
6.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI.....	42
6.6 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	42
6.7 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E FORNITORI	42
6.8 MISURE A TUTELA DEL SISTEMA INTERNO DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI.....	42
7 LA DIFFUSIONE DEL MODELLO TRA I DESTINATARI	44
7.1 INFORMATIVA E FORMAZIONE PER DIPENDENTI E APICALI.....	44
7.2 INFORMATIVA PER I COLLABORATORI	45
PARTE SPECIALE 1	47
1 FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE PRIMA	47
1.1 DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI SOGGETTI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO	47
2 I DELITTI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	50

2.1	MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO	50
2.2	INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO	50
2.3	TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO E FRODE INFORMATICA	51
2.4	CORRUZIONE – INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ – ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE – CORRUZIONE INTERNAZIONALE.....	51
2.5	CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI	53
3	ATTIVITÀ SENSIBILI NELL’AMBITO DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	55
4	I PRESIDI E GLI STRUMENTI DI CONTROLLO	56
4.1	PREMESSA	56
4.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	56
4.2.1	<i>Malversazione a danno dello Stato.....</i>	<i>57</i>
4.2.2	<i>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato</i>	<i>57</i>
4.2.3	<i>Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico.....</i>	<i>57</i>
4.2.4	<i>Corruzione – Induzione indebita a dare o promettere utilità – Istigazione alla corruzione – Corruzione Internazionale</i>	<i>57</i>
4.2.5	<i>Corruzione in atti giudiziari.....</i>	<i>57</i>
4.3	PRINCIPI DI CONTROLLO.....	57
4.3.1	<i>Malversazione a danno dello Stato e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato</i>	<i>57</i>
4.3.2	<i>Corruzione di funzionari pubblici e truffa in danno dello Stato</i>	<i>59</i>
4.3.3	<i>Corruzione in atti giudiziari.....</i>	<i>60</i>
	PARTE SPECIALE 2.....	63
1	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE SECONDA.....	63
2	I REATI SOCIETARI	64
2.1	FALSITÀ IN COMUNICAZIONI E RELAZIONI.....	64
2.2	TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE	65
2.3	TUTELA PENALE DEL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ.....	66
2.4	TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA.....	67
2.5	CORRUZIONE TRA PRIVATI	67
3	ATTIVITÀ SENSIBILI NELL’AMBITO DEI REATI SOCIETARI	69
4	I PRESIDI E GLI STRUMENTI DI CONTROLLO	70
4.1	PREMESSA	70
4.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	70
4.2.1	<i>Falsità in comunicazioni e relazioni.....</i>	<i>70</i>
4.2.2	<i>Tutela penale del funzionamento della società</i>	<i>71</i>
4.2.3	<i>Tutela penale delle funzioni di vigilanza</i>	<i>71</i>
4.2.4	<i>Corruzione tra privati.....</i>	<i>71</i>
4.3	PRINCIPI DI CONTROLLO.....	71
4.3.1	<i>Falsità in comunicazioni e relazioni.....</i>	<i>71</i>
4.3.2	<i>Tutela penale del capitale sociale</i>	<i>73</i>
4.3.3	<i>Tutela penale del funzionamento della società</i>	<i>74</i>
4.3.4	<i>Tutela penale delle funzioni di vigilanza</i>	<i>75</i>
4.3.5	<i>Corruzione tra privati.....</i>	<i>75</i>
	PARTE SPECIALE 3.....	78
1	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE TERZA.....	78
2	I DELITTI DI RICETTAZIONE, AUTORICICLAGGIO E I DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO	79
2.1	RICETTAZIONE.....	79
2.2	DELITTO DI AUTORICICLAGGIO	79
2.3	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO.....	80

3	ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI DI RICETTAZIONE, AUTORICICLAGGIO E DEI DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	82
4	I PRESIDI E GLI STRUMENTI DI CONTROLLO	83
4.1	PREMESSA	83
4.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	83
4.3	PRINCIPI DI CONTROLLO	84
	PARTE SPECIALE 4	86
1	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE QUARTA	86
2	I DELITTI INFORMATICI	87
2.1	FALSITÀ IN DOCUMENTI INFORMATICI	87
2.2	ACCESSO ABUSIVO E DETENZIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO	87
2.3	INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE	88
2.4	DANNEGGIAMENTO	89
3	ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI INFORMATICI	90
4	I PRESIDI E GLI STRUMENTI DI CONTROLLO	91
4.1	PREMESSA	91
4.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	91
4.3	PRINCIPI DI CONTROLLO	91
	PARTE SPECIALE 5	94
1	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE QUINTA	94
1.1	DEFINIZIONI	94
2	DELITTI CONTRO LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO	96
3	ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	97
4	I PRESIDI E GLI STRUMENTI DI CONTROLLO	98
4.1	PREMESSA	98
4.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	98
4.3	PRINCIPI DI CONTROLLO	99
	PARTE SPECIALE 6	102
1	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE SESTA	102
2	I DELITTI DI FALSITÀ IN MONETE	103
3	ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI DI FALSITÀ IN MONETE	104
4	I PRESIDI E GLI STRUMENTI DI CONTROLLO	105
4.1	PREMESSA	105
4.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	105
4.3	PRINCIPI DI CONTROLLO	105
	PARTE SPECIALE 7	108
1	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE SETTIMA	108
2	I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E I REATI TRANSNAZIONALI	109
3	ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI OGGETTO DELLA PARTE SPECIALE	111
4	I PRESIDI E GLI STRUMENTI DI CONTROLLO	112
4.1	PREMESSA	112
4.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	112

4.3	PRINCIPI DI CONTROLLO	113
PARTE SPECIALE 8.....		116
1	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE OTTAVA.....	116
2	I REATI AMBIENTALI	117
3	ATTIVITÀ SENSIBILI NELL’AMBITO DEI REATI AMBIENTALI	120
4	I PRESIDI E GLI STRUMENTI DI CONTROLLO	121
4.1	PREMESSA.....	121
4.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	121
4.3	PRINCIPI DI CONTROLLO	121
PARTE SPECIALE 9.....		124
1.	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE NONA	124
2.	I DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	125
3.	ATTIVITÀ SENSIBILI NELL’AMBITO DEI DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	126
4.	I PRESIDI E GLI STRUMENTI DI CONTROLLO	127
4.1	PREMESSA	127
4.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	127
4.3	PRINCIPI DI CONTROLLO.....	127
PARTE SPECIALE 10		129
1	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE DECIMA	129
2	I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE	130
3	ATTIVITÀ SENSIBILI NELL’AMBITO DEI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE	131
4	I PRESIDI E GLI STRUMENTI DI CONTROLLO	132
4.1	PREMESSA.....	132
4.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	132
4.3	PRINCIPI DI CONTROLLO	132
PARTE SPECIALE 11.....		134
1	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE UNDICESIMA	134
2	IL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	135
3	ATTIVITÀ SENSIBILI NELL’AMBITO DEL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI PERMESSO DI SOGGIORNO È IRREGOLARE.....	137
4	I PRESIDI E GLI STRUMENTI DI CONTROLLO	138
4.1	PREMESSA.....	138
4.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	138
4.3	PRINCIPI DI CONTROLLO	138
PARTE SPECIALE 12.....		140
1	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE DODICESIMA	140
2	L’INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI.....	141
3	ATTIVITÀ SENSIBILI NELL’AMBITO DEI REATI OGGETTO DELLA PARTE SPECIALE	142
4	I PRESIDI E GLI STRUMENTI DI CONTROLLO	143
4.1	PREMESSA.....	143
4.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	143
4.3	PRINCIPI DI CONTROLLO	143

PARTE SPECIALE 13	146
1 FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE TREDICESIMA	146
2 IL DELITTO DI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI	147
3 I PRESIDI E GLI STRUMENTI DI CONTROLLO	149
3.1 PREMESSA.....	149
3.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	149
3.3 PRINCIPI DI CONTROLLO	149
PARTE SPECIALE 14	151
1 FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE QUATTORDICESIMA	151
2 L'INTERMEDIAZIONE ILLECITA E LO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO	152
3 ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEL REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO 154	
4 I PRESIDI E GLI STRUMENTI DI CONTROLLO	155
4.1 PREMESSA.....	155
4.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	155
4.3 PRINCIPI DI CONTROLLO	155
ALLEGATO 1	159
1 IL D .LGS. 231/2001: SINTESI DELLA NORMATIVA	159
1.1 NATURA E CARATTERI DELLA RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE	159
1.2 FATTISPECIE DI REATO INDIVIDUATE DAL DECRETO E DALLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	159
1.3 CRITERI OGGETTIVI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ.....	160
1.4 CRITERI SOGGETTIVI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ.....	161
1.5 I REATI COMMESSI DA SOGGETTI «APICALI»	161
1.6 I REATI COMMESSI DA SOGGETTI IN POSIZIONE «SUBORDINATA»	161
1.7 LE CARATTERISTICHE DEL «MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE».....	162
1.8 I REATI COMMESSI ALL'ESTERO.....	163
1.9 LE SANZIONI	163
1.10 LE SANZIONI PECUNIARIE.....	163
1.11 LE SANZIONI INTERDITTIVE	164
1.12 ALTRE SANZIONI	164
1.13 LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE	165
ALLEGATO 2	168
1 ELENCO REATI EX D.LGS. 231/2001	168
1.1 DELITTI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	168
1.2 REATI SOCIETARI	168
1.3 REATI E ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, MANIPOLAZIONE DEL MERCATO E AGGIOTAGGIO	169
1.4 RICETTAZIONE, AUTORICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA	169
1.5 DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	169
1.6 DELITTI INFORMATICI.....	170
1.7 OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	170
1.8 DELITTI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO	170
1.9 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E TRANSAZIONALI.....	171
1.10 REATI AMBIENTALI.....	171
1.11 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	172
1.12 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	173
1.13 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.....	173
1.14 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	173
1.15 PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI	173

1.16	DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....	173
ALLEGATO 3	176
MACROPROCESSI ED ESEMPI DI CONDOTTE ILLECITE	176
1 I DELITTI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	176
1.1	MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO.....	176
1.2	INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO.....	176
1.3	TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO.....	176
1.4	CORRUZIONE – INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ – ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE – CORRUZIONE INTERNAZIONALE.....	177
1.5	CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI.....	178
2 I REATI SOCIETARI	179
2.1	FALSITÀ IN COMUNICAZIONI E RELAZIONI.....	179
2.2	TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE.....	179
2.3	TUTELA PENALE DEL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ.....	180
2.4	TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA.....	180
2.5	CORRUZIONE TRA PRIVATI.....	180
3 I DELITTI DI RICETTAZIONE, AUTORICICLAGGIO E I DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	183
3.1	RICETTAZIONE.....	183
3.2	DELITTO DI AUTORICICLAGGIO.....	183
3.3	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.....	183
4 I DELITTI INFORMATICI	185
4.1	FALSITÀ IN DOCUMENTI INFORMATICI.....	185
4.2	ACCESSO ABUSIVO E DETENZIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO.....	185
4.3	INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE.....	185
4.4	DANNEGGIAMENTO.....	186
5 OMICIDIO COLPOSO O LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	187
6 I DELITTI DI FALSITÀ IN MONETE	188
7 I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E I REATI TRANSNAZIONALI	189
8 I REATI AMBIENTALI	190
9 I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	191
10 I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	192
11 IL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	193
12 L'INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI	194
13 PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI	195
14 I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	196
ALLEGATO 4	198
CATALOGO REATI EX D. LGS. 231/2001	198
ALLEGATO 5	200
CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI	200

PARTE GENERALE

1 INTRODUZIONE

1.1 Definizioni

Collaboratori	Soggetti che intrattengono con l'ente rapporti di collaborazione a vario titolo (personale medico e paramedico, consulenti, fornitori e partner)
Decreto o D. Lgs. 231/2001	Decreto Legislativo del 8 giugno 2001, n. 231, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e successive modifiche e integrazioni.
D. Lgs. 231/2007	Il Decreto Legislativo del 21 novembre 2007, n. 231 come modificato dal D.lgs. n. 90/2017, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo
Destinatari	Soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, ivi compresi collaboratori e società fornitrici
Enti	Enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
Gruppo Unipol	Unipol Gruppo S.p.A. e le società dalla stessa controllate ai sensi dell'art. 2359 commi 1 e 2 del codice civile.
Linee Guida Confindustria	Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 emanate ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 231/01 da Confindustria.
Modello o MOG	Il presente modello di organizzazione e gestione, così come previsto dall'art. 6, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001.
OdV o Organismo di Vigilanza	Organismo previsto all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.
Reati	I reati (delitti e contravvenzioni) di cui agli artt. 24 e ss. del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.
Soggetti in posizione apicale	Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di Gruppo unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa.

Soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza	Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale.
Unipol Gruppo	Unipol Gruppo S.p.A.
UnipolSai o controllante	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Villa Donatello o Società	Casa di Cura Villa Donatello S.p.A.

1.2 Il Decreto Legislativo 231/2001

Il D. Lgs. 231/2001, emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge n. 300/2000 al fine di adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali, ha introdotto nel nostro ordinamento "la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" per specifiche tipologie di reato (c.d. "reati presupposto") commesse da propri amministratori e dipendenti.

Il D. Lgs. 231/2001 può essere pertanto inteso come una "norma di sistema" che nel corso degli anni si è implementata con la previsione di nuove fattispecie di reati presupposto, successivamente elencati in modo dettagliato (Allegato 2).

La normativa in parola è frutto di una tecnica legislativa che, mutuando i principi propri dell'illecito penale e dell'illecito amministrativo, ha introdotto nell'ordinamento italiano un sistema punitivo a carico dell'impresa che va ad aggiungersi ed integrarsi con gli apparati sanzionatori esistenti.

Il giudice penale competente a giudicare l'autore del fatto di reato è, altresì, chiamato a giudicare, anche la responsabilità amministrativa dell'Ente e ad applicare, in caso di condanna, le sanzioni previste.

In tema di Abusi di mercato, va tuttavia precisato che, in base a quanto previsto dall'art. 187 – *quinquies* del T.U.F., la responsabilità amministrativa dell'ente si configura anche quando la condotta integra gli estremi dell'illecito amministrativo. In tale ambito le relative sanzioni sono applicate dalla Consob.

L'Ente può essere ritenuto responsabile qualora uno dei reati specificamente previsti dal D. Lgs. 231/2001 sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente (c.d. soggetti apicali) o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da una persona che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto.

Quando l'autore del reato è un soggetto apicale il Legislatore prevede una presunzione di responsabilità per l'Ente, in considerazione del fatto che tali soggetti esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dello stesso (art. 5, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 231/2001).

Quando l'autore dell'illecito è un soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza, è configurabile la responsabilità dell'Ente soltanto qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (art. 5, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 231/2001): tale inosservanza deve essere dimostrata dal Pubblico Ministero.

La responsabilità dell'Ente è comunque esclusa nel caso in cui le persone che hanno commesso il reato abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

L'Ente è responsabile anche qualora l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile e anche nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia (art. 8 comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. 231/2001).

In caso di illecito commesso all'estero, gli Enti che hanno la loro sede principale nel territorio dello Stato italiano sono comunque perseguibili, sempre che lo Stato del luogo ove il fatto-reato è stato commesso non proceda nei loro confronti (art. 4, comma 1, del D. Lgs. 231/2001).

Allo stato, la responsabilità amministrativa degli Enti può derivare dalla commissione di specifiche tipologie di reato previste dal Decreto, che di seguito si elencano:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico: **art. 24**
- Delitti informatici: **art. 24-bis**
- Delitti di criminalità organizzata: **art. 24-ter**
- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione: **art. 25**
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento: **art. 25-bis**
- Delitti contro l'industria e il commercio: **art. 25-bis.1**
- Reati societari: **art. 25-ter**
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico: **art. 25-quater**
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili: **art. 25-quater.1**
- Delitti contro la personalità individuale: **art. 25-quinquies**
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: **art. 25-quinquies, comma 1, lettera a)**
- Abusi di mercato: **art. 25-sexies**
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro: **art. 25-septies**
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio: **art. 25-octies**
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore: **art. 25-novies**
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria: **art. 25-decies**
- Reati ambientali: **art. 25-undecies**
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare: **art. 25-duodecies¹**
- Razzismo e Xenofobia: **art. 25-terdecies²**

La responsabilità dell'Ente può essere sancita anche in relazione ai reati transnazionali di cui all'art 10 della legge n. 146/2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" (reati associativi, intralcio alla giustizia, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina).

Va aggiunto che l'Ente può essere ritenuto responsabile in relazione ad alcuni illeciti amministrativi, quali quelli previsti dall'art 187-quinquies del T.U.F., sostanzialmente coincidenti con le fattispecie penali di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato. Ogni riferimento ai "reati-presupposto"

¹ Articolo modificato dalla Legge n. 161 del 2017, che ha esteso la responsabilità dell'Ente ai delitti previsti dai commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 dell'art. 12 del D.Lgs. 286/1998 (T.U. Immigrazione)

² Articolo modificato dal D. Lgs. 21/2018: il delitto richiamato (ex art 3, comma 3-bis, legge 13 ottobre 1975, n. 654) è stato spostato nel codice penale (art 604-bis).

o ai “reati previsti dal Decreto” deve intendersi a tutte le tipologie di illecito sopra menzionato, anche se contenute in atti normativi distinti dal D. Lgs. 231/2001.

Nel caso in cui venga commesso uno dei reati specificatamente indicati, alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto, si aggiunge, se e in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi, anche la responsabilità “amministrativa” dell’Ente.

Ulteriori approfondimenti sui reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 possono leggersi nell’Allegato 4.

Ai fini della predisposizione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, sono state prese in considerazione tutte le fattispecie di reato presenti nel Decreto e sono state ritenute astrattamente ipotizzabili le fattispecie di reato di seguito riportate:

Delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt.24 e 25 del Decreto)

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis*, cod. pen.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter*, cod. pen.);
- Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318, cod. pen.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319, cod. pen.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter*, cod. pen.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art 319-*quater* cod. pen.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320, cod. pen.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322, cod. pen.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art 322-*bis* cod. pen.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis*, cod. pen.);
- Frode informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 640 -*ter*, cod. pen.).

Per una breve descrizione delle fattispecie concernenti i delitti contro la Pubblica Amministrazione e la esemplificazione delle relative condotte si rinvia alla **Parte Speciale 1** “Delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

Reati societari (art. 25-*ter* del Decreto)

- False comunicazioni sociali (art. 2621, cod. civ.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622, cod. civ.);
- Impedito controllo (art. 2625, cod. civ.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626, cod. civ.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627, cod. civ.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628, cod. civ.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629, cod. civ.);
- Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-*bis* cod. civ.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632, cod. civ.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis*, cod. civ.);
- Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636, cod. civ.);
- Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, cod. civ.);

Per una breve descrizione delle fattispecie concernenti i reati societari e la esemplificazione delle relative condotte si rinvia alla **Parte Speciale 2** “Reati Societari”.

Delitti di ricettazione, autoriciclaggio e delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (artt. 25-quater e 25-octies del Decreto)

- Ricettazione (art. 648, cod. pen.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter, cod. pen.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter. 1, cod. pen.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis, cod. pen.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter, cod. pen.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1, cod. pen.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2, cod. pen.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter. cod. pen.);
- Art. 2 - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999.

Per una breve descrizione delle fattispecie concernenti i delitti di ricettazione e autoriciclaggio, e i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e la esemplificazione delle relative condotte, si rinvia alla **Parte Speciale 3** "Delitti di ricettazione, autoriciclaggio e delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico".

Delitti informatici (art. 24-bis del Decreto)

- Documenti informatici (art. 491-bis cod. pen.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. pen.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater cod. pen.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod. pen.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. pen.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. pen.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. pen.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater cod. pen.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod. pen.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies cod. pen.).

Per una breve descrizione delle fattispecie concernenti i delitti informatici e la esemplificazione delle relative condotte, si rinvia alla **Parte Speciale 4** "Delitti informatici".

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

- Omicidio colposo (art. 589 cod. pen.);
- Lesioni personali colpose (art. 590, cod. pen.).

Per una breve descrizione delle fattispecie concernenti i delitti di omicidio colposo e lesioni commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e la esemplificazione delle relative condotte, si rinvia alla **Parte Speciale 5** "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro".

Delitti di falsità in monete (art. 25-bis del Decreto)

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cod. pen.).

Per una breve descrizione delle fattispecie concernenti i delitti di falsità in monete e la esemplificazione delle relative condotte, si rinvia alla **Parte Speciale 6** “Delitti di falsità in monete”.

Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali (art. 24-ter del Decreto)

- Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis cod. pen.);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. 286/1998 – T.U. Immigrazione).

Per una breve descrizione delle fattispecie concernenti i delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali e la esemplificazione delle relative condotte, si rinvia alla **Parte Speciale 7** “Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali”.

Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, D. Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. 152/2006).
- Inquinamento ambientale (art. 452- bis cod. pen);
- Disastro ambientale (art. 452 quater, cod. pen);
- Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452 quinquies, cod. pen.);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 452 quaterdecies, cod. pen.).

Per una breve descrizione delle fattispecie concernenti i reati ambientali, e la esemplificazione delle relative condotte si rinvia alla **Parte Speciale 8** “Reati ambientali”.

Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis 1 del Decreto)

- Frode nell’esercizio del commercio (art. 515, cod. pen.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516, cod. pen.).

Per una breve descrizione delle fattispecie concernenti i delitti in materia di violazione del diritto d’autore e la esemplificazione delle relative condotte, si rinvia alla **Parte Speciale 9** “Delitti contro l’industria e il commercio”.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

- Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies L. 633/1941).

Per una breve descrizione delle fattispecie concernenti i delitti in materia di violazione del diritto d’autore e la esemplificazione delle relative condotte, si rinvia alla **Parte Speciale 10** “Delitti in materia di violazione del diritto d’autore”.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

- Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 286/98);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. 286/1998 – T.U. Immigrazione).

Per una breve descrizione della fattispecie concernente il delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare e la esemplificazione delle relative condotte, si rinvia alla **Parte Speciale 11** “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.).

Per una breve descrizione della fattispecie concernente il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e la esemplificazione delle relative condotte si rinvia alla **Parte Speciale 12** “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1 del Decreto)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis, cod. pen.)

Per una breve descrizione della fattispecie concernente le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e la esemplificazione della relativa condotta, si rinvia alla **Parte Speciale 13** “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-quinquies del Decreto)

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis, cod. pen.).

Per una breve descrizione delle fattispecie concernenti i delitti contro la personalità individuale e la esemplificazione delle relative condotte, si rinvia alla **Parte Speciale 14** “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”.

1.3 Sanzioni a carico dell'Ente

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- (a) Sanzione amministrativa pecuniaria;
- (b) Sanzioni interdittive;
- (c) Confisca;
- (d) Pubblicazione della sentenza di condanna.

(a) La sanzione amministrativa pecuniaria

La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli artt. 10 e seguenti del D. Lgs. 231/2001, costituisce la sanzione “di base” di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l’Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione di tale sanzione, attribuendo al Giudice l’obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento, al fine di un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell’Ente.

La determinazione delle sanzioni pecuniarie irrogabili ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si fonda su un sistema di quote. Per ciascun illecito, infatti, la legge in astratto determina un numero minimo e massimo di quote, sul modello delle cornici edittali che tradizionalmente caratterizzano il sistema sanzionatorio.

Con la prima valutazione il Giudice determina il numero delle quote (non inferiore a cento, né superiore a mille, fatto salvo quanto previsto dall’art. 25-septies *“Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”* che al primo comma in relazione al delitto di cui all’articolo 589 c.p. commesso con violazione dell’art. 55, comma 2, D. Lgs. 81/2008 prevede una sanzione pari a mille quote), tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell’Ente;
- dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota (da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549) *“sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione”* (art. 11, comma 2, D. Lgs. 231/2001).

L’art. 12 del D. Lgs. 231/2001 prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella tabella sottostante, con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l’applicazione della riduzione stessa.

1/2 (e non può comunque essere superiore ad Euro 103.291,38)	<ul style="list-style-type: none"> • L'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; <i>oppure</i> • Il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
da 1/3 a 1/2	<p>[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; <i>oppure</i> • È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
da 1/2 a 2/3	<p>[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; e • È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

(b) Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive previste dal D. Lgs. 231/2001 sono:

1. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
2. il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
3. la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
4. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e la revoca di quelli eventualmente già concessi;
5. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Differentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria, indefettibile, le sanzioni interdittive si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste (si vedano a questo proposito le tabelle riassuntive riportate nelle Parti Speciali del Modello) al ricorrere di almeno una delle condizioni di cui all'art. 13, D.Lgs. 231/2001, di seguito indicate:

- *“l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”;*
- *“in caso di reiterazione degli illeciti” (l'art. 20 specifica che si ha reiterazione “quando l'ente già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva”).*

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Esclude, altresì, l'applicazione delle sanzioni interdittive il fatto che l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'art. 17, D.Lgs. 231/2001 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- *“l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso”;*
- *“l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”;*
- *“l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”.*

Le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra tre mesi e due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base degli stessi criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, *“tenendo conto dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso”* (art. 14, D. Lgs. 231/2001).

L’interdizione dell’attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

(c) La confisca

Ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. 231/2001 è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca, anche per equivalente, del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Come evidenziato dalla giurisprudenza (Cass., VI sez. pen. Sent. N. 34505 del 2012), per disporre il sequestro preventivo il Giudice deve valutare la concreta fondatezza dell’accusa e ravvisare gravi indizi di responsabilità dell’Ente.

(d) La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza di condanna, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all’affissione nel comune dove l’Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice a spese dell’Ente.

1.4 Esenzione dalla responsabilità

Il D. Lgs. 231/2001 stabilisce che l’Ente non risponde dei reati sopraindicati nel caso in cui:

- i soggetti in posizione apicale e i soggetti subordinati abbiano agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi;
- i soggetti in posizione apicale abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- la società provi di aver adottato ed efficacemente attuato “modelli di organizzazione, gestione e controllo” idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali della specie di quello verificatosi (art. 6, D. Lgs. 231/2001).

L’adozione di un Modello specificamente calibrato sui rischi-reato, cui è esposto concretamente l’Ente, volto ad impedire attraverso la fissazione di regole di condotta la commissione di determinati illeciti, adempie pertanto a una funzione preventiva e costituisce il primo presidio del sistema volto al controllo dei

rischi.

L'Ente non sarà, dunque, assoggettato alla sanzione tutte le volte in cui dimostri di aver adottato ed attuato misure organizzative, gestionali e di controllo dirette a evitare la realizzazione del reato e, tali comunque, da risultare:

- idonee, vale a dire atte a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge, nonché a individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
- efficaci, cioè proporzionate rispetto all'esigenza di assicurare il rispetto della legge e, quindi, oggetto di revisione periodica allo scopo di operare le eventuali modifiche che si rendano necessarie nel caso di significative violazioni delle prescrizioni, ovvero in caso di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività. Deve, tra l'altro, essere previsto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure organizzative.

La Legge prevede, inoltre, che i Modelli possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria ("Linee Guida"), comunicati al Ministero di Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i Reati.

2 I RIFERIMENTI UTILIZZATI PER L'ELABORAZIONE DEL MODELLO

La redazione del presente Modello ha tenuto conto tra l'altro della *best practice* di riferimento, con particolare riguardo alle Linee Guida Confindustria e alle indicazioni della giurisprudenza penale.

2.1 Le Linee Guida Confindustria

Nelle Linee Guida Confindustria sono delineate le attività fondamentali che ciascun Ente deve svolgere, propedeutiche all'attuazione del proprio Modello, rappresentate da:

- attività di individuazione delle aree di rischio, volta a evidenziare le funzioni aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di segregazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dai Modelli;
- individuazione dei requisiti dell'OdV, riassumibili in:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione;
- previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- obblighi di informazione nei confronti dell'OdV.

Resta fermo che i Modelli adottati dagli Enti devono essere necessariamente redatti con specifico riferimento alla propria realtà concreta, e pertanto possono anche discostarsi dalle Linee Guida le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

3 ADOZIONE DEL MODELLO

3.1 Il ruolo e le attività di Villa Donatello

La Casa di Cura Villa Donatello è un Istituto Privato sito a Firenze, che eroga servizi e prestazioni di diagnosi e cura in regime ambulatoriale e di ricovero.

La Casa di Cura dispone di un servizio interno di chirurgia d'urgenza. Le sale operatorie sono attivabili 24 ore su 24 e così i servizi di diagnostica per immagini (TAC, RMN, radiologia ed ecografia), il laboratorio analisi e la cardiologia.

Oltre al ricovero a ciclo continuativo, Villa Donatello è autorizzata e in grado di offrire attività di day hospital e one day-surgery.

La Casa di Cura Villa Donatello può contare su quattro reparti di degenza polispecialistici. Dispone inoltre di un avanzato Centro Diagnostico presso il quale è possibile effettuare ed eseguire esami e accertamenti anche con carattere di urgenza.

I servizi di Villa Donatello sono organizzati in modo da garantire la continuità delle cure e la gestione delle emergenze: i chirurghi, gli anestesisti, gli infermieri del comparto operatorio, i tecnici di radiologia, le ostetriche, i cardiologi si alternano in turni di reperibilità notturna e festiva, sempre disponibili per eventuali emergenze.

La Casa di Cura dispone inoltre di un servizio di guardia medica interna continuativa.

Tutto ciò premesso, nell'ambito del più ampio progetto di allineamento ed omogeneizzazione delle procedure e delle regole aziendali all'interno del Gruppo Unipol, avviato successivamente all'integrazione con l'ex Gruppo Fondiaria-Sai, è stata intrapresa l'attività di revisione ed aggiornamento del MOG adottato a suo tempo dalla Società.

3.2 Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi di Villa Donatello

Il sistema di controllo interno è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte ad assicurare il corretto funzionamento ed il buon andamento dell'impresa e a garantire, con un ragionevole margine di sicurezza:

- l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali;
- la tempestività del sistema di *reporting* delle informazioni aziendali;
- l'attendibilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- la salvaguardia del patrimonio anche in un'ottica di medio-lungo periodo;
- la conformità dell'attività dell'impresa alla normativa vigente, alle direttive ed alle procedure aziendali.

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi è impostato secondo i seguenti principi:

- separazione di compiti e responsabilità: le competenze e le responsabilità sono ripartite tra gli organi e le strutture aziendali in modo chiaro, al fine di evitare mancanze o sovrapposizioni che possano incidere sulla funzionalità aziendale;
- formalizzazione: l'operato dell'organo amministrativo e dei soggetti delegati deve essere sempre documentato, al fine di consentire il controllo sugli atti gestionali e sulle decisioni assunte;

- integrità, completezza e correttezza dei dati conservati: il sistema di registrazione dei dati e della relativa reportistica deve garantire di disporre di adeguate informazioni.

In particolare, quali specifici strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società anche in relazione ai reati da prevenire, la medesima opera in base a:

- la normativa italiana e straniera, anche regolamentare, applicabile;
- lo Statuto sociale;
- la Carta dei Valori e il Codice Etico del Gruppo Unipol;
- le politiche aziendali approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- il sistema di autoregolamentazione della disciplina aziendale e le comunicazioni e circolari interne;
- il sistema delle deleghe e dei poteri in essere;
- il sistema disciplinare e sanzionatorio di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, ai Regolamenti Aziendali ed allo Statuto dei Lavoratori.

I principali soggetti attualmente responsabili dei processi di controllo, monitoraggio e vigilanza nella Società sono:

- Consiglio di Amministrazione;
- Collegio Sindacale;
- Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Per effetto dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo Unipol, le funzioni Audit e Compliance della stessa effettuano specifiche attività di controllo sulla società, che costituiscono oggetto di pianificazione annuale sottoposta ai Consigli di Amministrazione della Capogruppo e della Controllante UnipolSai.

3.3 Principi generali di controllo

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di:

- esplicita formalizzazione delle norme comportamentali;
- chiara, formale e conoscibile descrizione ed individuazione delle attività, dei compiti e dei poteri attribuiti a ciascuna funzione e alle diverse qualifiche e ruoli professionali;
- precisa descrizione delle attività di controllo e loro tracciabilità;
- adeguata segregazione di ruoli operativi e ruoli di controllo.

In particolare devono essere perseguiti i seguenti principi:

Norme comportamentali

- deve essere prevista l'esistenza di un Codice Etico che descriva regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte;
- i sistemi premianti e di incentivazione della Società devono essere concepiti per assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con i principi contenuti nel presente Modello, anche prevedendo idonei meccanismi correttivi a fronte di eventuali comportamenti devianti.

Definizioni di ruoli e responsabilità

- la regolamentazione interna deve declinare ruoli e responsabilità delle unità organizzative a tutti i livelli, descrivendo le attività proprie di ciascuna struttura;
- tale regolamentazione deve essere resa disponibile e conosciuta all'interno dell'organizzazione.

Procedure e norme interne

- le attività sensibili devono essere regolamentate, in modo coerente e congruo, attraverso strumenti normativi aziendali, così che in ogni momento si possano identificare le modalità operative di svolgimento delle attività, dei relativi controlli e le responsabilità di chi ha operato;
- deve essere individuato un Responsabile per ciascun processo aziendale, tipicamente coincidente con il responsabile della struttura organizzativa competente per la gestione dell'attività stessa.

Segregazione dei compiti

- all'interno di ogni processo aziendale rilevante, devono essere separate le funzioni o i soggetti incaricati della decisione e della sua attuazione rispetto a chi la registra e chi la controlla;
- non deve esservi identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che elaborano evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno.

Poteri autorizzativi e di firma

- deve essere definito un sistema di deleghe all'interno del quale vi sia una chiara identificazione ed una specifica assegnazione di poteri e limiti ai soggetti che operano impegnando la Società e manifestando la sua volontà;
- i poteri organizzativi e di firma (deleghe, procure e connessi limiti di spesa) devono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- le procure devono essere coerenti con il sistema interno delle deleghe;
- devono essere previsti meccanismi di pubblicità delle procure verso gli interlocutori esterni;
- il sistema di deleghe deve identificare, tra l'altro:
 - i requisiti e le competenze professionali che il delegato deve possedere in ragione dello specifico ambito di operatività della delega;
 - l'accettazione espressa da parte del delegato o del subdelegato delle funzioni delegate e conseguente assunzione degli obblighi conferiti;
 - le modalità operativa di gestione degli impegni di spesa;
- le deleghe devono essere attribuite secondo i principi di:
 - autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
 - idoneità tecnico-professionale del delegato;
 - disponibilità autonoma di risorse adeguate al compito e continuità delle prestazioni.

Attività di controllo e tracciabilità

- nell'ambito delle procedure o di altra regolamentazione interna devono essere formalizzati i controlli operativi e le loro caratteristiche (responsabilità, evidenza, periodicità);
- i documenti rilevanti per lo svolgimento delle attività sensibili devono essere adeguatamente formalizzati e riportare la data di compilazione, presa visione del documento e la firma riconoscibile del compilatore; gli stessi devono essere archiviati in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare danni, deterioramenti e smarrimenti;

- devono essere ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, lo sviluppo delle operazioni, materiali e di registrazione, con evidenza della loro motivazione e della loro causale, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- il responsabile dell'attività deve produrre e mantenere adeguati report che contengano evidenza dei controlli effettuati e di eventuali anomalie;
- deve essere prevista, laddove possibile, l'adozione di sistemi informatici, che garantiscano la corretta e veritiera imputazione di ogni operazione, o di un suo segmento, al soggetto che ne è responsabile e ai soggetti che vi partecipano;
- il sistema deve prevedere l'impossibilità di modifica (non tracciata) delle registrazioni;
- i documenti riguardanti l'attività della Società, ed in particolare i documenti o la documentazione informatica riguardanti attività sensibili devono essere archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- l'accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne, al Collegio Sindacale o alle Funzioni di Controllo di Unipol Gruppo e all'OdV, per quanto di competenza;
- i processi affidati in *outsourcing*, specialmente se riguardano attività sensibili, devono essere attentamente monitorati.

3.4 Funzione e scopo del Modello

Villa Donatello, ravvisando nella correttezza e nella trasparenza i presupposti per lo svolgimento dell'attività aziendale, ha inteso dotarsi di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti e collaboratori.

Sebbene l'adozione del Modello non costituisca un obbligo imposto dal Decreto bensì una scelta facoltativa rimessa a ciascun singolo ente, Villa Donatello ha deciso di adeguarsi alle prescrizioni del Decreto.

Scopo del MOG è, pertanto, prevedere un sistema strutturato e organico di prevenzione, dissuasione e controllo, finalizzato a sviluppare nei soggetti che, direttamente o indirettamente, operano nell'ambito delle attività sensibili, la consapevolezza di poter determinare, in caso di comportamenti illeciti, conseguenze sanzionatorie non solo per se stessi, ma anche per la Società.

Il Modello predisposto dalla Società sulla base dell'individuazione delle attività nell'ambito delle quali si potrebbe, in astratto, configurare il rischio di commissione di reati, si propone come finalità quelle di:

- creare, in tutti coloro che svolgono, in nome, per conto e nell'interesse della Società attività a rischio reato, come meglio individuate nelle Parti Speciali del presente documento, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel MOG, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, irrogabili non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti di Villa Donatello;
- condannare ogni forma di comportamento illecito da parte della Società, in quanto contrari, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici adottati dalla stessa;
- garantire alla Società, grazie all'azione di controllo delle attività a rischio reato, la concreta ed effettiva possibilità di intervenire tempestivamente per prevenire la commissione dei reati stessi.

Il Modello si propone, altresì, di:

- introdurre, integrare, sensibilizzare, diffondere e circolarizzare a tutti i livelli aziendali le regole di condotta ed i protocolli per la programmazione della formazione e dell'attuazione delle decisioni della Società, al fine di gestire e, conseguentemente, evitare il rischio della commissione di reati;
- informare tutti coloro che operano con la Società che la violazione delle prescrizioni contenute nel MOG comporterà l'applicazione di apposite penali ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società;
- individuare preventivamente le attività a rischio reato, con riferimento alle attività svolte dalla Società;
- dotare l'OdV di adeguati poteri al fine di porlo in condizione di vigilare efficacemente sull'effettiva attuazione, sul costante funzionamento ed aggiornamento del Modello, nonché di valutare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del MOG medesimo;
- garantire la registrazione corretta e conforme ai protocolli di tutte le operazioni della Società nell'ambito delle attività a rischio reato, al fine di rendere possibile una verifica ex post dei processi di decisione, la loro autorizzazione ed il loro svolgimento all'interno di Villa Donatello. Il tutto conformemente al principio di controllo espresso nelle Linee Guida Confindustria in virtù del quale *"ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua"*;
- assicurare l'effettivo rispetto del principio della separazione delle funzioni aziendali, in ossequio al principio di controllo, secondo il quale *"nessuno può gestire in autonomia un intero processo"*, in modo tale che l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione sia sotto la responsabilità di una persona diversa da quella che la contabilizza, la esegue operativamente o la controlla;
- delineare e delimitare le responsabilità nella formazione e nell'attuazione delle decisioni della Società;
- stabilire che i poteri autorizzativi siano assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, che siano rese note le deleghe di potere, le responsabilità ed i compiti all'interno di Villa Donatello e che gli atti con i quali si conferiscono poteri, deleghe e autonomie siano compatibili con i principi di controllo preventivo;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie, tali da impedire la commissione dei reati;
- valutare l'attività di tutti i soggetti che interagiscono con Villa Donatello, nell'ambito delle aree a rischio di commissione di reato, nonché il funzionamento del Modello, curandone il necessario aggiornamento periodico in senso dinamico, nell'ipotesi in cui le analisi e le valutazioni operate rendano necessario effettuare correzioni, integrazioni ed adeguamenti.

Attraverso il Modello, infatti, si consolida un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (*ex ante* ed *ex post*) che ha come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante la individuazione dei processi sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei dipendenti, organi sociali, consulenti a qualsiasi titolo, collaboratori e *partner*, che svolgano, per conto e nell'interesse della Società, attività a rischio reato, di poter incorrere, in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, nonché delle norme del Codice Etico e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge), in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività di controllo dell'OdV sui processi sensibili e la comminazione, da parte di Villa Donatello, di sanzioni disciplinari o contrattuali.

3.5 La costruzione del Modello e la sua struttura

La predisposizione del presente MOG è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D. Lgs. 231/2001 e ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, anche ai principi e suggerimenti dettati al riguardo dalle Linee Guida Confindustria.

Si descrivono qui di seguito, brevemente, le linee guida fondamentali elaborate dal Consiglio di Amministrazione, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

a. Fase preliminare

In tale fase, finalizzata alla predisposizione della documentazione di supporto ed alla pianificazione delle attività di rilevazione, sono state condotte analisi puntuali sulla documentazione esistente (organigrammi, rilevazioni di processo, rilevazioni e valutazione dei rischi e controlli) e confronti con le funzioni aziendali interessate, allo scopo di identificare i soggetti, apicali e sottoposti, da coinvolgere nella successiva fase di valutazione dei rischi e del sistema dei controlli.

Inoltre, sono state individuate le aree di attività (ambiti societari, ambiti organizzativi, processi e sottoprocessi operativi) nelle quali esiste il rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 (matrice processi/reati - cfr. tabella MACROPROCESSI) e, allo scopo di facilitare la successiva fase di valutazione dei rischi, sono state identificate le possibili modalità di estrinsecazione della condotta illecita.

b. Fase di mappatura rischi e controlli

In tale fase, tenuto conto anche di quanto suggerito dalle Linee Guida Confindustria, è stata effettuata un'approfondita indagine della complessiva organizzazione di Villa Donatello, ossia una ricognizione delle aree, dei settori e degli uffici, delle relative funzioni e procedure e delle entità esterne, in vario modo correlate con la Società.

Per ciascuna di tali aree sono state condotte puntuali analisi documentali e interviste alle figure apicali e sottoposte coinvolte nelle attività esaminate, per identificare i reati potenzialmente commissibili, le concrete modalità di commissione, la natura dei controlli esistenti (ad es. quelli di tipo organizzativo connessi alla chiara individuazione e segregazione di responsabilità e funzioni; quelli di tipo procedurale, connessi alla formalizzazione delle attività in regole interne; quelli derivanti dalle soluzioni ICT attraverso la previsione di passaggi formali obbligatori, ecc.) e la loro efficacia. Nel dettaglio si è proceduto a:

- identificare la “macro-operatività” adottata dalla Società in merito ai cosiddetti processi “sensibili”;
- descrivere, nell’ambito organizzativo analizzato, le posizioni e i soggetti coinvolti, le loro responsabilità ed i loro poteri, distinguendo fra figure “apicali” o “sottoposte”, così come indicato nel D. Lgs. 231/2001;
- identificare e descrivere i reati commissibili e le conseguenze che essi potrebbero avere;
- individuare e descrivere la possibile condotta illecita propria dell’attività in esame e le modalità pratiche attraverso cui i reati potrebbero essere commessi;
- stimare la frequenza con la quale, nella normale operatività aziendale, si svolgono le attività in esame e dunque con quale frequenza si presentino occasioni di commissione dei reati individuati;
- individuare in maniera puntuale i controlli esistenti (preventivi e successivi) e valutare l’allineamento della struttura di controllo ai dettami del D. Lgs. 231/2001 in termini di esistenza, efficacia ed efficienza dei controlli, esistenza di procedure formalizzate, adeguatezza del sistema delle deleghe e procure, esistenza e adeguatezza del sistema disciplinare.

La fase di rilevazione dei rischi e dei controlli ha consentito di pervenire alla ricostruzione di dettaglio delle aree aziendali “sensibili”, con identificazione delle funzioni e dei soggetti coinvolti e della loro responsabilità nonché dei sistemi di controllo adottati per la mitigazione dei rischi.

c. Fase di valutazione rischi e controlli

In tale fase si è provveduto, per ciascuno dei processi sensibili, alla valutazione del grado di rischiosità con il metodo del “*Control and Risk Assessment*” (Valutazione di Controlli e Rischi Guidata):

- al responsabile di ciascun sottoprocesso è stato richiesto di valutare il rischio che vengano commessi illeciti amministrativi dipendenti da reato, tenuto conto del grado di efficacia e di efficienza delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti all'interno del sottoprocesso, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati;
- sulla base di dette valutazioni e delle metriche di valutazione definite è stato determinato il livello di criticità, sotto il profilo del rischio ai sensi del D. Lgs. 231/2001, nell'ambito di ciascun sottoprocesso identificato;
- in relazione alle aree di rischio identificate sono state individuate le opportune azioni correttive per migliorare il sistema dei controlli e ridurre il livello di criticità.

Affinché tale momento potesse rappresentare una reale occasione di sensibilizzazione e coinvolgimento, l'intero processo valutativo e le relative evidenze emerse sono state condivise con il *top management*.

Al fine di fornire una adeguata formalizzazione alle rilevazioni condotte, viene utilizzato un sistema informativo specifico adottato da tutte le Funzioni di Controllo del Gruppo, che permette di gestire le mappature dei rischi effettuate ai sensi del Decreto 231, coerentemente ai modelli di rilevazione dei processi aziendali e di generale valutazione dei rischi operativi, consentendo di:

- disporre di un'unica base dati per l'archiviazione di tutte le informazioni raccolte;
- valutare sulla base di metriche concordate con il Gruppo il livello di rischio teorico ed effettivo sulle singole aree oggetto di rischi ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- fornire una valutazione complessiva del livello di esposizione del Gruppo ai rischi ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- identificare e gestire il piano di interventi di miglioramento scaturiti dall'analisi condotta.

3.6 Definizione dei Protocolli: individuazione e analisi dei processi strumentali

Nella definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di illecito rilevate nell'attività di mappatura, Villa Donatello ha individuato alcuni processi strumentali nel cui ambito potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001 (cfr. tabella MACROPROCESSI).

Con riferimento a tali processi, sono state, pertanto, rilevate le procedure di gestione e di controllo in essere e sono state definite, ove ritenuto opportuno, le eventuali implementazioni necessarie, nel rispetto dei seguenti principi:

- segregazione funzionale delle attività operative e di controllo;
- documentabilità delle operazioni a rischio e dei controlli posti in essere per impedire la commissione di reati;
- ripartizione e attribuzione dei poteri autorizzativi e decisionali, delle competenze e responsabilità, basate su principi di trasparenza, chiarezza e verificabilità e coerenti con l'attività in concreto svolta;
- sicurezza degli accessi e tracciabilità dei flussi finanziari.

Il sistema delineato, per operare efficacemente, deve tradursi in un processo continuo o comunque svolto con una periodicità adeguata, da rivedere con particolare attenzione in presenza di cambiamenti

aziendali (apertura di nuove sedi, ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazioni, modifiche della struttura organizzativa, ecc.), ovvero di introduzione di nuovi reati.

3.7 Definizione dei principi etici

Villa Donatello ha adottato la Carta dei Valori ed il Codice Etico del Gruppo Unipol, che costituiscono l'impianto valoriale del Gruppo Unipol.

Nella Carta dei Valori sono stati pertanto individuati i cinque principi di seguito elencati:

1. **Accessibilità**: favorisce la disponibilità reciproca e il confronto, generando quindi più efficacia organizzativa;
2. **Lungimiranza**: favorisce l'attitudine a interpretare correttamente i segnali del mercato anticipandone le tendenze, generando continuità nei risultati e sviluppo dei profitti in un'ottica di sostenibilità "allargata", che sappia coniugare, e nello stesso tempo favorirne il miglioramento, esigenze ambientali, economiche e sociali per permettere all'impresa di progredire nel lungo periodo;
3. **Rispetto**: favorisce l'ascolto delle esigenze di tutti gli interlocutori, generando qualità del servizio e riconoscimento reciproco;
4. **Solidarietà**: favorisce l'attitudine alla collaborazione e alla fiducia nelle regole, generando efficienza gestionale;
5. **Responsabilità**: è il motore dell'affidabilità professionale, che permette di rispondere di quanto si fa nei tempi e nei modi definiti dalle regole del settore, del mercato e della propria etica societaria.

Il Codice Etico di Gruppo ha le seguenti peculiarità:

- adotta la formulazione c.d. *principle based*, ovvero sia richiama principi e non descrive comportamenti;
- il suo impianto eredita sia la struttura, sia i contenuti della Carta dei Valori; è ispirato a un approccio formativo ed educativo;
- adotta appositi dispositivi di "giustizia riparativa" tesi a individuare comportamenti in grado di ripristinare, nei modi ritenuti più opportuni, lo status quo ante le violazioni accertate.

E' stato istituito il Comitato Etico che sovrintende alla diffusione e all'applicazione dei valori etici del Gruppo, ed è stato nominato il Responsabile Etico del Gruppo Unipol, quale figura di riferimento proattiva a cui rivolgersi per ottenere pareri e/o consigli in merito alla corretta applicazione del Codice Etico e come centro di raccolta e filtraggio delle eventuali segnalazioni di violazione.

Il Codice Etico dovrà trovare apposite forme di impegno al suo rispetto da parte di tutti coloro che operano nell'orbita del Gruppo Unipol. L'impegno sui valori è riferito agli *stakeholder* della Società, identificati in sei categorie di soggetti:

- azionisti ed investitori;
- dipendenti e collaboratori;
- clienti;
- fornitori;
- comunità civile;
- generazione future.

I principi di riferimento del presente Modello si integrano, quindi, con quelli della Carta dei Valori e del Codice Etico adottato da Villa Donatello, anche se il Modello, dando attuazione alle disposizioni di cui al D.

Lgs. 231/2001, ha portata e finalità diverse rispetto al Codice Etico.

Sotto tale profilo, infatti, si rende opportuno precisare che:

- il Codice Etico ha una portata generale, in quanto contiene una serie di principi di “deontologia aziendale” che Villa Donatello riconosce come propri e sui quali intende richiamare l’osservanza di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali;
- il presente Modello risponde e soddisfa, invece, conformemente a quanto previsto nel D. Lgs.231/2001, l’esigenza di predisporre un sistema di regole interne dirette a prevenire la commissione di particolari tipologie di illeciti.

3.8 La procedura di adozione del Modello

Sebbene l’adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, il Consiglio di Amministrazione di Villa Donatello, in conformità alle politiche aziendali, ha ritenuto di procedere in tal senso adottando il Modello a partire dal 27 gennaio 2006.

Nella riunione consiliare del 30 ottobre 2018, il Consiglio di Amministrazione di Villa Donatello ha adottato il presente Modello ed ha espressamente dichiarato di impegnarsi al rispetto dello stesso. Il Collegio Sindacale, preso atto del presente Modello, si è impegnato formalmente al rispetto dello stesso.

Le successive modifiche e integrazioni sostanziali del Modello sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Villa Donatello, anche su proposta e comunque previo parere dell’OdV, essendo il Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” in conformità alle prescrizioni dell’art. 6 del D. Lgs. 231/2001.

Relativamente all’ambito di applicazione del MOG, viene in considerazione la realtà tipica dell’attività di erogazione di servizi e prestazioni di diagnosi e cura in regime ambulatoriale (segnatamente: medicina di laboratorio, radiologia diagnostica, cardiologia, endoscopia, chirurgia ambulatoriale, medicina fisica e riabilitazione, odontoiatria) e di ricovero svolta dalla Società, nonché l’esternalizzazione ad UnipolSai di parte delle proprie attività di funzionamento.

In particolare, la Società ha affidato a UnipolSai lo svolgimento integrale o parziale dei seguenti macroprocessi (così come elencati al paragrafo 4.2), che risultano sensibili sotto il profilo del rischio di commissione di reati ex D. Lgs. 231/2001:

- acquisti;
- gestione adempimenti fiscali;
- legale e societario;
- gestione immobiliare;
- gestione risorse umane.

Per quanto attiene al macroprocesso relativo all’erogazione dei servizi di ristorazione, la Società affida parzialmente tale attività ad un fornitore esterno in forza di un apposito contratto, debitamente corredato di clausola risolutiva espressa ex D. Lgs. 231/2001.

L’estensione del presente Modello nei confronti degli *outsourcer* deve ritenersi limitata allo svolgimento delle attività sensibili effettuate dai medesimi in nome e per conto di Villa Donatello e avviene sulla base di accordi contrattuali che disciplinano i rapporti tra la Società e gli *outsourcer*, prevedendo un’accurata disciplina dei controlli da parte della Società e le relative periodiche attività di *reporting*.

Ad ogni modo, UnipolSai ha adottato un Modello organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001, che racchiude e coordina numerosi presidi etici, organizzativi, gestionali e di controllo.

Su tale circostanza Villa Donatello ripone ulteriore affidamento per la costruzione e l’attuazione del proprio sistema di controllo ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/2001.

4 LE ATTIVITA' MAGGIORMENTE ESPOSTE ALLA COMMISSIONE DEI REATI INDICATI NEL D. LGS. 231/2001

4.1 Le attività sensibili di Villa Donatello

A seguito di una dettagliata analisi dei processi e dell'operatività aziendale, Villa Donatello è giunta all'individuazione delle aree a rischio (mappatura dei rischi) rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001.

Dall'analisi svolta emerge che i reati che potrebbero verificarsi nell'ambito delle attività sensibili individuate sono i seguenti:

1. Delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
2. Reati societari;
3. Delitti di ricettazione, autoriciclaggio e delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
4. Delitti informatici;
5. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
6. Delitti di falsità in monete;
7. Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali;
8. Reati ambientali;
9. Delitti contro l'industria e il commercio;
10. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
11. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
12. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
13. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
14. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Si riportano le principali attività sensibili individuate, avendo avuto particolare riguardo per quelle specifiche del settore in cui opera la Società. Le ulteriori attività sensibili individuate nel corso della mappatura, non peculiari del settore, ma comunemente riscontrabili in qualsiasi società per azioni di diritto italiano, sono oggetto di dettagliata analisi nelle relative Parti Speciali che formano parte integrante del MOG.

a) **Delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Parte Speciale 1)**

- Gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione o altro Ente Pubblico;
- Gestione dei servizi diagnostici e di cura dei pazienti ricoverati;
- Gestione del patrimonio immobiliare;
- Gestione del contenzioso giudiziale;
- Gestione delle sovvenzioni, dei contributi e dei finanziamenti erogati dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea (erogazioni pubbliche);
- Gestione degli adempimenti in materia di ispezioni da parte di soggetti pubblici;
- Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- Gestione del personale per quanto attiene alle modalità di assunzione, ed all'applicazione di trattamenti premiali;
- Gestione degli acquisti e delle consulenze.

b) Reati Societari (Parte Speciale 2)

- Formazione del bilancio e adempimenti fiscali;
- Rapporti con il Collegio Sindacale;
- Operazioni sul capitale;
- Rapporti con gli Azionisti;
- Gestione operazioni infragruppo;
- Flussi di Tesoreria;
- Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- Gestione del patrimonio immobiliare;
- Gestione dei servizi diagnostici e di cura dei pazienti ricoverati;
- Gestione del personale per quanto attiene alle modalità di assunzione ed all'applicazione di trattamenti premiali
- Gestione degli acquisti e delle consulenze.

c) Delitti di ricettazione, autoriciclaggio e delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Parte Speciale 3)

- Adempimenti antiterrorismo;
- Gestione degli acquisti e delle consulenze;
- Flussi di Tesoreria;
- Gestione investimenti;
- Gestione adempimenti fiscali.

d) Delitti informatici (Parte Speciale 4)³

- Gestione degli strumenti e dei sistemi informatici aziendali.

e) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Parte Speciale 5)

- Gestione di tutte le attività e gli adempimenti disposti ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

f) Delitti di falsità in monete (Parte Speciale 6)

- Gestione incassi.

g) Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali (Parte Speciale 7)

- Potenzialmente tutti i processi aziendali.

h) Reati ambientali (Parte Speciale 8)

- Gestione immobiliare.

i) Delitti contro l'industria e il commercio (Parte Speciale 9)

- Servizi di ristorazione.

l) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Parte Speciale 10)

- Gestione degli strumenti e dei sistemi informatici aziendali.

m) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Parte Speciale 11)

- Gestione degli acquisti e delle consulenze;

³ Per tali tipologie di reati sono considerate potenzialmente a rischio tutte le aree aziendali

- Gestione del personale;
 - Gestione immobiliare;
 - Servizi di ristorazione.
- n) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Parte Speciale 12)**
- Gestione dei rapporti con soggetti (amministratori, dipendenti o terzi) coinvolti in procedimenti giudiziari.
- o) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Parte Speciale 13)**
- Erogazione di prestazioni sanitarie.
- p) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Parte Speciale 14)**
- Gestione del personale;
 - Gestione degli acquisti e delle consulenze;
 - Gestione immobiliare;
 - Servizi di ristorazione.

L'OdV, nell'esecuzione delle proprie funzioni, potrà individuare eventuali ulteriori attività a rischio reati delle quali, in relazione all'evoluzione legislativa o all'attività della Società, il Consiglio di Amministrazione valuterà l'inclusione nel novero delle attività sensibili.

4.2 Matrice categorie di reato / macroprocessi

MACROPROCESSI	Delitti contro la Pubblica Amministrazione	Reati Societari	Ricettazione, autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo	Delitti informatici	Salute e sicurezza sul luogo di lavoro	Falsità in moneta	Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali	Reati ambientali	Delitti contro industria e commercio	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci	Pratiche di mutilazione	Intermediazione illecita e sfruttamento
Gestione adempimenti	✓	✓					✓							
Acquisti	✓	✓	✓				✓				✓			✓
Gestione finanziaria	✓	✓	✓			✓	✓							
Gestione adempimenti fiscali	✓	✓	✓				✓							
Gestione sistemi informativi		✓		✓			✓			✓				
Gestione risorse umane	✓	✓					✓				✓	✓		✓
Gestione sicurezza	✓	✓			✓		✓							
Legale e societario	✓	✓					✓					✓		
Antiterrorismo			✓				✓							
Comunicazione	✓	✓					✓							
Gestione immobiliare	✓	✓					✓	✓			✓			✓
Logistica	✓	✓					✓							
Vendita	✓	✓					✓							
Servizi di ristorazione									✓		✓			✓
Erogazione servizi sanitari	✓	✓	✓				✓						✓	

5 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Individuazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV definisce e svolge le attività di competenza secondo la regola della collegialità ed è dotato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 231/2001, di *"autonomi poteri di iniziativa e di controllo"*.

Sulla base del testo del D. Lgs. 231/2001, consolidata dottrina suggerisce che si tratti di un organismo o una funzione già esistente "dell'ente", caratterizzato da requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, efficienza operativa e continuità di azione.

Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'OdV riferisca della propria attività esclusivamente al Consiglio di Amministrazione e mantenga contatti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione.

Lo stesso requisito impone che l'OdV non sia sottoposto ad altri soggetti o funzioni, se non al Consiglio di Amministrazione.

A tale proposito è proprio per dare attuazione ai compiti affidati a detto Organismo, l'OdV deve essere titolare di poteri specifici di iniziativa e di controllo, che può esercitare nei confronti di tutti i settori dell'Ente, compreso l'organo decisionale e i suoi componenti, nonché nei confronti dei collaboratori esterni e dei consulenti dello stesso.

Si tratta del potere di effettuare verifiche, di richiedere informazioni, di svolgere indagini, di effettuare ispezioni, di accedere sia a locali, sia a dati, archivi e documentazione, in coordinamento anche con gli eventuali servizi di sicurezza dell'Ente, dei quali può, se del caso, avvalersi.

Il requisito di professionalità presuppone, nello specifico settore di interesse, che i membri dell'OdV debbano avere competenze in materia giuridica, economica e finanziaria al fine di garantire l'efficacia dei poteri di controllo e propositivo ad esso demandati.

Per una piena aderenza ai dettami del D. Lgs. 231/2001, la dottrina prevalente indica come rilevante l'istituzione di un canale di comunicazione fra l'OdV e i vertici aziendali.

L'OdV provvede, altresì, a disciplinare le regole per il proprio funzionamento, formalizzandole in apposito regolamento, approvato in autonomia.

Le riunioni dell'OdV e gli incontri con gli altri organi di controllo societario devono essere verbalizzati e le copie dei verbali custodite a cura dell'Organismo stesso.

Applicando tutti i principi citati alla realtà aziendale di Villa Donatello e in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'OdV, l'Organismo è composto da tre membri, ed in particolare, da:

- un amministratore non esecutivo o un sindaco, in quanto dotato della visibilità e del potere di farsi diretto portavoce anche in occasione delle sedute del Consiglio di Amministrazione degli orientamenti e delle decisioni assunte dall'OdV per assicurare una concreta ed efficace implementazione del Modello, ovvero da un terzo esterno alla Società;
- i Responsabili (o un esponente) della Funzione Compliance e della Funzione Audit di Unipol Gruppo S.p.A., in quanto dotati di una strutturale indipendenza ed autonomia, nonché di specifiche professionalità, di conoscenza delle strutture societarie e dell'organizzazione.

5.2 Requisiti e durata in carica dell'Organismo di Vigilanza

I componenti dell'OdV devono essere in possesso di particolari requisiti soggettivi in funzione dello specifico onere loro affidato.

I membri dell'OdV devono attestare:

- di non avere relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il 4° grado incluso, con componenti dell'organo decisionale dell'Ente, né della Società di Revisione né con i revisori incaricati dalla Società di Revisione, né tra di loro;
- di non essere membri esecutivi dell'organo decisionale dell'Ente o della Società di Revisione;
- di non essere portatori di conflitti di interesse, anche potenziali, con l'Ente, tali da pregiudicare la propria indipendenza;
- di non aver svolto, almeno nei tre esercizi precedenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate ovvero in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria;
- di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 159/2011, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stati condannati con sentenza anche non definitiva, per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, salvi gli effetti della riabilitazione.

I membri dell'OdV si impegnano a comunicare immediatamente alla Società qualsiasi evento che comporti la perdita, anche solo temporanea, dei sopra descritti requisiti di compatibilità, indipendenza ed autonomia.

Il Consiglio di Amministrazione valuta, preventivamente all'insediamento dell'interessato nella posizione societaria e/o aziendale da cui può derivare il ruolo di membro dell'OdV, e successivamente, con adeguata periodicità, la sussistenza dei suddetti requisiti soggettivi dei membri dell'OdV.

La durata in carica dell'OdV è pari a quella del Consiglio di Amministrazione: l'OdV viene nominato nel primo Consiglio di Amministrazione utile successivo all'Assemblea di nomina del Consiglio di Amministrazione e decade alla data del rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Il venire meno dei predetti requisiti, ovvero l'insorgenza di cause di incompatibilità, in costanza del mandato, determina la decadenza dall'incarico e in tal caso il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla nomina del membro mancante, nel rispetto dei principi indicati. Il membro così nominato terminerà l'incarico in concomitanza con la scadenza del mandato dell'OdV in carica.

L'eventuale revoca di un componente dell'OdV potrà avvenire soltanto per giusta causa (ossia per grave negligenza nell'esercizio delle funzioni), con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere, obbligatorio ma non vincolante, del Collegio Sindacale.

Tenuto conto delle responsabilità attribuite e dei contenuti professionali specifici richiesti, l'OdV, nello svolgimento dei propri compiti, può avvalersi del supporto di altre funzioni operanti nell'ambito del Gruppo Unipol, nonché di consulenti esterni.

Il compenso dei membri dell'OdV è determinato dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina e rimane invariato per l'intero periodo di durata dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione approva, annualmente e su proposta dell'OdV, la previsione delle spese, anche di carattere straordinario, necessarie allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste dal Modello, nonché il consuntivo delle spese dell'anno precedente.

5.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- sull'effettiva osservanza del Modello da parte dei destinatari: dipendenti, organi sociali e, nei limiti

ivi previsti, collaboratori e fornitori;

- sulla reale efficacia e adeguatezza del MOG in relazione alla struttura aziendale e alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti.

Su un piano più operativo, all'OdV è affidato il compito di:

- promuovere l'adozione delle procedure previste per l'implementazione del sistema di controllo;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini di un costante aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- promuovere iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi di cui al MOG;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività nelle aree sensibili. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato;
- coordinarsi con il Link Auditor, responsabile del controllo delle attività esternalizzate, per il miglior monitoraggio delle attività sensibili esternalizzate. A tal fine l'OdV viene tenuto periodicamente informato sulle suddette attività;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta, in conformità a quanto previsto nei protocolli e nei piani di azione per il sistema di controllo. In particolare, all'OdV devono essere segnalate, con modalità da concordare formalmente, le attività più significative e le operazioni effettuate, anche con riferimento ai piani di azione eventualmente predisposti, e devono essere messi a disposizione gli aggiornamenti della documentazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;
- condurre le indagini interne, d'intesa con organo con funzioni di gestione, per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni di cui al MOG;
- coordinarsi con i vari Responsabili delle Funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari);
- richiedere al Consiglio di Amministrazione un budget per lo svolgimento delle attività di competenza dell'OdV;
- assegnare a soggetti terzi, in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico, eventuali compiti di natura tecnica;
- valutare le esigenze di aggiornamento del MOG, anche attraverso apposite riunioni con le varie Funzioni aziendali interessate;
- monitorare l'aggiornamento dell'organigramma aziendale.

All'OdV è inoltre attribuita la facoltà di effettuare verifiche mirate, anche senza preavviso, su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da Villa Donatello, soprattutto nell'ambito delle attività sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in sede di *reporting* agli organi societari deputati.

L'esercizio dei citati poteri deve avvenire nel limite strettamente funzionale alla missione dell'OdV, al quale non competono in alcun modo poteri di gestione.

5.4 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale

All'OdV è richiesto un *reporting* periodico nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento, con congruo anticipo, dal Consiglio di Amministrazione e potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Con cadenza almeno annuale, inoltre, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione un report scritto in merito all'attività svolta e il piano di attività previste per l'anno successivo.

Il *reporting* ha per oggetto:

- 1) l'attività svolta dall'OdV;
- 2) le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni all'Ente, sia in termini di efficacia del MOG;
- 3) le eventuali proposte di miglioramento.

In generale, l'OdV si consulta con le Funzioni competenti operanti per la Società per i diversi profili specifici e precisamente per:

- esigenze di interpretazione della normativa rilevante;
- determinazione del contenuto delle clausole contrattuali;
- modifica o integrazione della mappatura dei processi sensibili;
- formazione del personale e procedimenti disciplinari;
- adempimenti che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari;
- controllo dei flussi finanziari.

5.5 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza: informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie

Tra le esigenze che il Modello deve soddisfare per essere ritenuto idoneo a prevenire i reati ricompresi tra le fattispecie di cui al D. Lgs. 231/2001, l'articolo 6 prevede l'istituzione di "*obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli*". Detti flussi informativi rappresentano infatti lo strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e per accertare a posteriori le cause che hanno reso possibile il verificarsi dell'eventuale reato.

L'obbligo di informazione nei confronti dell'OdV è rivolto alle funzioni a rischio reato operanti per la Società anche in forza di contratti di esternalizzazione, le c.d. funzioni "sensibili", nonché alle Funzioni di Controllo e deve riguardare:

- A. le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse poste in essere (report riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.) volte ad analizzare l'evoluzione dell'attività e le problematiche sorte con riferimento all'applicazione dei presidi di controllo previsti dal Modello ("Flussi Periodici");

- B. le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili, consistenti cioè in accertamenti focalizzati su singoli fatti che possono aver dato luogo alla commissione di reati o comunque indicativi di anomalie ("Flussi *ad hoc*").

I Flussi Periodici, le cui modalità di realizzazione sono ricomprese in una procedura aziendale condivisa con tutte le funzioni interessate, che ne disciplina tempistica, contenuti e modalità d'inoltrare all'OdV, differiscono a seconda dell'attività aziendale e consentono di monitorare l'evoluzione dell'attività oggetto di analisi e il funzionamento dei relativi presidi di controllo evidenziando:

- per quanto concerne le criticità:
 - gli eventi maggiormente significativi, individuati anche in base a soglie quali-quantitative, in termini di potenziale rischio di commissione di reati e gli eventuali indici di anomalia;
 - i rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni di controllo (*Audit, Compliance* e Antiriciclaggio di Unipol Gruppo, nonché il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Unipol Gruppo) nell'ambito della propria attività di verifica, dai quali si evincano eventuali omissioni o profili di criticità ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
 - l'informativa periodica inerente la fruizione dei percorsi formativi sul D. Lgs. 231/2001 da parte dei dipendenti e degli apicali;
 - l'informativa periodica inerente gli interventi organizzativi diretti all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello;
 - l'informativa inerente eventuali modifiche organizzative (a titolo esemplificativo, ingresso o uscita di linee di *business*) che possono comportare carenze e necessità di apportare modifiche al MOG;
- per quanto riguarda l'attività di monitoraggio l'informativa periodica da parte delle aree aziendali relativamente ai processi c.d. "sensibili" maggiormente significativi, anche in assenza di problematiche specifiche;
- per quanto afferisce a ulteriori profili di anomalia:
 - l'informativa contenente eventuali problematiche sorte con riferimento all'applicazione dei protocolli di prevenzione (norme interne) previsti dal Modello;
 - l'informativa relativa a eventuali fatti, anomalie, infrazioni emerse in relazione alla gestione dei sistemi informativi aziendali.

L'OdV intrattiene periodici scambi di informazioni con la Società di Revisione.

Per quanto riguarda i Flussi *ad hoc* destinati all'OdV e attinenti a criticità attuali o potenziali, questi possono consistere in:

- informativa in merito all'eventuale avvio di procedimenti giudiziari relativi ad ipotesi di reato ricomprese tra le fattispecie di cui al D. Lgs. 231/2001;
- informativa contenente notizia di ispezioni da parte di Autorità di Vigilanza (Garante per la protezione dei dati personali, Autorità garante della concorrenza e del mercato, ecc.) o di Pubblici Ufficiali con funzioni di controllo (Guardia di Finanza, ecc.);
- report contenente informativa di eventuali ispezioni e/o fatti/anomalie/infrazioni emerse in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
- segnalazioni di violazioni del Modello commesse da parte dei dipendenti o degli apicali;
- segnalazioni di violazioni del Modello commesse da soggetti non dipendenti.

Ad ogni modo, l'OdV provvede, di concerto con le Funzioni Aziendali, ad individuare le informazioni necessarie per lo svolgimento della sua funzione di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, che gli devono essere inviate (con relativa tempistica).

Ogni informazione, segnalazione, report previsto nel presente Modello è conservato dall'OdV per un periodo di 10 anni.

Al fine di armonizzare e garantire l'efficacia e la coerenza delle attività di controllo all'interno del Gruppo Unipol e per assicurare una maggiore tutela dal rischio di commissione dei reati, ogni singolo OdV istituito in ciascuna società del Gruppo mantiene contatti informativi periodici con l'OdV della Capogruppo.

5.6 La segnalazione di reati o di violazioni del Modello

A norma dell'art. 6, comma 2-bis⁴, del D. Lgs. 231/2001, il Modello prevede un sistema interno per la segnalazione delle violazioni che consente, tra l'altro:

a) alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) alle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a);

di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate in merito a condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del MOG di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte⁵.

Il sistema interno per la segnalazione delle violazioni è formalizzato in una specifica procedura di Gruppo per la segnalazione di violazioni c.d. *Whistleblowing* (la "Procedura"). Come indicato dalla Procedura, alla quale si rimanda per ogni dettaglio, la trasmissione delle segnalazioni può essere effettuata per mezzo di una piattaforma informatica dedicata, le cui modalità di utilizzo sono illustrate in apposito manuale che, pubblicato nella rete intranet aziendale e comunicato tramite un documento di comunicazione aziendale, è da considerarsi parte integrante della Procedura. In via subordinata è possibile inviare le Segnalazioni tramite posta elettronica alle seguenti caselle, alle quali hanno accesso esclusivamente i membri appartenenti rispettivamente alla Struttura Preposta Principale⁶ / Alternativa⁷:

Struttura Preposta Principale	Struttura Preposta Alternativa ⁸
BOX-WB SPPprincipale-Altre (Segnalazioni.SPPprincipale.Altre@unipol.it)	BOX-WB SPAlternativa-Altre (Segnalazioni.SPAlternativa.Altre@unipol.it)

I canali sopra indicati garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione delle segnalazioni.

⁴ Articolo introdotto dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"

⁵ Nello specifico, le segnalazioni possono essere effettuate da amministratori, dipendenti, ivi inclusi eventuali dipendenti distaccati da altre Società, agenti e collaboratori ove inseriti nell'organigramma aziendale (es. stagisti).

⁶ La struttura preposta alla ricezione, all'esame e alla valutazione delle segnalazioni, costituita da membri identificati all'interno della funzione *compliance* di UnipolSai. I nominativi dei singoli soggetti abilitati allo svolgimento di tali attività sono riportati nella Procedura.

⁷ La struttura preposta alla ricezione, all'esame e alla valutazione delle segnalazioni, costituita da membri identificati all'interno della Funzione Audit di UnipolSai. I nominativi dei singoli soggetti abilitati allo svolgimento di tali attività sono riportati nella Procedura.

⁸ Da utilizzare solo qualora i membri della Struttura Preposta Principale a) siano gerarchicamente o funzionalmente subordinati all'eventuale soggetto segnalato o b) siano essi stessi i presunti responsabili della violazione o abbiano un potenziale interesse correlato alla segnalazione, tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio.

Le segnalazioni relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o a violazioni del Modello sono portate a conoscenza dell'Organismo, da parte della Struttura Preposta, secondo le modalità previste dalla Procedura anche al fine di raccogliere eventuali indicazioni da parte dello stesso. La Struttura Preposta provvede a mantenere l'OdV costantemente aggiornato sullo stato di avanzamento della segnalazione.

Villa Donatello si impegna a tutelare i segnalanti - con l'esclusione di segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave - da qualsiasi atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti degli stessi per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

A tal proposito, nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e) del D.Lgs.231/2001 di cui al capitolo 6, sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione può agire nei modi e nelle forme previsti dall'art. 6, comma 2-ter del D. Lgs. 231/2001.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2-quater, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

5.7 Verifica sull'adeguatezza del Modello

Oltre all'attività di vigilanza sull'effettività del MOG, l'OdV effettua periodicamente verifiche sulla reale capacità del Modello di prevenire i reati.

Tale attività si può concretizzare in una verifica a campione, anche, eventualmente, senza preavviso, sulle attività sensibili e sulla conformità delle stesse alle regole di cui al presente Modello.

L'attività svolta è sintetizzata nel report annuale al Consiglio di Amministrazione in cui vengono evidenziate anche eventuali criticità riscontrate e i miglioramenti da attuare.

6 DISPOSIZIONI DISCIPLINARI E SANZIONATORIE

6.1 Principi Generali

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lettera e) e 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/2001 è prevista la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni del MOG.

La mancata osservanza delle disposizioni del Modello e del Codice Etico, ledendo il rapporto tra Villa Donatello ed i "portatori di interessi", comporta, quale conseguenza, l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico dei soggetti interessati, indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale da parte dell'Autorità giudiziaria.

Le regole di condotta imposte dal presente MOG sono assunte da Villa Donatello in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello medesimo possono determinare.

6.2 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

La tipologia e l'entità delle sanzioni applicate in ciascun caso di violazione rilevato saranno proporzionate alla gravità delle infrazioni e, comunque, definite in base ai seguenti criteri generali:

- valutazione soggettiva della condotta a seconda del dolo o della colpa;
- rilevanza degli obblighi violati;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica del soggetto coinvolto;
- eventuale condivisione della responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare il reato;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'instaurazione del procedimento e/o dall'esito del giudizio penale, dovrà essere per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività, immediatezza ed equità.

6.3 Ambito di applicazione

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lett. b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, le sanzioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento, dal codice disciplinare aziendale vigente, nonché dalla legge, potranno essere applicate, a seconda della gravità, nei confronti del personale di Villa Donatello, che ponga in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello;
- mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e controllo degli atti previsti dalle procedure e normative aziendali e dai protocolli;
- omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti;
- violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure, ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione ai soggetti preposti, ivi incluso l'OdV.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, la gravità degli illeciti disciplinari sarà valutata di volta in volta sulla base dei principi contenuti nel precedente paragrafo.

6.4 Misure nei confronti dei lavoratori dipendenti

La violazione delle disposizioni del Modello potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine all'eventuale risarcimento del danno, nel rispetto, in particolare, degli artt. 2104, 2106 e 2118 del codice civile, dell'art. 7 della Legge n. 300/1970 ("Statuto dei Lavoratori"), della Legge n. 604/1966 e successive modifiche e integrazioni sui licenziamenti individuali nonché dei contratti collettivi di lavoro, sino all'applicabilità dell'art. 2119 del codice civile, che dispone la possibilità di licenziamento per giusta causa.

Saranno applicate le sanzioni previste dal codice disciplinare aziendale vigente e l'adozione delle stesse dovrà avvenire nel rispetto delle procedure previste dallo Statuto dei Lavoratori nonché dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti all'Amministratore Delegato.

6.5 Misure nei confronti dei dirigenti

Al mancato rispetto delle disposizioni del presente Modello da parte dei Dirigenti, a seconda della gravità delle infrazioni e tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, potrà conseguire:

a) Consegna di lettera di richiamo

Questa misura viene applicata quando vengono ravvisati comportamenti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, che costituiscano violazioni di lieve entità rispetto alle disposizioni del Modello.

b) Risoluzione del rapporto di lavoro

Questa misura viene applicata quando vengono ravvisati comportamenti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, che costituiscano violazioni di grave entità rispetto alle disposizioni del MOG.

6.6 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione delle disposizioni da parte dei Consiglieri di Amministrazione, l'OdV l'intero Consiglio di Amministrazione, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa (azione di responsabilità).

6.7 Misure nei confronti di collaboratori esterni e fornitori

Nei confronti di tutti coloro che operano in qualità di collaboratori esterni (tra i quali, personale medico e paramedico) e fornitori di Villa Donatello valgono le seguenti disposizioni: ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni e dai fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal Modello e dal Codice Etico, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi contrattuali, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società.

6.8 Misure a tutela del sistema interno di segnalazione delle violazioni

In ottemperanza a quanto previsto dal nuovo comma 2-bis, lettera d), dell'articolo 6 del D.Lgs. 231/2001, sono equiparati al mancato rispetto delle disposizioni del presente Modello e soggiacciono pertanto alle medesime sanzioni i seguenti comportamenti:

- violazione delle misure di tutela di chi effettua le segnalazioni previste dal capitolo 5.6 del Modello e disciplinate dalla Procedura relativa al c.d. “*whistleblowing*”;
- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate.

7 LA DIFFUSIONE DEL MODELLO TRA I DESTINATARI

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, risulta necessario garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute sia nei confronti dei dipendenti che degli apicali. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali sia che si tratti di risorse già presenti in azienda sia che si tratti di quelle da inserire. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività sensibili.

L'OdV interviene nel sistema di informazione e formazione in collaborazione con l'organo con funzioni di gestione.

7.1 Informativa e formazione per dipendenti e apicali

La diffusione del Modello è effettuata mediante il sito *intranet* della Società con la creazione di pagine *web*, costantemente aggiornate, i cui contenuti riguardano essenzialmente:

- informativa di carattere generale relativa al D. Lgs. 231/2001, corredata dalle risposte alle domande più frequenti (FAQ) in relazione alla normativa in oggetto;
- struttura e principali disposizioni operative del MOG adottato da Villa Donatello.

Il Modello e i relativi aggiornamenti sono comunicati ai dipendenti al momento della loro adozione tramite comunicazione aziendale notificata via e-mail (o analogo strumento elettronico). Come previsto dalla normativa interna, è altresì prevista la messa a disposizione di una copia cartacea per tutti quei dipendenti che non hanno a disposizione le consuete dotazioni informatiche.

Ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale set informativo contiene, oltre ai documenti di regola consegnati al neo-assunto, il Codice Etico, la Carta dei Valori, il Modello e il D. Lgs. 231/2001.

Oltre agli interventi di sensibilizzazione già condotti da Villa Donatello sui dipendenti e sugli apicali, viene svolta un'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società (per dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti, per dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti):

- formazione in aula alle prime linee ed ai responsabili operativi: presentazione a beneficio dei suddetti soggetti nel corso della quale:
 - si informa in merito alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001;
 - si sensibilizzano i presenti sull'importanza attribuita dalla Società all'adozione di un sistema di governo e di controllo dei rischi;
 - si descrivono la struttura e i contenuti principali del Modello adottato, nonché l'approccio metodologico seguito per la sua realizzazione e il suo aggiornamento;
 - si descrivono i comportamenti da tenere in materia di comunicazione e formazione dei propri subordinati, in particolare del personale operante nelle aree aziendali ritenute sensibili;

- si illustrano i comportamenti da tenere nei confronti dell'OdV, in materia di comunicazioni, segnalazioni e collaborazione alle attività di vigilanza e aggiornamento del MOG;
- formazione ai dipendenti operanti nell'ambito di procedure sensibili ai reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001: sensibilizzazione da parte dei responsabili delle funzioni aziendali potenzialmente a rischio di reato dei propri subordinati, in relazione al comportamento da osservare, alle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle stesse e, in generale, del Modello adottato dalla Società;
- corso di formazione *per* tutti i dipendenti con la finalità di diffondere la conoscenza del D. Lgs. 231/2001 e del MOG.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria. Al termine dei percorsi formativi è prevista l'esecuzione di specifici *test* di apprendimento e il rilascio di un attestato finale.

L'omessa partecipazione ai programmi di formazione in assenza di giustificato motivo è suscettibile di essere valutata sotto il profilo disciplinare.

7.2 Informativa per i collaboratori

I collaboratori sono informati del contenuto del Modello, eventualmente anche mediante rinvio alla pubblicazione del medesimo sul sito *internet*, e dell'esigenza di Villa Donatello che il loro comportamento sia conforme a quanto disposto nel D. Lgs. 231/2001.

I collaboratori sono tenuti a rilasciare a Villa Donatello una dichiarazione ove si attesti la integrale conoscenza dei contenuti e prescrizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001 e l'impegno al rispetto dello stesso, prevedendo specifica informativa nell'ambito del contratto.

Parte speciale 1

Delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

PARTE SPECIALE 1

1 Funzione della Parte Speciale prima

La Parte Speciale prima si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, ed in particolare dai soggetti coinvolti nelle attività sensibili rispetto ai delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i suddetti soggetti adottino le presenti regole di condotta al fine di prevenire la commissione di tali delitti.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

1.1 Definizione di Pubblica Amministrazione e di soggetti incaricati di Pubblico Servizio

Obiettivo del presente paragrafo è indicare criteri generali ed un elenco esemplificativo dei soggetti nei cui confronti sono ipotizzabili i reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001.

La definizione di Pubblica Amministrazione è contenuta nell'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Per quanto riguarda i reati di malversazione, indebita percezione di erogazioni e truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (ex art.24), ai fini del D. Lgs. 231/2001 e del Modello, la Società, in via prudenziale, ha deciso di adottare un'**interpretazione ampia della nozione di Pubblica Amministrazione**.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, gli Enti o categorie di Enti individuati nella seguente Tabella:

Enti Pubblici	Categorie di Enti Pubblici
1) Enti Sovranazionali - Unione Europea.	
2) Enti e Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo tra cui: - Ministeri; - Camera e Senato; - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; - Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il sistema idrico; - Banca d'Italia; - Consob; - Autorità Garante per la protezione dei dati personali; - Agenzia delle Entrate; - IVASS.	1) Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative
	2) Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni.
	3) Comunità montane e loro consorzi e associazioni.
	4) Enti e istituzioni di ricerca
	5) Accademia della Crusca 6) Rai
3) Regioni 4) Province 5) Comuni	7) ASL
6) Tutti gli Enti Pubblici non economici nazionali, regionali e locali tra cui: - INPS; - CNR; - INAIL; - ISTAT; - Fondazione ENASARCO.	

Per quanto riguarda i reati di corruzione (art. 25), le qualifiche che assumono rilevanza a tal fine sono quelle di “pubblico ufficiale” e di “incaricato di pubblico servizio”.

Ai sensi dell'art. 357, comma 1 del codice penale, è considerato **pubblico ufficiale** “agli effetti della legge penale”, colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa; in particolare è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

In altre parole è definita pubblica, la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato. Il secondo comma dell'art. 357, codice penale, elenca alcuni dei principali criteri di massima per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”.

Vengono, quindi, pacificamente definite come “funzioni pubbliche” quelle attività amministrative che rispettivamente e alternativamente costituiscono esercizio di: a) poteri deliberativi; b) poteri autoritativi; c) poteri certificativi. Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una “pubblica funzione amministrativa”.

Ai sensi dell'art. 358 del codice penale, “sono **incaricati di un pubblico servizio** coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di

quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"⁹.

Nell'ordinamento italiano la qualità di soggetto pubblico (pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio) può essere estesa anche nei confronti di soggetti privati e, quindi, tale qualifica può essere attribuita ad esponenti di realtà societarie a carattere privato, investite dello svolgimento di pubblici servizi o di pubbliche funzioni, nei limiti e in relazione alle attività aziendali riconducibili all'assolvimento di tali compiti. A tale riguardo ciò che rileva è infatti l'attività svolta in concreto e non la natura giuridica pubblica e privata svolta dal soggetto. Ne consegue che l'ordinamento italiano accoglie una nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio di tipo "oggettivo", che comporta la necessità di una valutazione "caso per caso" delle singole funzioni ed attività svolte sia per determinare la qualificazione del soggetto interessato (pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o semplice privato) sia, di conseguenza, per stabilire la natura delle azioni realizzate dal medesimo. Da ciò discende che possono coesistere in capo a un medesimo soggetto, almeno a fini penalistici, qualifiche soggettive diverse.

L'elemento discriminante per individuare se un soggetto rivesta o meno la qualità di incaricato di un pubblico servizio è rappresentato non dalla natura giuridica dell'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

I caratteri peculiari della figura dell'incaricato di un pubblico servizio possono essere, quindi, così sintetizzati:

- Incaricati di Pubblico Servizio sono tutti coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
- Pubblico Servizio è un'attività:
 - disciplinata da norme di diritto pubblico;
 - caratterizzata dalla mancanza di poteri deliberativi, autorizzativi e certificativi (tipici della Pubblica funzione amministrativa);
 - mirata alla cura di interessi pubblici o al soddisfacimento di bisogni di interesse generale;
- non può mai costituire pubblico servizio lo svolgimento di semplici mansioni di ordine né la prestazione di opera meramente materiale.

I Destinatari del Modello devono prestare la massima attenzione nei rapporti, di qualsiasi tipo ed a qualsiasi livello, con i soggetti sopra elencati ed i loro dirigenti, dipendenti e collaboratori.

⁹ Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – così come la pubblica funzione – da norme di diritto pubblico, ma senza i poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

2 I delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione secondo le fattispecie contemplate dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a Villa Donatello.

2.1 Malversazione a danno dello Stato

Il delitto in oggetto è previsto da:

- Art. 316-*bis*, cod. pen. – Malversazione a danno dello Stato.

Fattispecie

Il delitto in questione si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi, da parte dello Stato italiano, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi o le attività cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Scopo della norma è quello di reprimere le frodi successive all'ottenimento di prestazioni pubbliche aventi un interesse generale, il quale risulterebbe eluso qualora non venisse rispettato il vincolo di destinazione, trattandosi di sovvenzioni, contributi o finanziamenti conferiti a condizioni vantaggiose rispetto alle ordinarie condizioni di mercato.

Esemplificazioni di condotte illecite

- utilizzo di finanziamenti o erogazioni pubbliche per la formazione del personale a scopi diversi rispetto a quelli per i quali erano destinati.

2.2 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Il delitto in oggetto è previsto da:

- art. 316-*ter*, cod. pen. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Fattispecie

La condotta penalmente sanzionata si configura nei casi in cui un soggetto – mediante l'utilizzo di dichiarazioni (scritte o orali) o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – consegua per sé o per altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dall'Unione Europea.

Tale ipotesi di delitto costituisce un'ipotesi residuale rispetto alla più ampia fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-*bis*, cod. pen.: si tratterà di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato tutte le volte che la condotta illecita venga posta in essere con le specifiche modalità previste dalla norma; si ricadrà, invece, nell'ipotesi di truffa aggravata (fattispecie più generale e più grave) qualora gli strumenti ingannevoli impiegati per ottenere le erogazioni pubbliche siano diversi da quelli considerati nell'art. 316-*ter*, cod. pen., e riconducibili alla nozione di "artifici o raggiri" richiamata dall'art. 640-*bis*, cod. pen.

La fattispecie in esame si configura come ipotesi residuale anche nei confronti del reato di truffa in danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen.) rispetto al quale l'elemento specializzante è dato

non più dal tipo di artificio o raggiero, bensì dal tipo di profitto conseguito ai danni dell'Ente pubblico ingannato. Profitto che nella fattispecie più generale testé richiamata non consiste nell'ottenimento di un'erogazione ma in un generico profitto di qualsiasi altra natura.

Esemplificazioni di condotte illecite

- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato attraverso la rappresentazione di requisiti falsi per accedere al finanziamento di corsi di formazione.

2.3 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico e frode informatica

I reati in oggetto sono previsti da:

- art. 640, comma 2, n.1, cod. pen. – Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico
- art. 640-bis, cod. pen. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- art. 640-ter, cod. pen. – Frode informatica

Fattispecie

- L'ipotesi di reato di **truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico** si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto per l'Ente, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico). La condotta incriminata consiste nel ricorrere ad artifici o raggiri, compreso il silenzio su circostanze che devono essere rese note, tali da indurre in errore chiunque e arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico), ottenendo indebitamente un profitto, per sé o per altri. La truffa si configura come un reato istantaneo e di danno, che si esplicita con l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'autore e la definitiva perdita di esso da parte del soggetto passivo. In questo modo, potendo il profitto e il danno verificarsi in due momenti diversi, il reato di truffa si perfeziona non con l'azione tesa al profitto ma con la realizzazione del danno medesimo. Quest'ultimo, poi, deve avere contenuto patrimoniale, cioè concretizzarsi in un detrimento del patrimonio del soggetto coinvolto passivamente, a differenza del profitto, che può consistere anche nel soddisfacimento di un qualsiasi interesse, sia pure soltanto psicologico o morale.
- L'ipotesi di reato di **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** si configura nel conseguimento per sé o per altri di contributi o finanziamenti, mediante presentazioni di documenti o dichiarazioni false. La dottrina e la giurisprudenza hanno discusso a lungo sulla natura di tale fattispecie: se si trattasse cioè di una circostanza aggravante della truffa (art. 640 c.p.) o una fattispecie autonoma di reato. A seguito della sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza 10 luglio 2002 n. 26351, è stata definitivamente affermata la sua natura di circostanza aggravante.
- L'ipotesi di reato di **frode informatica** si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottiene un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

Esemplificazioni di condotte illecite

- dichiarazioni false a un funzionario pubblico con lo scopo di ottenere un illecito vantaggio;
- truffa in danno dello Stato attraverso artifici o raggiri volti ad ottenere indebiti finanziamenti per corsi di formazione.

2.4 Corruzione – Induzione indebita a dare o promettere utilità – Istigazione alla corruzione – Corruzione Internazionale

I delitti in oggetto sono previsti da:

- art. 318, cod. pen. – Corruzione per l’esercizio della funzione;
- art. 319, cod. pen. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio;
- art. 319-*quater*, cod. pen. – Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- art. 320, cod. pen. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- art. 322, cod. pen. – Istigazione alla corruzione;
- art. 322-*bis*, cod. pen. – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di Stati esteri.

Fattispecie

- La fattispecie **di reato di corruzione per l’esercizio della funzione**, configura “una violazione del principio di correttezza e di imparzialità cui dovrebbe conformarsi l’attività della Pubblica Amministrazione”. Viene punito il cosiddetto assoggettamento della funzione pubblica ad interessi privati; tale assoggettamento non necessariamente richiede il compimento di un atto d’ufficio, essendo sufficiente anche un mero comportamento del pubblico ufficiale determinato dalla dazione illecita del privato. Il delitto di corruzione in esame può essere commesso anche con la sola accettazione della promessa di ricevere denaro o altra utilità, senza che a questa promessa si accompagni la dazione materiale.
- Il reato di **corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio** si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale italiano o estero riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio, determinando un vantaggio in favore dell’offerente. L’attività del pubblico ufficiale dovrà estrinsecarsi in un atto contrario ai suoi doveri. In ogni caso si tratta di un atto contrario ai principi di buon andamento e imparzialità dell’Amministrazione Pubblica.
- La fattispecie di reato di **induzione indebita a dare o promettere denaro e altra utilità** si realizza nel caso in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Trattasi di fattispecie estrapolata da quella di concussione (art. 317 cod. pen.) che viene integrata nelle ipotesi in cui l’abuso del pubblico funzionario non integri una costrizione del soggetto privato. E’ ipotizzabile che esponenti dell’Ente possano essere indotti, in seguito ad abuso della qualità da parte di un pubblico ufficiale, a dare denaro o altra utilità per evitare un atto d’ufficio dello stesso (si pensi ai rapporti con un’Autorità di Vigilanza). Tuttavia, come è evidente, quest’ultima ipotesi è contigua alla corruzione: la condotta del soggetto privato consiste nella dazione o promessa di utilità ad un funzionario pubblico. Nella corruzione tale condotta si fonda su un vero e proprio accordo paritario con il pubblico funzionario; nell’induzione, invece, deriva da un abuso, ancorché non integrante una vera e propria concussione, da parte del pubblico funzionario.
- La fattispecie di reato di **istigazione alla corruzione** rappresenta una “forma anticipata” del reato di corruzione. In particolare, il reato di istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni, in quanto il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio rifiuti l’offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio. Lo stesso dicasi per i casi in cui sia il soggetto privato a rifiutare la richiesta di dazione da parte del pubblico funzionario.
- La fattispecie di reato di **peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri** si realizza allorché i reati sopra indicati (ad eccezione del reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di

ufficio) vengano commessi con la partecipazione di pubblici ufficiali di Stati esteri o di organi dell'Unione europea o di membri della Corte penale internazionale.

Esemplificazioni di condotte illecite

- pagamento di una fattura superiore al dovuto al fornitore che la utilizza come provvista utile per l'attività corruttiva di un pubblico ufficiale;
- acquisto di beni, servizi o consulenza da società fornitrici segnalate dal funzionario pubblico per indurlo a violare i suoi doveri d'ufficio o per retribuirlo in relazione ad una violazione già avvenuta;
- riconoscimento di un indennizzo non dovuto a seguito di un reclamo infondato ad un pubblico funzionario a scopo corruttivo;
- assunzione di una risorsa segnalata da un funzionario pubblico per indurlo a violare i suoi doveri d'ufficio o per retribuirlo in relazione ad una violazione già avvenuta;
- promozione o riconoscimento retributivo per una risorsa segnalata da un funzionario pubblico per indurlo a violare i suoi doveri d'ufficio o per retribuirlo in relazione ad una violazione già avvenuta;
- affidamento di un incarico ad un consulente esterno segnalato da un funzionario pubblico per indurlo a violare i suoi doveri d'ufficio o per retribuirlo in relazione ad una violazione già avvenuta;
- dazione o promessa di utilità ad un funzionario pubblico, per indurlo a violare i suoi doveri d'ufficio o per retribuirlo in relazione ad una violazione già avvenuta, ad esempio in sede di rinnovo dell'autorizzazione;
- affidamento di un incarico di ristrutturazione ad azienda segnalata da un pubblico ufficiale, a scopo corruttivo;
- dazione o promessa di utilità ad un funzionario pubblico, per indurlo a violare i suoi doveri d'ufficio o per retribuirlo in relazione ad una violazione già avvenuta;
- effettuazione di analisi o somministrazione di cure a titolo gratuito o di favore ad un funzionario pubblico a scopo corruttivo;
- vendita di un bene mobile ad un prezzo inferiore al valore di mercato a un funzionario pubblico, per indurlo a violare i suoi doveri d'ufficio o per retribuirlo in relazione ad una violazione già avvenuta.

2.5 Corruzione in atti giudiziari

I reati in oggetto sono previsti da:

- art. 319-ter, cod. pen. – Corruzione in atti giudiziari

Fattispecie

Tale ipotesi di reato si configura tra l'altro nel caso in cui un soggetto sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (ad esempio: un magistrato, un cancelliere o altro funzionario). Si ritiene di sottolineare che il reato in esame non costituisce una circostanza aggravante di quelli previsti dagli artt. 318 e 319, cod. pen., ma costituisce una fattispecie autonoma, in quanto scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziaria sia svolta imparzialmente. A questo proposito si ricorda come la qualità di "parte" in un processo penale sia da riconoscere non solo all'imputato ma anche all'indagato e a chi dovrebbe rivestire tale qualità. La norma, inoltre, non distingue come possibili autori del reato fra pubblici ufficiali di diversa specie.

Tale fattispecie non ricorre soltanto in relazione all'esercizio delle funzioni giudiziarie cui è subordinata e allo *status* di colui che le esercita, ma ha una portata più ampia. Infatti, come precisato dalla Corte di Cassazione, costituisce "atto giudiziario" qualsiasi atto funzionale a un procedimento giudiziario indipendentemente dalla qualifica soggettiva di chi lo realizza (cfr. Cass. Sezioni Unite, Sentenza n. 15208 del 25/02/2010, con riferimento alla testimonianza resa in un processo penale).

Esemplificazioni di condotte illecite

- pagamento di parcelle superiori al dovuto al legale esterno nell'ambito di un contenzioso, al fine di creare una provvista utile per un'attività corruttiva nell'ambito del procedimento giudiziario.

3 Attività sensibili nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione

Le aree di attività della Società più specificatamente a rischio riguardo le fattispecie di reati contro la Pubblica Amministrazione di cui trattasi sono le seguenti.

DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE					
Macroprocessi	Malversazione a danno dello Stato	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	Induzione indebita e corruzione di funzionari pubblici	Corruzione in atti giudiziari	Truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico
Gestione finanziaria			✓		
Acquisti			✓		
Gestione adempimenti			✓		
Gestione adempimenti fiscali					✓
Gestione risorse umane	✓	✓	✓		✓
Gestione sicurezza			✓		
Gestione immobiliare			✓		
Legale e societario			✓	✓	
Erogazione servizi sanitari			✓		✓
Comunicazione			✓		
Logistica			✓		
Vendita			✓		

4 I presidi e gli strumenti di controllo

4.1 Premessa

Alla luce della circostanza che le attività sensibili elencate nella presente Parte Speciale sono in tutto od in parte svolte dall'*outsourcer* in forza di appositi accordi contrattuali, come indicato nel capitolo 3.8 della Parte Generale, si premette che tali soggetti sono tenuti, nello svolgimento delle suddette attività, al rigoroso rispetto di quanto previsto nel presente capitolo, a pena della risoluzione del rapporto.

Nell'espletamento di tutte le operazioni che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione, come definita precedentemente, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli organi sociali, i dipendenti e i collaboratori di Villa Donatello devono conoscere e rispettare:

- le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nel Codice Etico e nella Carta dei Valori del Gruppo Unipol;
- le procedure aziendali e di Gruppo, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa del Gruppo;
- in generale, la normativa italiana e straniera, anche regolamentare, applicabile, con particolare riguardo alla regolamentazione per il contrasto della corruzione vigente presso la Pubblica Amministrazione (Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Codice di comportamento del pubblico dipendente).

4.2 Principi di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano agli organi sociali e ai dipendenti in via diretta ed ai collaboratori in forza di apposite clausole contrattuali.

I Responsabili delle funzioni in contatto con la Pubblica Amministrazione devono:

- provvedere almeno annualmente a formare i propri collaboratori, fornendo direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, trasferendo conoscenza della normativa e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato;
- prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità dei flussi informativi verso la Pubblica Amministrazione.

Gli incarichi, conferiti a soggetti esterni, di rappresentare Villa Donatello nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere assegnati in modo formale.

Nei contratti con i collaboratori è contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si afferma:

- di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società;
- di non essere stati condannati con sentenza anche non definitiva, per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di impegnarsi al rispetto dei principi del D. Lgs. 231/2001.

I Destinatari che siano membri di organi elettivi di Pubbliche Amministrazioni ovvero che collaborino, anche in veste di dipendenti, con le Pubbliche Amministrazioni, si astengono dal compiere atti nei quali essi siano portatori di interessi in potenziale conflitto con quelli della Società.

Di seguito sono dettagliati i principi di comportamento specifici per prevenire il compimento di ciascuna tipologia di Reato.

4.2.1 Malversazione a danno dello Stato

E' fatto divieto ai Destinatari di destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti.

4.2.2 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

E' fatto divieto ai Destinatari di:

- esibire alla Pubblica Amministrazione documenti/dati falsi o alterati;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione.

4.2.3 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico

E' fatto divieto ai Destinatari di tenere condotte ingannevoli che possano indurre la Pubblica Amministrazione in errore, anche nella gestione dell'attività volta all'ottenimento/rinnovo di autorizzazioni.

4.2.4 Corruzione – Induzione indebita a dare o promettere utilità – Istigazione alla corruzione – Corruzione Internazionale

E' fatto divieto ai Destinatari di:

- chiedere o indurre i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore;
- promettere o effettuare erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- promettere o concedere omaggi/regalie non di modico valore;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti;
- promettere o accordare somme di denaro, doni, prestazioni gratuite o vantaggi di qualsiasi natura a pubblici ufficiali o persone incaricate di pubblico servizio al fine di favorire interessi della Società.

4.2.5 Corruzione in atti giudiziari

E' fatto divieto ai Destinatari di:

- effettuare pagamenti di parcelle maggiorate ai legali o ad altri soggetti coinvolti in processi di rappresentanza legale della Società al fine di costituire fondi per comportamenti corruttivi;
- adottare comportamenti contrari alle leggi, al Codice Etico e alla Carta dei Valori del Gruppo Unipol, in tutte le fasi del procedimento anche a mezzo di professionisti esterni e soggetti terzi per favorire indebitamente gli interessi della Società.

4.3 Principi di controllo

4.3.1 Malversazione a danno dello Stato e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di richiesta e gestione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente Modello, le procedure aziendali e di Gruppo predisposte.

In particolare la richiesta di contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici deve avvenire in conformità ad apposite procedure formalizzate ed appositi controlli.

Il sistema di controllo a presidio si basa sui seguenti fattori:

– Ruoli e responsabilità definiti:

- tutti i soggetti che intervengono a qualsiasi titolo nella gestione delle richieste di concessione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti che abbiano carattere pubblico devono essere individuati ed autorizzati dal Responsabile della struttura di riferimento tramite delega interna, da conservare a cura della struttura medesima;
- le richieste di contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici sono sottoscritte dal Responsabile della struttura competente specificamente e formalmente facoltizzato in virtù del vigente sistema dei poteri e delle deleghe;
- in caso di ricorso a professionisti esterni, il processo di attribuzione dell'incarico avviene secondo le modalità previste dalle procedure aziendali, in ogni caso prevedendo l'acquisizione di una pluralità di offerte e la scelta mediante criteri oggettivi e codificati.

– Segregazione delle funzioni:

- la struttura competente attribuisce a ciascun ufficio le attività operative e di controllo, al fine di garantire la contrapposizione dei ruoli tra i soggetti che gestiscono le fasi istruttorie e realizzative e i soggetti deputati alle attività di verifica.

– Attività di controllo:

- la struttura competente è responsabile della verifica della coerenza dei contenuti del progetto rispetto a quanto disposto dalle direttive del bando di finanziamento;
- la struttura competente è altresì responsabile dei controlli sulla regolarità formale e sostanziale della documentazione da consegnare per l'accesso al bando di finanziamento;
- sono inoltre predisposti, a cura della struttura competente, accertamenti periodici derivanti da specifici obblighi di controllo e monitoraggio previsti dal bando. In particolare, per quanto riguarda la formazione finanziata:
 - tenuta del registro delle presenze durante l'erogazione dei progetti formativi;
 - predisposizione di idonea documentazione finalizzata alla tracciabilità e rendicontazione dei finanziamenti ricevuti per progetti di investimento o ristrutturazione;
 - raccolta e verifica della documentazione degli oneri aziendali dei dipendenti;
 - raccolta a verifica delle parcelle/fatture relative ai costi sostenuti per l'iniziativa;
 - verifica sulla puntuale e corretta contabilizzazione degli introiti.

– Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:

- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta, ivi inclusa quella trasmessa all'ente finanziatore, anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli

adempimenti svolti nell'ambito delle attività di richiesta di contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici.

4.3.2 Corruzione di funzionari pubblici e truffa in danno dello Stato

Le strutture della Società e i collaboratori, a qualsiasi titolo coinvolti in attività che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente Modello nonché le procedure aziendali e di Gruppo predisposte.

Il sistema di controllo atto a prevenire i reati di corruzione e truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si basa sui seguenti fattori:

– Ruoli e responsabilità definiti:

- gli atti che impegnano contrattualmente la Società nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere sottoscritti soltanto dai soggetti appositamente incaricati;
- la gestione dei rapporti con i funzionari pubblici in caso di accertamenti/sopralluoghi è attribuita al Responsabile della struttura competente e/o ai soggetti da quest'ultimo appositamente individuati;
- al fine di evitare la generazione di fondi da utilizzare per azioni corruttive, il processo degli acquisti avviene secondo apposita procedura aziendale formalizzata, che prevede che l'approvazione della richiesta di acquisto, la scelta dei fornitori, il perfezionamento del contratto, l'emissione dell'ordine e l'autorizzazione al pagamento spettino esclusivamente ai soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere;
- la scelta dei fornitori di beni e servizi e dei professionisti avviene tra i nominativi selezionati in base a criteri individuati nell'ambito della normativa interna, fatte salve esigenze/forniture occasionali che devono essere adeguatamente motivate;
- il pagamento delle fatture è effettuato da una specifica struttura aziendale dedicata;
- il processo di selezione e assunzione del personale è sottoposto al controllo delle competenti Funzioni di Gruppo che valutano la coerenza con i piani interni e le politiche del personale del Gruppo;
- il processo di selezione dei professionisti esterni è accentrato in capo alle strutture competenti che provvedono alla gestione di appositi albi;
- sono definiti diversi profili di utenza per l'accesso a procedure informatiche ai quali corrispondono specifiche abilitazioni in ragione delle funzioni attribuite.

– Segregazione dei compiti:

- è compito del Responsabile della struttura competente, dopo aver accertato l'oggetto dell'ispezione/perquisizione, individuare le risorse deputate a gestire i rapporti con i funzionari pubblici durante la loro permanenza presso la Società.

– Attività di controllo:

- la normativa interna di riferimento identifica i controlli che devono essere svolti dalle strutture competenti in merito a:
 - verifica dei limiti di spesa e di pertinenza della stessa;
 - monitoraggio degli incarichi affidati a professionisti/consulenti e del relativo corrispettivo;

- in fase di selezione del personale, i candidati compilano un'apposita modulistica per garantire la raccolta omogenea delle informazioni. Tale modulistica prevede in particolare l'autocertificazione di eventuali legami con esponenti della Pubblica Amministrazione, la cui sussistenza prevede la conduzione di ulteriori valutazioni e approfondimenti;
 - per ciascuna struttura interessata allo svolgimento delle attività di natura contabile/amministrativa sono definiti specifici controlli di linea in riferimento ad apposite procedure interne. I controlli sono volti ad assicurare la verifica della regolarità delle operazioni nonché della completezza, della correttezza e tempestività delle scritture contabili.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
- la struttura competente si occupa di documentare le attività svolte in occasione di un'ispezione, da cui devono risultare i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti nonché una relazione di sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;
 - la struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito della gestione del processo di acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento alla fase di individuazione del fornitore/professionista, in termini di motivazione della scelta e pertinenza/congruità della spesa;
 - la struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza, prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente al processo di selezione e assunzione del personale e di selezione dei fiduciari.

4.3.3 Corruzione in atti giudiziari

Il sistema di controllo atto a prevenire il reato di corruzione in atti giudiziari si basa sui seguenti fattori:

- Ruoli e responsabilità definiti:
 - la gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi prevede l'accentramento delle responsabilità di indirizzo e/o gestione e monitoraggio in capo a diverse strutture della Società o della controllante, a seconda che si tratti di profili giuridici di natura amministrativa, civile, penale, fiscale, giuslavorista e previdenziale. Nell'ambito di ciascuna fase del processo:
 - il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce la chiara attribuzione dei poteri relativi alla definizione delle transazioni, nonché le facoltà di autonomia per la gestione del contenzioso;
 - il conferimento degli incarichi a legali esterni avviene nell'ambito dell'albo predisposto. Eventuali incarichi a legali esterni diversi da quelli individuati nell'albo devono essere adeguatamente motivati e autorizzati dal Responsabile della struttura competente;
 - la struttura competente effettua un costante monitoraggio degli sviluppi processuali per poter prontamente valutare opportunità transattive che dovessero profilarsi all'esito dell'attività istruttoria o in corso di causa.
- Attività di controllo:

- le strutture competenti provvedono periodicamente alla rilevazione e monitoraggio delle vertenze pendenti e alla verifica della regolarità, completezza e correttezza di tutti gli adempimenti connessi a vertenze e transazioni;
 - le strutture competenti verificano la corrispondenza tra la prestazione effettuata e gli onorari richiesti dai legali esterni e accertano la coerenza tra le tariffe applicate e quelle definite in sede di convenzione o nel contratto.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
- ciascuna fase rilevante del contenzioso deve risultare da apposita documentazione scritta;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la struttura competente è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza, anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività di gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi.

Parte speciale 2

Reati societari

PARTE SPECIALE 2

1 Funzione della Parte Speciale Seconda

La Parte Speciale seconda si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, ed in particolare dai soggetti coinvolti nelle attività sensibili rispetto ai reati societari.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i suddetti soggetti adottino le presenti regole di condotta al fine di prevenire la commissione di tali reati.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2 I reati societari

Il presente paragrafo si riferisce ai reati societari, secondo le fattispecie contemplate dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a Villa Donatello.

2.1 Falsità in comunicazioni e relazioni

I reati in oggetto sono previsti da:

- art. 2621, cod. civ. – False comunicazioni sociali;
- art. 2622, cod. civ. – False comunicazioni sociali delle società quotate.

Fattispecie

La L. 69/2015 ha riformulato i previgenti articoli 2621 e 2622 del codice civile che oggi riguardano, il primo, le "False comunicazioni sociali" ed il secondo le "False comunicazioni sociali delle società quotate".

Le due disposizioni sono sostanzialmente speculari nella formulazione della fattispecie criminosa, ma l'articolo 2622 c.c. punisce con pene più gravi le false comunicazioni sociali afferenti le società quotate e le altre società ad esse equiparate.

Il bene giuridico tutelato dalle norme è quello della trasparenza, completezza e correttezza dell'informazione societaria.

La fattispecie criminosa prevede la reclusione per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge:

- espongono consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero
- omettono fatti materiali rilevanti

la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene.

Sono state inoltre eliminate le soglie di punibilità previste nei previgenti artt 2621 e 2622 c.c.: l'attuale testo prevede soltanto che il falso, per essere punibile, deve essere "concretamente idoneo ad indurre altri in errore".

La precisazione del requisito dell'idoneità ingannatoria evidenzia la natura di reato di pericolo concreto della fattispecie, privando quindi di rilevanza penale le condotte che non si traducono in una effettiva offesa del bene giuridico tutelato.

E' da segnalare come nella nuova formulazione della fattispecie non viene più testualmente riproposto riguardo all'esposizione di "fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero"- l'inciso "ancorché oggetto di valutazione": tale omissione sembra implicare la volontà del Legislatore di non attribuire rilevanza penale alle attività di mera valutazione estimativa.

Tale conclusione è stata tuttavia smentita dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. Pen. SS.UU., ud. 31 marzo 2016) la quale si è così espressa sul c.d. falso valutativo:

«Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di "valutazione" se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni».

Esemplificazioni di condotte illecite

- attestazione di una situazione economico-patrimoniale non veritiera attraverso alterazione della contabilità;
- attestazione di una situazione economico-patrimoniale non veritiera attraverso alterazione del bilancio;
- attestazione di una situazione economico-patrimoniale non veritiera, attraverso alterazione del valore delle imposte;
- attestazione di una situazione economico-patrimoniale non veritiera attraverso alterazione di applicativi informatici;
- attestazione di una situazione economico-patrimoniale non veritiera, attraverso alterazione dell'accantonamento relativi ai costi del personale;
- attestazione di una situazione economico-patrimoniale non veritiera, attraverso alterazione degli accantonamenti per contenzioso del personale;
- attestazione di una situazione economico-patrimoniale non veritiera, attraverso alterazione degli accantonamenti per contenzioso;
- attestazione di una situazione economico-patrimoniale non veritiera, attraverso alterazione dei lavori di manutenzione degli immobili;
- attestazione di una situazione economico-patrimoniale non veritiera.

2.2 Tutela penale del capitale sociale

I reati in oggetto sono previsti da:

- art. 2626, cod. civ. – Indebita restituzione dei conferimenti;
- art. 2627, cod. civ. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- art. 2628, cod. civ. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
- art. 2629, cod. civ. – Operazioni in pregiudizio dei creditori;
- art. 2632, cod. civ. – Formazione fittizia del capitale.

Fattispecie

- La fattispecie di reato di **indebita restituzione dei conferimenti** si configura nel caso in cui gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberino dagli obblighi di eseguirli. La norma mira a colpire tutti i comportamenti finalizzati a diminuire la garanzia patrimoniale dei creditori, quali, ad esempio, il rendere false dichiarazioni, anche contabili, circa l'avvenuto conferimento da parte di soci che, in realtà, non vi hanno mai proceduto. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori che effettuano l'indebita restituzione, ledendo così il diritto dei creditori di far affidamento sull'integrità ed effettività del capitale sociale, vale a dire sul valore complessivo dei conferimenti iniziali o di quelli successivi dei soci.
- La fattispecie di reato di **illegale ripartizione degli utili e delle riserve** si configura nel caso in cui gli amministratori ripartiscano utili o acconti di utili, in relazione a utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Anche in questo caso, come per il precedente articolo,

l'oggetto giuridico tutelato è da ravvisarsi nell'integrità del capitale sociale e delle riserve legali e statutarie. Soggetti attivi sono gli amministratori che tengono la condotta vietata.

- La fattispecie di reato di **illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** si configura nel caso in cui gli amministratori acquistino o sottoscrivano azioni o quote della società o della controllante cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. La fattispecie in oggetto richiede che le condotte cagionino un danno al bene giuridico tutelato, vale a dire, all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.
- La fattispecie di reato di **operazioni in pregiudizio dei creditori** si configura nel caso in cui gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela di creditori, effettuino riduzioni del capitale sociale o fusioni con un'altra società o scissioni, cagionando un danno ai creditori. Si tratta, quindi, di un reato di danno la cui *ratio* incriminatrice può individuarsi nella funzione di garanzia del capitale sociale nei confronti dei creditori.
- La fattispecie di reato di **formazione fittizia del capitale** si configura nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formino o aumentino fittiziamente il capitale della società, mediante attribuzioni di azioni o quote sociali per somme inferiori al loro valore nominale.

Esemplificazioni di condotte illecite

- stipula di contratti fittizi con un socio/amministratore allo scopo di distribuire gli utili;
- acquisto o sottoscrizione di azioni della Società o della sua controllante al di fuori dei casi contemplati dagli articoli 2357 e 2359-*bis* del cod. civ., causando una lesione all'integrità del patrimonio sociale.

2.3 Tutela penale del funzionamento della società

I reati in oggetto sono previsti da:

- art. 2625, cod. civ. – Impedito controllo.
- art. 2629-*bis*, cod. civ. – Omessa comunicazione del conflitto d'interessi;
- art. 2636, cod. civ. – Illecita influenza sull'assemblea.

Fattispecie

- La fattispecie di reato di **impedito controllo** si configura nel caso in cui gli amministratori impediscano od ostacolino, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.
- La fattispecie di reato di **omessa comunicazione del conflitto d'interessi** si configura nel caso in cui l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ovvero di una banca o di altro soggetto sottoposto a vigilanza a norma del TUB o del TUF, o di un soggetto operante nel settore assicurativo, ometta di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società.
- La fattispecie di reato di **illecita influenza sull'assemblea** si configura nel caso in cui, con atti simulati o con frode, si determini la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Il bene tutelato sembra potersi identificare nell'interesse di ciascun socio a non essere vincolato da delibere adottate, senza il suo consenso, in violazione della legge o dell'atto costitutivo. Infatti, per la commissione del reato si richiede un concreto risultato lesivo –

l'illecita determinazione della maggioranza – strumentale al conseguimento della finalità espressa dal dolo specifico.

Esemplificazioni di condotte illecite

- rilascio in produzione di software per alterare le basi dati dei sistemi aziendali, con l'intento di falsare le informazioni tecniche e/o contabili al fine di ostacolare le attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali;
- omissioni o falsità nella consegna di documentazione relativa a procure o ad atti societari.

2.4 Tutela penale delle funzioni di vigilanza

I reati in oggetto sono previsti da:

- art. 2638, cod. civ. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Fattispecie

La fattispecie di reato di **ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** si configura in caso di:

- comunicazione all'Autorità di Vigilanza di fatti non rispondenti al vero rispetto alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società ovvero mediante fraudolento occultamento di tali situazioni;
- tenuta di qualsiasi comportamento, anche omissivo, che sia intenzionalmente diretto a ostacolare le funzioni delle Autorità di Vigilanza.

Esemplificazioni di condotte illecite

- elaborazione di fatti materiali non rispondenti al vero relativamente a dati contabili societari inerenti alla situazione economico, patrimoniale o finanziaria, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza;
- comunicazione alle Autorità pubbliche di Vigilanza, di fatti materiali non rispondenti al vero o omessa comunicazione, relativamente a dati contabili societari inerenti alla situazione economico, patrimoniale o finanziaria, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

2.5 Corruzione tra privati

I reati in oggetto sono previsti da:

- art. 2635, cod. civ. – Corruzione tra privati.
- art. 2635 bis, cod. civ. – Istigazione alla corruzione tra privati.

Fattispecie

- La fattispecie di reato di **corruzione tra privati** si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di una società o altro ente privato, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, un compenso che non è loro dovuto, o ne accettano la promessa, per compiere o omettere un atto in violazione dei propri obblighi d'ufficio o di fedeltà. Sono soggetti alla medesima pena anche coloro che, nell'ambito organizzativo della società, esercitano funzioni direttive diverse da quelle attribuite ai soggetti sopra indicati.

- La fattispecie di reato di **Istigazione alla corruzione tra privati** si realizza nelle ipotesi in cui l'offerta corruttiva non sia accettata dall'esponente della società o ente privato e nell'ipotesi in cui la sollecitazione corruttiva dell'esponente medesimo non venga accolta dal soggetto terzo.

Esemplificazioni di condotte illecite

- acquisto di beni, servizi o consulenze ad un prezzo superiore a quello di mercato da un soggetto privato a scopo corruttivo;
- acquisto di beni, servizi o consulenze ad un prezzo inferiore a quello di mercato, previa corruzione di un esponente della società fornitrice;
- assunzione di una persona di vertice di azienda competitor in cambio della rivelazione di notizie riservate sul business del competitor;
- promozione o riconoscimento retributivo per una risorsa segnalata da un esponente di una società competitor, al fine di ottenere la rivelazione di notizie riservate sul business del competitor;
- affidamento di un incarico di consulenza a un professionista esterno segnalato da un soggetto privato a scopo corruttivo;
- corruzione di un soggetto privato al fine di effettuare un'operazione infragruppo o con parti correlate a condizioni non di mercato;
- corruzione di un soggetto privato attraverso la concessione di un contributo di sponsorizzazione;
- pagamento di una fattura superiore al dovuto al fornitore che la utilizza come provvista utile per l'attività corruttiva di un soggetto privato;
- affidamento di un incarico di ristrutturazione ad azienda segnalata da un soggetto privato, a scopo corruttivo;
- dazione o promessa di utilità ad un soggetto privato a scopo corruttivo;
- riconoscimento di un indennizzo non dovuto a seguito di un reclamo infondato ad un soggetto privato a scopo corruttivo;
- vendita di un bene mobile ad un prezzo inferiore al valore di mercato a un soggetto privato a scopo corruttivo;
- effettuazione di analisi o somministrazione di cure a titolo gratuito o di favore ad un soggetto privato a scopo corruttivo;
- locazione di un immobile ad un prezzo inferiore al valore di mercato a un soggetto privato, a scopo corruttivo.

3 Attività sensibili nell'ambito dei reati societari

Le aree di attività della Società più specificatamente a rischio riguardo le fattispecie dei reati societari di cui trattasi sono le seguenti.

Macroprocessi	Falsità in comunicazioni e relazioni	Tutela penale del capitale sociale	Tutela penale del funzionamento della società	Tutela penale delle funzioni di Vigilanza	Corruzione tra privati
Gestione finanziaria	✓				✓
Acquisti					✓
Gestione adempimenti					✓
Gestione adempimenti fiscali	✓				
Comunicazione					✓
Erogazione servizi sanitari					✓
Logistica					✓
Vendita					✓
Gestione sistemi informativi	✓		✓		
Gestione risorse umane	✓				✓
Legale e societario	✓	✓	✓	✓	✓
Gestione sicurezza					✓
Gestione immobiliare	✓				✓

4 I presidi e gli strumenti di controllo

4.1 Premessa

Alla luce della circostanza che le attività sensibili elencate nella presente Parte Speciale sono in tutto od in parte svolte dall'*outsourcer* in forza di appositi accordi contrattuali, come indicato nel capitolo 3.8 della Parte Generale, si premette che tali soggetti sono tenuti, nello svolgimento delle suddette attività, al rigoroso rispetto di quanto previsto nel presente capitolo, a pena della risoluzione del rapporto.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli organi sociali, i dipendenti e i collaboratori di Villa Donatello devono conoscere e rispettare:

- le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nel Codice Etico e nella Carta dei Valori del Gruppo Unipol;
- le procedure aziendali e di Gruppo, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa del Gruppo;
- in generale, la normativa italiana e straniera, anche regolamentare, applicabile.

4.2 Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non interponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

4.2.1 Falsità in comunicazioni e relazioni

In particolare è fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- illustrare i dati e le informazioni utilizzate in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività.

4.2.2 Tutela penale del funzionamento della società

In particolare è fatto divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo del Collegio Sindacale.

4.2.3 Tutela penale delle funzioni di vigilanza

In particolare è fatto divieto di:

- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificatamente richiesti dalle predette autorità;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione, da parte delle Autorità di Vigilanza (a titolo meramente indicativo: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

4.2.4 Corruzione tra privati

In particolare è fatto divieto di:

- offrire, promettere, dare, pagare, qualunque somma di denaro, altre utilità, vantaggi o qualunque cosa di valore ad Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, Sindaci e Liquidatori di società o altri enti privati o a soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, allo scopo di influenzare la commissione da parte di tali soggetti di atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio.

4.3 Principi di controllo

4.3.1 Falsità in comunicazioni e relazioni

I documenti che contengono comunicazioni ai soci relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società devono essere redatti in base alle specifiche procedure, prassi e logiche aziendali che:

- identificano con chiarezza e completezza le funzioni interessate nonché i dati e le notizie che le stesse devono fornire;
- identificano i criteri per le rilevazioni contabili dei fatti aziendali e per la valutazione delle singole poste;
- determinano le scadenze, gli argomenti oggetto di comunicazione e informativa, l'organizzazione dei relativi flussi e l'eventuale richiesta di rilascio di apposite attestazioni;
- prevedono la trasmissione dei dati ed informazioni alla struttura responsabile della raccolta attraverso un sistema che consenta la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.

Il processo di predisposizione dei documenti contenenti Comunicazioni sociali e Relazioni è governato secondo linee guida declinate da un'apposita Disposizione Interna di Gruppo in risposta alle sollecitazioni provenienti dalla Legge 262/2005 ed in particolare dall'art. 154-bis del T.U.F., che ha qualificato normativamente la figura del "Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari" (il "Dirigente Preposto") a cui è affidata la responsabilità di attestare la corrispondenza delle risultanze documentali, libri e scritture contabili con gli atti delle comunicazioni diffuse dalla Società al mercato e relativi all'informativa contabile anche infrannuale.

In tal senso, è stata costituita presso UnipolSai un'apposita funzione denominata "Controllo Informativa Contabile" a cui è assegnato il compito di supportare il Dirigente Preposto nell'espletamento dei propri compiti, nonché di coordinarsi con le altre funzioni del Gruppo al fine di ottemperare alle disposizioni normative.

In particolare, al Dirigente Preposto:

- sono conferiti gli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti dalla normativa;
- è affidata la gestione dei rischi di non conformità ai postulati di bilancio nell'ambito delle procedure amministrativo-contabili e dei relativi controlli-chiave;
- è affidato il compito di illustrare nel corso di appositi incontri, ai quali partecipa anche la Società di Revisione, l'esito delle attività di verifica effettuate in relazione al Bilancio consolidato e alla relazione finanziaria consolidata semestrale, nell'ambito di specifici incontri del Comitato Controllo e Rischi e del Collegio Sindacale.

In considerazione della circostanza che il bilancio di Villa Donatello è incluso nel perimetro di consolidamento di UnipolSai, rientra nei compiti del Dirigente Preposto costituito presso quest'ultima, avendone la facoltà, l'esame del sistema dei controlli e della corretta attribuzione delle partite contabili della Società, che rientra nel perimetro di osservazione del suddetto Dirigente.

Il sistema di controllo posto in essere si basa sui seguenti fattori:

- Ruoli e responsabilità definiti:
 - ogni singola struttura è responsabile dei processi che contribuiscono alla produzione delle voci contabili e/o delle attività valutative ad essa demandate e degli eventuali commenti in bilancio di propria competenza;
 - sono definiti diversi profili di utenza per l'accesso alle procedure informatiche ai quali corrispondono specifiche abilitazioni in ragione alle funzioni attribuite;
 - come anticipato è istituita una specifica struttura in *staff* al Dirigente Preposto la funzione Controllo Informativa Contabile, che:
 - definisce i controlli-chiave per ciascun processo sensibile;
 - verifica sistematicamente l'adeguatezza dei controlli predisposti;
 - effettua *test* periodici di verifica sulla corretta esecuzione di tali controlli;
 - identifica le criticità e i relativi piani di azione correttivi;
 - effettua il monitoraggio sull'avanzamento e sull'efficacia delle azioni correttive intraprese.
- Attività di controllo:
 - le attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società sono soggette a puntuali controlli di completezza e veridicità sia di sistema sia manuali, sia da parte delle strutture interne sia da parte delle strutture esterne incaricate (Sindaci e Revisori).
 - Si riportano di seguito i principali controlli svolti dalle singole strutture:
 - verifiche con cadenza periodica, dei saldi dei conti di contabilità generale, al fine di garantirne la quadratura con i rispettivi partitari;

- verifica, con periodicità prestabilita, di tutti i saldi dei conti lavorazione, transitori e similari, per assicurare che le strutture interessate che hanno alimentato la contabilità eseguano le necessarie scritture nei conti appropriati;
 - produzione, per le operazioni registrate in contabilità, di prima nota contabile, debitamente validata, e della relativa documentazione giustificativa;
 - controllo di merito in sede di accensione di nuovi conti ed aggiornamento del piano dei conti;
 - quadratura della versione definitiva del bilancio con i dati contabili.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
- il processo decisionale, con riferimento all'attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci, relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società è garantito dalla completa tracciabilità di ogni operazione contabile sia tramite sistema informatico sia tramite supporto cartaceo;
 - tutte le scritture di rettifica effettuate dalle singole strutture responsabili dei conti di propria competenza o dall'ufficio deputato alla gestione del bilancio, sono supportate da adeguata documentazione dalla quale sia possibile desumere i criteri adottati e, analiticamente, lo sviluppo dei relativi calcoli;
 - tutta la documentazione relativa ai controlli periodici effettuati viene archiviata presso ciascun ufficio coinvolto per le voci di bilancio di propria competenza.

4.3.2 Tutela penale del capitale sociale

Tutte le operazioni sul capitale sociale della Società e della controllante UnipolSai, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la sottoscrizione di azioni proprie o della società controllante, la riduzione del capitale sociale, le fusioni, le scissioni e le trasformazioni devono essere effettuate nel rispetto della normativa applicabile.

Con riferimento alla restituzione dei conferimenti occorre avere riguardo in particolare alle ipotesi di riduzione del capitale sociale, come disciplinata dagli articoli 2306, 2445 e 2482 cod. civ.

Con riferimento alla ripartizione degli utili, la legge precisa che possono essere divisi tra i soci solo gli utili risultanti dal bilancio di esercizio approvato dai soci e realmente conseguiti; tali utili devono essere effettivi ancorché non necessariamente liquidi.

Con riferimento all'acquisto e alla sottoscrizione di azioni proprie devono essere rispettati i limiti posti dal codice civile, agli articoli 2357 (per l'acquisto di azioni proprie da parte di società per azioni) e 2357-*quater* (per la sottoscrizione di azioni proprie) e dal T.U.F. all'art. 132.

Con riferimento all'acquisto di azioni della società controllante deve essere rispettata la disciplina di salvaguardia di cui agli articoli 2359-*bis* e 2359-*quater* cod. civ. e all'art. 132 del TUF

Specifiche disposizioni normative sono previste per le operazioni societarie e per la formazione e l'aumento del capitale sociale.

Quando le operazioni sul capitale sociale della Società e della controllante UnipolSai, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la sottoscrizione di azioni proprie o della società controllante, la riduzione del capitale sociale, le fusioni, le scissioni e le trasformazioni rientrano tra le operazioni classificate come operazioni con Parti Correlate a queste si applica la procedura adottata in ossequio alla disciplina introdotta dal Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche.

In ogni caso il sistema di controllo posto in essere da Villa Donatello si basa sui seguenti fattori:

- Ruoli e responsabilità definiti:

- ogni singola struttura è responsabile dei processi che contribuiscono alla produzione delle voci contabili e/o delle attività valutative ad essa demandate, di volta in volta per ogni singola operazione.
- Segregazione delle funzioni:
 - il processo di predisposizione dei documenti relativi alle suddette operazioni prevede il coinvolgimento di diverse strutture della Società, responsabili, in relazione alle specifiche competenze, delle diverse fasi del processo.
- Attività di controllo:
 - la Società attiva i controlli previsti di volta in volta dalla normativa vigente sia da parte delle strutture interne che da parte delle strutture esterne incaricate.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - il processo decisionale, con riferimento all'attività di predisposizione dei documenti, è garantito dalla completa tracciabilità di ogni operazione contabile sia tramite sistema informatico sia tramite supporto cartaceo;
 - tutta la documentazione relativa ai controlli periodici effettuati viene archiviata presso ciascun ufficio coinvolto per quanto di propria competenza.

4.3.3 Tutela penale del funzionamento della società

Le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, sono tenute alla massima diligenza, professionalità, trasparenza, collaborazione, disponibilità e al pieno rispetto del ruolo istituzionale degli stessi. In particolare il sistema di controllo a presidio si basa sui seguenti fattori:

- Ruoli e responsabilità definiti:
 - i rapporti con il Collegio Sindacale sono intrattenuti dal Responsabile della struttura di riferimento o dai soggetti dal medesimo appositamente incaricati.
- Attività di controllo:
 - ciascuna struttura competente è tenuta ad evadere tempestivamente le richieste di documentazione specifica avanzate dal Collegio Sindacale nell'espletamento delle proprie attività di verifica e controllo e valutazione dei processi amministrativo-contabili;
 - ciascuna struttura ha la responsabilità di raccogliere e predisporre le informazioni richieste e provvedere alla consegna delle stesse, mantenendo chiara evidenza della documentazione consegnata a risposta di specifiche richieste informative formalmente avanzate dal Collegio Sindacale.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - le attività di verifica e controllo del Collegio Sindacale sono sistematicamente verbalizzate;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica.

4.3.4 Tutela penale delle funzioni di vigilanza

Le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza, sono tenute alla massima diligenza, professionalità, trasparenza, collaborazione, disponibilità e al pieno rispetto del ruolo istituzionale degli stessi. In particolare il sistema di controllo a presidio si basa sui seguenti fattori:

- Ruoli e responsabilità definiti:
 - i rapporti con le Autorità di Vigilanza sono intrattenuti dal Responsabile della struttura di riferimento o da soggetti incaricati tramite delega interna, da conservare a cura della struttura medesima.
- Segregazione delle funzioni:
 - l'invio di comunicazioni straordinarie all'Autorità di Vigilanza è gestito in maniera accentrata dalla Funzione competente che definisce di volta in volta, successivamente alla ricezione della richiesta, l'impostazione e la modalità della risposta coordinando la predisposizione dei documenti richiesti con le Funzioni responsabili del contenuto del riscontro;
 - la Funzione competente accoglie le visite ispettive da parte delle Autorità di Vigilanza e procede così come descritto nella Parte Speciale 1 del presente Modello.
- Attività di controllo:
 - la struttura responsabile della trasmissione delle informazioni alle Autorità di Vigilanza, effettua controlli di completezza ed accuratezza sul contenuto delle informazioni da inviare relativamente alle comunicazioni straordinarie.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - dopo l'inoltro all'Autorità, copia di ogni lettera/nota di accompagnamento (indipendentemente dalla modalità di trasmissione utilizzata) munita della firma dell'organo competente, copia della documentazione comprovante l'avvenuta spedizione, nonché copia degli allegati dovranno essere inviate alla funzione aziendale competente;
 - ogni comunicazione nei confronti delle Autorità avente ad oggetto notizie e/o informazioni rilevanti sull'operatività della Società è documentata ed archiviata presso la struttura di competenza;
 - ad ogni visita ispettiva da parte di Funzionari rappresentanti delle Autorità di Vigilanza il Responsabile della struttura preposta procede così come descritto nella Parte Speciale 1 del presente Modello.

4.3.5 Corruzione tra privati

Le strutture della Società e i collaboratori, a qualsiasi titolo coinvolti in attività che comportano rapporti con Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, Sindaci e Liquidatori di società o enti privati (siano esse clienti, potenziali clienti o fornitori), con soggetti che esercitano funzioni direttive diverse da quelle attribuite ai soggetti testé elencati o con soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente Modello nonché le procedure aziendali e di Gruppo predisposte.

Il sistema di controllo atto a prevenire i reati di corruzione tra privati, si basa sui seguenti elementi:

- Ruoli e responsabilità definiti:
 - al fine di evitare la generazione di fondi da utilizzare per azioni corruttive, il processo degli acquisti avviene secondo apposita procedura aziendale formalizzata che prevede che l'approvazione della richiesta di acquisto, la scelta dei fornitori, il perfezionamento del

- contratto, l'emissione dell'ordine e l'autorizzazione al pagamento spettino esclusivamente ai soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere;
- la scelta dei fornitori di beni e servizi e dei professionisti avviene tra i nominativi selezionati in base a criteri individuati nell'ambito della normativa interna, fatte salve esigenze/forniture occasionali che devono essere adeguatamente motivate;
 - il pagamento delle fatture è effettuato da una specifica struttura aziendale dedicata;
 - sono definiti diversi profili di utenza per l'accesso a procedure informatiche ai quali corrispondono specifiche abilitazioni in ragione delle funzioni attribuite.
- Attività di controllo:
- la stipula di contratti con società o enti privati deve avvenire in conformità ad apposite procedure, che prevedono:
 - specifici controlli;
 - previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia del contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche nella gestione delle attività da parte del terzo e le attività da seguirsi nel caso di eventuali scostamenti;
 - la normativa interna di riferimento regola i comportamenti che i dipendenti e gli apicali devono tenere negli ambiti di seguito elencati e identifica i relativi controlli che devono essere svolti dalle strutture competenti in merito al monitoraggio di:
 - spese di rappresentanza attinenti a rapporti con aziende private clienti o potenziali clienti, al fine di identificare eventuali abusi;
 - entità e valore degli omaggi concessi a società o enti privati clienti o potenziali clienti;
 - liberalità concesse.
 - Eventuali situazioni di conflitto d'interesse che possono insorgere in capo ai soggetti aziendali devono essere segnalate tempestivamente ai propri superiori.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
- per ciascuna fase rilevante della conclusione di contratti con società o enti privati (sia di vendita, sia di acquisto) le procedure prevedono che la documentazione prodotta venga archiviata dalla struttura competente in apposito fascicolo da tenere aggiornato, con modalità formalizzata, nel corso dello svolgimento dell'attività.
- Formazione:
- La Società prevede l'erogazione di un piano formativo volto alla sensibilizzazione delle aree maggiormente esposte a rischio reati.

Parte speciale 3

Delitti di ricettazione,
autoriciclaggio e
delitti con finalità di
terrorismo o di
eversione dell'ordine
democratico

PARTE SPECIALE 3

1 Funzione della Parte Speciale terza

La Parte Speciale terza si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, ed in particolare dai soggetti coinvolti nelle attività sensibili rispetto ai reati introdotti con il D.Lgs. 231/2007 in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i suddetti soggetti adottino le presenti regole di condotta al fine di prevenire la commissione di tali reati.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2 I delitti di ricettazione, autoriciclaggio e i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Il presente paragrafo si riferisce alle fattispecie di reato di ricettazione, autoriciclaggio introdotti dall'art 25-*octies* del D. Lgs. 231/2001 e ai delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dall'art. 25-*quater* del D. Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società.

2.1 Ricettazione

Il reato in oggetto è previsto da:

- art. 648, cod. pen. – Ricettazione;

Fattispecie

- La fattispecie di **reato di ricettazione** si realizza mediante acquisto, ricezione o occultamento di denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto oppure, in alternativa, con l'intromissione di un soggetto nel far sì che i beni rivenienti da reato vengano da altri acquistati, ricevuti od occultati. Il reato di ricettazione è un reato comune, caratterizzato dal dolo specifico consistente nella coscienza e volontà di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall'acquisto, dalla ricezione o dall'occultamento di beni di provenienza delittuosa o nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare. Presupposto del reato è che anteriormente ad esso sia stato commesso un altro delitto (cd. reato presupposto) al quale, però, il ricettatore non abbia in alcun modo partecipato.

Esemplificazioni di condotte illecite

- acquisto di beni di provenienza delittuosa, offerti alla Società a condizioni inusualmente vantaggiose.

2.2 Delitto di autoriciclaggio

Il reato in oggetto è previsto da:

- Autoriciclaggio (art., 648-*ter* 1, cod. pen.)

Fattispecie

- L'art- 648- *ter* 1 c.p. prevede -la fattispecie di reato di **autoriciclaggio** ed è stato introdotto a seguito dell'entrata in vigore della L. 15 dicembre 2014, n. 186. Tale norma punisce la condotta di colui che, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni e le altre attività provenienti da tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Viene così posta fine all'impunità per chi, avendo commesso o concorso a commettere il delitto presupposto, mette in atto anche condotte di "riciclaggio" e di "impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita". Si tratta di un reato proprio, in quanto può essere eseguito esclusivamente da chi abbia commesso o concorso a commettere il delitto che ha generato "denaro, beni o altre utilità". La norma prevede però che non ogni impiego, sostituzione o trasferimento delle risorse derivanti dal delitto costituisca condotta penalmente rilevante, ma solo quelle che ostacolano concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa delle stesse. Si precisa che le condotte di mera utilizzazione e di godimento personale del denaro, beni o altre utilità non integrano un fatto di autoriciclaggio.

La struttura del reato di autoriciclaggio sembra configurare una peculiare modalità di imputazione alla persona giuridica, poiché il suo inserimento nel novero dei reati presupposto potrebbe rendere

necessaria l'analisi e, soprattutto, la prevenzione di tutti i possibili "reati-fonte" dell'autoriciclaggio stesso.

Confindustria, nella circolare n. 19867/2015, ha espresso le sue perplessità sulla questione, ritenendo che possono essere considerati "reati-fonte" dell'autoriciclaggio solo quelli già previsti nel catalogo di cui al D.Lgs. 231/01, in quanto altrimenti si finirebbe per alimentare tale catalogo in modo indefinito, tramite il rinvio a una serie di fattispecie non espressamente indicate nello stesso Decreto.

La Società ritiene che occorra comunque porre l'attenzione sul controllo e la tracciabilità della movimentazione dei flussi finanziari – peraltro oggetto di espressa previsione dell'art 6 D.lgs. 231/01 - e di altri beni ed utilità che arrivano all'organizzazione, dovendo la stessa essere in grado di accertare ragionevolmente la lecita o illecita provenienza dei beni che possono essere investiti nell'ambito della sua attività, al fine di evitare di essere sanzionata ai sensi del citato art. 25-octies. Per i reati-fonte già inseriti tra i reati presupposto della responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/01, il Modello Organizzativo già prevede presidi di controllo ad hoc e quindi non necessita di uno specifico aggiornamento.

Alle stesse conclusioni giunge l'ABI che, con la circolare n. 6 dell'1 dicembre 2015, non esclude che i reati-fonte del reato di autoriciclaggio possano essere diversi da quelli già previsti nel decreto 231 ed a proposito del requisito del *"concreto ostacolo alla provenienza delittuosa"* chiarisce che *"esso dovrà essere puntualmente riscontrato, per evitare il rischio di punire per autoriciclaggio anche operazioni di reimpiego delle utilità illecite prive di quell'ulteriore disvalore penale che fonda la punibilità del reato di cui all'art. 648 ter1 c.p. In altri termini, sarà necessario accertare la sussistenza di condotte dissimulatorie ovvero anomale rispetto all'ordinaria attività mentre semplici operazioni "tracciabili", non avendo tali caratteristiche, non dovrebbero assumere rilevanza penale"*.

Pertanto tutte le operazioni "tracciabili", per le quali è quindi possibile effettuare la ricostruzione a posteriori dei flussi di incasso imputabili a ogni soggetto economico o giuridico nonché dei punti di partenza e di arrivo non assumono rilevanza penale, proprio perché non ostacolano concretamente l'identificazione della provenienza delle somme stesse.

La Società, proprio allo scopo di analizzare il controllo e la tracciabilità della movimentazione dei flussi finanziari, ha valutato di prendere in considerazione quale processo sensibile la Gestione della tesoreria essendo questo il processo in cui è concretamente ipotizzabile una condotta di ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa degli stessi e di reimpiego nell'attività aziendale.

La Società ha ritenuto inoltre utile, a scopo meramente prudenziale, anche in attesa di pronunce giurisprudenziali in merito, prendere in esame anche il processo di "Gestione degli adempimenti fiscali", in considerazione della genesi del reato stesso di "autoriciclaggio", all'interno del contesto internazionale della lotta all'evasione fiscale.

Esemplificazioni di condotte illecite

- mancata segnalazione di squadratura tra flussi di cassa attesi e incassi effettivi dovuti a investimenti finanziari, al fine di occultare denaro di provenienza illecita e consentirne il reinvestimento;
- violazioni tributarie i cui proventi sono impiegati in attività economiche in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

2.3 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

I reati in oggetto sono previsti da:

- art. 270-*bis*, cod. pen. – Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
- art. 270-*ter*, cod. pen. – Assistenza agli associati;
- art. 270-*quinquies*.1 cod. pen. - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo;
- art. 270-*quinquies*.2 cod. pen. - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro;
- art. 280-*ter* cod. pen. - Atti di terrorismo nucleare;
- art. 2 - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999.

Fattispecie

- Le fattispecie di **reato con finalità di terrorismo e/o di eversione dell'ordine democratico** si realizzano o nel fornire direttamente o indirettamente risorse finanziarie o assistenza a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Esemplificazioni di condotte illecite

- omessa comunicazione dei dati anagrafici dei pazienti ricoverati al fine di favorire la clandestinità di un soggetto ricercato dalle autorità competenti.

3 Attività sensibili nell'ambito dei delitti di ricettazione, autoriciclaggio e dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Le aree di attività della Società più specificatamente a rischio riguardo le fattispecie di reato di ricettazione, autoriciclaggio e di reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico di cui trattasi sono le seguenti.

Macroprocessi	Delitti di Ricettazione, Autoriciclaggio e Terrorismo		
	Ricettazione	Autoriciclaggio	Terrorismo
Gestione finanziaria		✓	
Acquisti	✓		
Gestione adempimenti fiscali		✓	
Antiterrorismo			✓
Erogazione servizi sanitari			✓

4 I presidi e gli strumenti di controllo

4.1 Premessa

Alla luce della circostanza che le attività sensibili elencate nella presente Parte Speciale sono in tutto od in parte svolte dall'*outsourcer* in forza di appositi accordi contrattuali, come indicato nel capitolo 3.8 della Parte Generale, si premette che tali soggetti sono tenuti, nello svolgimento delle suddette attività, al rigoroso rispetto di quanto previsto nel presente capitolo, a pena della risoluzione del rapporto.

Nell'espletamento di tutte le attività attinenti l'identificazione e la conoscenza della clientela e/o dei soggetti per conto dei quali i clienti operano, oltre alle regole di cui al presente Modello, i dipendenti e i collaboratori di Villa Donatello devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa italiana e straniera, anche regolamentare, applicabile.
- le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nel Codice Etico e nella carta dei Valori del Gruppo Unipol;
- le procedure aziendali e di Gruppo, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa del Gruppo;
- le circolari e le istruzioni operative emanate dalla Funzione Antiriciclaggio e Antiterrorismo di Gruppo.

4.2 Principi di comportamento

Come previsto dal Codice Etico, la Società profonde il massimo sforzo per il rafforzamento della cultura della legalità e, in particolare, per la lotta alla ricettazione e alle attività di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, collaborando fattivamente con le Autorità preposte.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di provvedere ad acquisire adeguata conoscenza della clientela, nella consapevolezza che la conoscenza della clientela è condizione essenziale per prevenire l'instaurazione di rapporti con soggetti legati ad organizzazioni dedite ad attività terroristiche/eversive;

In generale è fatto divieto di porre in essere qualsiasi attività finalizzata alla ricettazione, all'autoriciclaggio o finalizzata al finanziamento del terrorismo ed in particolare è fatto divieto di:

- acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a se o ad altri un profitto, o comunque intromettersi nel farle acquistare, ricevere od occultare;
- sostituire o trasferire denaro beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, oppure compiere in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa;
- liquidare prestazioni non effettuate; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- fornire direttamente o indirettamente risorse finanziarie o assistenza a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

In particolare i Destinatari devono provvedere a:

- partecipare fattivamente al processo di identificazione dei pazienti in occasione del ricovero presso la clinica;

- utilizzare o impiegare unicamente risorse economiche e finanziarie di cui sia stata verificata la provenienza e solo per operazioni che abbiano una causale espressa e che risultino registrate e documentate.

4.3 Principi di controllo

Il sistema di controllo atto a prevenire i delitti di ricettazione, autoriciclaggio, nonché i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico si basa sui seguenti elementi:

- Ruoli e responsabilità definiti:
 - la *Policy* in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, che stabilisce i presidi organizzativi volti a ridurre il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
 - in particolare, la *Policy* individua i soggetti e le strutture responsabili dell'attivazione e gestione dell'*iter* di segnalazione delle operazioni sospette in ottemperanza al D. Lgs. 231/2007.
- segregazione dei compiti:
 - l'autorizzazione al pagamento di tributi attraverso il modello F24 viene sottoposta a preventivo controllo da parte della struttura aziendale che monitora gli adempimenti di natura fiscale.
- attività di controllo:
 - in occasione dell'identificazione dei pazienti, è verificata l'eventuale presenza del nominativo nelle versioni aggiornate delle liste antiterrorismo;
 - è effettuata la quadratura dei flussi finanziari in entrata, in uscita e verifica della relativa causale;
 - sono effettuate periodiche attività di controllo e quadratura in merito alle imposte da versare, con la previsione, in caso di rilevazione di discordanze, del coinvolgimento dell'unità organizzativa di volta in volta interessata.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - le attività di controllo e di quadratura circa le imposte da versare sono archiviate su supporto informatico.

Parte speciale 4

Delitti informatici

PARTE SPECIALE 4

1 Funzione della Parte Speciale quarta

La Parte Speciale quarta si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, ed in particolare dai soggetti coinvolti nelle attività sensibili rispetto ai delitti informatici, introdotti nel marzo 2008, a seguito di ratifica, da parte del Parlamento italiano, della “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica”.

Lo scopo preventivo è di particolare importanza dal momento che obiettivo primario della norma penale è, in questo caso, il potenziamento degli strumenti di tutela della sicurezza e della riservatezza dei dati.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i suddetti soggetti adottino le presenti regole di condotta al fine di prevenire la commissione di tali reati.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2 I delitti informatici

Il presente paragrafo si riferisce ai reati informatici, secondo le fattispecie contemplate dall'art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a Villa Donatello.

2.1 Falsità in documenti informatici

I reati in oggetto sono previsti da:

- art. 491-bis, cod. pen. – Documenti informatici.
- art 640-quinquies cod. pen. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Fattispecie

La fattispecie di reato si realizza se le falsità previste dagli articoli da 476 a 493-bis del codice penale (falsità in atti) riguardano un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

Esemplificazioni di condotte illecite

- falsificazione di un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, nell'interesse e/o a vantaggio della Società;
- alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico dello Stato o di altro ente pubblico o dei dati in esso contenuti nell'interesse e/o a vantaggio della Società.

2.2 Accesso abusivo e detenzione abusiva di codici di accesso

I reati in oggetto sono previsti da:

- art. 615-ter, cod. pen. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- art. 615-quater, cod. pen. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

Fattispecie

- La fattispecie di reato di **accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** si realizza nel caso di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o di permanenza contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di proibire l'accesso;
- La fattispecie di reato di **detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici** si realizza nel caso in cui, per procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno si procurano, si riproducono, si diffondono, si comunicano o si consegnano codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque si forniscono indicazioni o istruzioni idonee a tale scopo.

Esemplificazioni di condotte illecite

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico di un concorrente o di un ente pubblico mediante l'uso della posta elettronica aziendale, allo scopo di acquisire informazioni, attraverso l'impersonalizzazione fraudolenta, nell'interesse e/o a vantaggio della Società;

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico di un altro dipendente o collaboratore attraverso l'impersonalizzazione fraudolenta, ad esempio mediante l'uso della posta elettronica aziendale, nell'interesse e/o a vantaggio della Società;
- detenzione e utilizzo di password di accesso a siti di enti concorrenti e/o detenzione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici dell'amministrazione giudiziaria o finanziaria al fine di acquisire informazioni riservate su procedimenti penali/amministrativi che coinvolgano l'azienda, nell'interesse e/o vantaggio della Società.

2.3 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

I reati in oggetto sono previsti da:

- art. 617-*quater*, cod. pen. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- art. 617-*quinqies*, cod. pen. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- art. 615-*quinqies*, cod. pen. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

Fattispecie

- La fattispecie di reato di **intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** si realizza nel caso di intercettazione, impedimento o interruzione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi; il reato è procedibile a querela di parte, fatti salvi i casi in cui:
 - il reato sia commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
 - il reato sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso di poteri o con violazione di doveri inerenti alla sua funzione o il suo servizio.
- La fattispecie di reato di **installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** si realizza nel caso d'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.
- La fattispecie di reato di **diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** si realizza mediante il procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, con lo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Esemplificazioni di condotte illecite

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi aziendali di terzi causato mediante la diffusione di virus o altri programmi malevoli commessa da soggetti che utilizzano abusivamente la rete o i sistemi di posta elettronica aziendali, nell'interesse e/o vantaggio della Società.

2.4 Danneggiamento

I reati in oggetto sono previsti da:

- art. 635-*bis*, cod. pen. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- art. 635-*ter*, cod. pen. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- art. 635-*quater*, cod. pen. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- art. 635-*quinquies*, cod. pen. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Fattispecie

- La fattispecie di reato di **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** si realizza nel caso in cui si distruggano, deteriorino o rendano, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui.
- Le ulteriori fattispecie di reato si realizzano nel caso in cui si commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere sistemi informatici o telematici, informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. E' prevista un'aggravante se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione dei sistemi informatici o telematici, delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

Esemplificazioni di condotte illecite

- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, compresi software intrusivi (mediante l'utilizzo della posta elettronica aziendale) allo scopo di danneggiare sistemi/applicazioni di terzi, anche concorrenti, nell'interesse e/o a vantaggio della Società;
- commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità nell'interesse e/o a vantaggio della Società;
- distruzione, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui nell'interesse e/o a vantaggio della Società;
- distruzione, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici utilizzati da enti pubblici nell'interesse e/o a vantaggio della Società;
- danneggiamento di informazioni, dati e/o programmi informatici in occasione di una discontinuità di servizio.

3 Attività sensibili nell'ambito dei delitti informatici

I delitti informatici possono potenzialmente essere commessi in ogni attività aziendale pertanto i principi di comportamento espressi nella presente Parte Speciale devono essere conosciuti e rispettati da tutti i dipendenti e i collaboratori della Società.

L'area di attività sensibili della Società più specificatamente a rischio riguardo la fattispecie dei reati informatici di cui trattasi è la seguente:

- Gestione sistemi informativi.

4 I presidi e gli strumenti di controllo

4.1 Premessa

Nell'espletamento di tutte le attività operative attinenti la gestione informatica della rete aziendale oltre alle regole di cui al presente Modello, i dipendenti e i collaboratori di Villa Donatello devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa italiana e straniera, anche regolamentare, applicabile;
- le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nel Codice Etico e nella Carta dei Valori del Gruppo Unipol;
- le disposizioni e le norme aziendali in materia di utilizzo dei sistemi informatici;
- le procedure aziendali e di Gruppo, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti la struttura gerarchico funzionale aziendale ed organizzativa del Gruppo.

4.2 Principi di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai dipendenti in via diretta ed ai collaboratori in forza di apposite clausole contrattuali.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- utilizzare i personal computer per i soli ambiti inerenti all'attività lavorativa;
- utilizzare le unità di rete come aree di condivisione strettamente professionale;
- utilizzare e conservare correttamente le firme digitali della Società;
- non usare né installare programmi distribuiti da chi non ne è ufficialmente preposto, né mezzi di comunicazione propri, salvo esplicita autorizzazione da parte della Direzione competente;
- non modificare le configurazioni impostate sul proprio personal computer;
- non utilizzare *software* e/o *hardware* atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- non accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione o di terzi per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio della Società.

4.3 Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei delitti informatici si basa sui seguenti elementi:

- Ruoli e responsabilità definiti:
 - la gestione delle abilitazioni avviene tramite la definizione di "profili abilitativi", ai quali corrispondono le necessarie abilitazioni in ragione delle funzioni svolte all'interno di Villa Donatello;
 - le variazioni al contenuto dei profili sono eseguite dalla Direzione competente, su richiesta delle strutture interessate, che devono garantire la corrispondenza tra le abilitazioni informatiche richieste e le mansioni lavorative coperte;
 - è stata istituita una apposita funzione aziendale dedicata al presidio della continuità e sicurezza dei sistemi informativi.
- Segregazione dei compiti:

- le attività di implementazione e modifica dei *software*, gestione delle procedure informatiche, controllo degli accessi fisici, logici e della sicurezza del *software* sono demandate alla Direzione competente, a garanzia della corretta gestione e del presidio continuativo sul processo di gestione e utilizzo dei sistemi informativi da parte degli utenti.
- Attività di controllo:
 - le attività di gestione ed utilizzo di sistemi informativi di Villa Donatello sono soggette ad attività di controllo a garanzia della tracciabilità delle modifiche apportate alle procedure informatiche, della rilevazione degli utenti che hanno effettuato tali modifiche e di coloro che hanno effettuato i controlli sulle modifiche apportate. Le principali attività di controllo previste dalle *policy* interne in materia di sicurezza informatica sono le seguenti:
 - utilizzo di *password* al fine di limitare gli accessi al sistema e di controllare gli accessi alle applicazioni;
 - sistematico monitoraggio degli accessi e dell'utilizzo delle risorse da parte degli utenti dei sistemi informatici;
 - protezione dei *server* e delle postazioni di lavoro della Società attraverso l'utilizzo di sistemi anti-intrusione e di *software* antivirus costantemente aggiornati;
 - esistenza di un sistema di *Business Continuity e Disaster Recovery* a protezione dei sistemi e delle applicazioni aziendali e relativa verifica periodica del corretto funzionamento;
 - esecuzione di operazioni di *backup* periodico dei dati;
 - predisposizione di specifici ambienti informatici per lo sviluppo ed il test del *software* distinti dall'ambiente di produzione utilizzato dagli utenti.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - il processo decisionale, con riferimento all'attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici, è garantito dalla completa tracciabilità a sistema;
 - tutte le operazioni correttive effettuate tramite sistema (ad esempio rettifiche contabili, variazioni dei profili utente, etc.) sono tracciabili attraverso sistematica registrazione degli eventi (sistema di *log files*);
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna Funzione è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta, anche in via telematica o elettronica.

Parte speciale 5

Omicidio colposo o lesioni
gravi o gravissime
commessi con violazione
delle norme sulla tutela
della salute e sicurezza sul
lavoro

PARTE SPECIALE 5

1 Funzione della Parte Speciale quinta

La Parte Speciale quinta si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, ed in particolare dai soggetti coinvolti nelle attività sensibili rispetto ai reati introdotti nel D.lgs. 231/2001 dalla Legge 123/2007, con le successive modifiche apportate dal e poi risistemati e riorganizzati dal D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico della sicurezza sul lavoro).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i suddetti soggetti, anche se in questo caso particolare il riferimento è più circoscritto ai soggetti in posizione apicale e a pochi sottoposti ben individuati (vedasi ad esempio il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) adottino le presenti regole di condotta al fine di prevenire la commissione di tali reati.

Lo scopo preventivo è di particolare importanza dal momento che obiettivo primario della norma penale è il potenziamento degli strumenti di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

1.1 Definizioni

Ai fini della presente Parte Speciale si intende per:

- **lavoratore**: la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.;
- **datore di lavoro**: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
- **preposto**: la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- **responsabile del servizio di prevenzione e protezione - RSPP**: la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D. Lgs. 81/2008 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- **addetto al servizio di prevenzione e protezione**: la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D. Lgs. 81/2008, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- **medico competente**: il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 81/2008, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

- **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:** la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- **servizio di prevenzione e protezione dai rischi:** l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- **sorveglianza sanitaria:** l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- **valutazione dei rischi:** la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- **formazione:** il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- **informazione:** il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- **addestramento:** il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

2 Delitti contro la salute e la sicurezza sul lavoro

Il presente paragrafo si riferisce ad esempi di delitti di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/2001), limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a Villa Donatello.

I reati in oggetto sono previsti da:

- art. 589, cod. pen. – Omicidio colposo;
- art. 590 comma 3, cod. pen. – Lesioni personali colpose (commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro).

Fattispecie

- La fattispecie di reato di **omicidio colposo** si ipotizza nel caso si cagioni per colpa la morte di una persona; è prevista un'aggravante se l'evento è provocato con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. La stessa sussiste non solo quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma in ogni caso in cui la contestazione riguardi una condotta contraria all'art. 2087 cod. civ., che prevede il preciso obbligo dell'imprenditore di eliminare ogni situazione di pericolo dalla quale possa derivare un evento dannoso. Per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato, è richiesta la colpa che sussiste in tutti quei casi in cui il datore di lavoro violi per negligenza, imprudenza, imperizia le norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, oppure ometta di adottare misure o accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori.
- La fattispecie di reato di **lesioni personali colpose** si realizza nel caso in cui si cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale; se la lesione è grave o gravissima e l'evento è cagionato con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro le pene previste sono ulteriormente aggravate. Le lesioni contemplate nell'art. 25-*septies* sono esclusivamente quelle gravi e gravissime. La colpa sussiste non solo quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma in ogni caso in cui la lesione derivi da una condotta contraria all'art. 2087 cod. civ., che prevede il preciso obbligo dell'imprenditore di eliminare ogni situazione di pericolo dalla quale possa derivare un evento dannoso. Il bene giuridico tutelato dalla norma è l'integrità psico-fisica dei lavoratori. Il concetto di lesione personale è descritto nell'art. 582 cod. pen., che lo identifica nella condotta di chi cagiona ad altri una lesione (personale) dalla quale derivi una malattia nel corpo e nella mente.

Si tratta quindi di fattispecie delittuose di natura colposa che assumono particolare rilievo per la natura del bene giuridico tutelato, cioè la salute e l'integrità psico-fisica del lavoratore.

E' necessario precisare che, affinché si parli di responsabilità dell'Ente, il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, intendendosi per tale, essenzialmente, il risparmio di costi e spese per la prevenzione degli infortuni.

Esemplificazioni di condotte illecite

- mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in un'ottica di risparmio dei costi e mancata effettuazione delle verifiche periodiche sull'applicazione e sull'efficacia delle procedure adottate che cagionino la morte di un lavoratore;
- mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in un'ottica di risparmio dei costi e mancata effettuazione delle verifiche periodiche sull'applicazione e sull'efficacia delle procedure adottate che cagionino un infortunio grave ad un lavoratore.

3 Attività sensibili nell'ambito dei delitti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

La tutela della salute e sicurezza sul lavoro coinvolge tutte le attività aziendali, ne consegue che tutti i dipendenti e i collaboratori della Società sono tenuti ad osservare i principi di comportamento sotto enunciati, per quanto di loro competenza.

In particolare, l'area di attività sensibile della Società più specificatamente a rischio riguardo le fattispecie di reato di omicidio colposo e di lesioni personali colpose di cui trattasi è quella relativa alla Gestione della sicurezza.

4 I presidi e gli strumenti di controllo

4.1 Premessa

Nell'espletamento delle proprie attività lavorative, i Destinatari del Modello devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa italiana e straniera, anche regolamentare, applicabile.
- le disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro disciplinate dal Testo Unico della sicurezza sul lavoro D. Lgs. 81/2008;
- la normativa in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili contenuta nel D. Lgs. 81/2008;
- le procedure aziendali e di Gruppo, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa del Gruppo.

4.2 Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'obbligo a carico dei Destinatari del Modello di:

- osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dalle strutture aziendali e dalle Autorità competenti;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e i dispositivi di sicurezza;
- prendere visione del materiale informativo messo a disposizione dalla Società e partecipare attivamente alle attività formative in materia di sicurezza sul lavoro;
- sottoporsi alle visite mediche periodiche;
- segnalare immediatamente al Responsabile e/o agli addetti alla gestione delle emergenze e/o all'OdV, ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tale situazione di pericolo.

La presente Parte Speciale prevede inoltre l'obbligo a carico delle strutture responsabili per la Sicurezza dei Lavoratori di:

- assicurare, per quanto di competenza, gli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro osservando le misure generali di tutela e valutando la scelta delle attrezzature di lavoro nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/prevenzione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevedere che i contratti con tali soggetti contengano apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- astenersi dall'affidare incarichi a eventuali consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi incentrati su professionalità qualificata, competitività, utilità, prezzo, integrità, solidità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa. In particolare, le regole per la scelta devono ispirarsi ai criteri di chiarezza;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli enti preposti al controllo (es. Ispettorato del Lavoro, A.S.L., Vigili del Fuoco, ecc.) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;

- provvedere, nell’ambito dei contratti di somministrazione, appalto e fornitura, a elaborare ed applicare le misure atte a governare in sicurezza le eventuali interferenze fra le imprese, compresi gli eventuali lavoratori autonomi;
- favorire e promuovere l’informazione e formazione interna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, procedure di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
- curare il rispetto delle normative in tema di salute e sicurezza nell’ambito dei contratti di appalti di forniture, di servizi o d’opere nonché di quelli regolati dal D. Lgs. 276/2003, e successive modifiche ed integrazioni (Legge Biagi).

4.3 Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei delitti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro si basa sui seguenti fattori:

- Ruoli e responsabilità definiti:
 - sono definite specifiche responsabilità al fine di consentire la piena attuazione della politica di salute e sicurezza sul lavoro con un approccio sistematico e pianificato.
- Segregazione dei compiti:
 - le strutture operative che hanno il compito di realizzare e di gestire gli interventi (di natura immobiliare, informatica, di sicurezza fisica, ovvero attinenti ai processi di lavoro e alla gestione del personale), sono distinte e separate dalla struttura alla quale sono attribuiti compiti di consulenza in tema di valutazione dei rischi e di controllo sulle misure atte a prevenirli e a ridurli;
 - le strutture competenti designano i soggetti ai quali sono attribuite specifiche mansioni per la gestione/prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro;
 - i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza collaborano attivamente col Datore di Lavoro al fine di segnalare criticità ed individuare le conseguenti soluzioni.
- Attività di controllo:
 - la struttura competente per la gestione della sicurezza sul lavoro provvede ad attivare un piano aziendale di controllo sistematico al fine di verificare la corretta gestione delle procedure e delle misure messe in atto per valutare, in ottemperanza alle prescrizioni di legge, i luoghi di lavoro. Il piano, in particolare, definisce le aree e le attività aziendali da verificare, le modalità di esecuzione delle verifiche, le modalità di rendicontazione;
 - la struttura competente per la gestione della sicurezza sul lavoro controlla che tutte le misure di prevenzione e protezione programmate siano attuate, assicurando un costante monitoraggio delle situazioni di rischio e dell’avanzamento dei programmi di intervento previsti dagli specifici documenti di valutazione dei rischi. Tale struttura si avvale, laddove occorra, della collaborazione della struttura deputata alla gestione delle risorse umane, nonché delle strutture di gestione e realizzazione di interventi immobiliari, di progettazione e gestione dei processi lavorativi, della sicurezza fisica e dei sistemi informativi;
 - i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nel rispetto delle norme di legge in materia, possono accedere alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e chiedere informazioni al riguardo. I medesimi Rappresentanti possono accedere ai luoghi di lavoro e formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche da parte delle Autorità competenti;

- tutti gli ambienti di lavoro sono visitati e valutati da soggetti in possesso dei requisiti di legge e di adeguata formazione tecnica.;
 - il Medico Competente visita i luoghi di lavoro ove sono presenti lavoratori esposti a rischi specifici ed effettua a campione sopralluoghi negli altri ambienti;
 - figure specialistiche di alta professionalità e con i titoli ed i requisiti previsti dalle norme specifiche, contribuiscono alla valutazione ed alla elaborazione di misure di tutela nei cantieri temporanei e mobili (Responsabili dei lavori, Coordinatori per la Sicurezza, Direttori dei lavori etc.);
 - le competenti strutture individuate dal Datore di Lavoro/Committente provvedono alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
- la struttura competente per la gestione della sicurezza sul lavoro è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività proprie del processo della gestione dei rischi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nonché della relativa attività di controllo;
 - la documentazione sanitaria (con il rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dalla normativa) e le attività di formazione ed informazione sono tracciate mediante l'utilizzo di appositi sistemi informativi.
- Formazione:
- in ottemperanza con quanto disposto dalla normativa in vigore, la Società prevede l'erogazione, anche in relazione alla figura del "Dirigente" e del "Preposto" definite dal D. Lgs. 81/2008, di specifici percorsi formativi.

Parte speciale 6

Delitti di falsità in
monete

PARTE SPECIALE 6

1 Funzione della Parte Speciale sesta

La Parte Speciale sesta si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, ed in particolare dai soggetti coinvolti nelle attività sensibili riconducibili ai delitti di falsità in monete.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i suddetti soggetti adottino regole di condotta al fine di prevenire la commissione dei citati delitti.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2 I delitti di falsità in monete

Il presente paragrafo si riferisce alle fattispecie di delitto di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento inserite nell'art 25-*bis* del D.Lgs. 231/2001 limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società.

Il delitto in oggetto è previsto da:

- art. 457 cod. pen. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

Fattispecie

- Nella fattispecie di cui all'art. 457 cod. pen., l'elemento essenziale e distintivo è la buona fede iniziale del soggetto che pone in essere la condotta criminosa; buona fede che viene meno soltanto al momento della spendita o, più in generale, della messa in circolazione della moneta contraffatta o alterata.

Esemplificazioni di condotte illecite

- ricezione di banconote false in buona fede a titolo di pagamento e successiva immissione nel mercato delle medesime.

3 Attività sensibili nell'ambito dei delitti di falsità in monete

L'area di attività della Società più specificatamente a rischio riguardo le fattispecie di delitti di falsità in monete di cui trattasi è quella relativa alla Gestione finanziaria.

4 I presidi e gli strumenti di controllo

4.1 Premessa

Nell'espletamento di tutte le attività attinenti l'identificazione e la conoscenza della clientela e/o dei soggetti per conto dei quali i clienti operano, oltre alle regole di cui al presente Modello, i dipendenti e i collaboratori di Villa Donatello devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa italiana e straniera, anche regolamentare, applicabile;
- le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nel Codice Etico e nella Carta dei valori del Gruppo Unipol;
- le norme di legge e i regolamenti riguardanti la fabbricazione, la movimentazione e la spendita di denaro, valori bollati, titoli di qualsiasi natura e carte filigranate.

4.2 Principi di comportamento

Tutti i soggetti che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, a qualunque titolo si trovino a dover trattare valori:

- sono tenuti ad operare con onestà, integrità, correttezza e buona fede;
- sono tenuti a prestare particolare attenzione in relazione alle negoziazioni con clientela non sufficientemente conosciuta ovvero avente ad oggetto importi di rilevante entità;
- sono tenuti ad effettuare uno scrupoloso controllo sui valori ricevuti, al fine di individuare, ove presente, quelli sospetti di falsità. L'attività di identificazione può avvenire anche attraverso l'utilizzo di apparecchiature di selezione e accettazione delle banconote;
- in particolare, in presenza di banconote sospette di falsità, gli addetti sono tenuti a predisporre tempestivamente un verbale di ritiro delle banconote sospette di falsità ai sensi della normativa vigente;
- le banconote sospette di falsità per le quali è stato redatto il verbale dovranno essere debitamente custodite da soggetti appositamente incaricati in idonei mezzi forti nel periodo intercorrente tra la data di accertamento/ritiro del valore e quella di inoltro alla Banca d'Italia;
- il personale non può dare seguito e deve immediatamente segnalare per le azioni del caso al proprio Responsabile qualunque tentativo di messa in circolazione di banconote o valori sospetti di falsità da parte della clientela o di terzi di cui il personale risulti destinatario o semplicemente a conoscenza; il Responsabile a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta all'OdV e alla Funzione *Audit* di Unipol Gruppo per le valutazioni del caso;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione dei valori, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto.

4.3 Principi di controllo

Il sistema di controllo atto a prevenire i delitti di falsità in monete si basa sui seguenti fattori:

- Ruoli e responsabilità definiti e tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - la struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica,

inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito del processo di gestione dei valori.

– Formazione:

- la Società prevede, nell'ambito dei corsi di formazione sul MOG, attività di sensibilizzazione sulle tematiche di gestione dei valori.

Parte speciale 7

Delitti di criminalità
organizzata e reati
transnazionali

PARTE SPECIALE 7

1 Funzione della Parte Speciale settima

La Parte Speciale settima si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, ed in particolare dai soggetti coinvolti nelle attività sensibili riconducibili ai delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i suddetti soggetti adottino regole di condotta al fine di prevenire la commissione dei delitti.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2 I delitti di criminalità organizzata e i reati transnazionali

Per quel che riguarda i delitti presupposto previsti all'art. 24-ter (delitti di criminalità organizzata) del D. Lgs. 231/2001 e dalla Legge 146/2006 (reati transnazionali) va osservato come la maggior parte delle fattispecie penali in esso richiamate siano da considerare del tutto estranee alle attività di impresa, nonché assolutamente contrarie ai valori e principi che ne hanno da sempre ispirato l'agire; si tratta in particolare delle fattispecie di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, del contrabbando di tabacchi lavorati esteri, dell'illegale fabbricazione e detenzione di armi.

Il presente paragrafo si riferisce quindi alle sole fattispecie di delitto astrattamente configurabili in capo alla Società, indicate all'art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001 "Delitti di criminalità organizzata", inserito dalla Legge del 15 luglio 2009 n. 94 e richiamate dalla Legge 146/2006, art. 10 "Responsabilità amministrativa degli Enti":

- art. 416, cod. pen. - Associazione per delinquere;
- art. 416-bis, cod. pen. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere.
- art. 12 – D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

Infine, la Legge 146/2006, art. 10 "Responsabilità amministrativa degli Enti. Reati di criminalità organizzata commessi in un contesto transnazionale" ratifica la Convenzione delle Nazioni Unite in materia di criminalità organizzata transnazionale adottata dall'assemblea generale in data 11 novembre 2000, nonché i tre protocolli ad essa allegati relativi alla tratta di persone, alla fabbricazione ed al traffico illecito di armi e munizioni ed al traffico illecito di migranti.

Il sistema è finalizzato a rendere effettivo il sistema di repressione globale nei confronti della criminalità internazionale. Tale ratifica, pur non operando direttamente all'interno del D. Lgs 231/2001, introduce una serie di disposizioni che hanno effetto diretto nel sistema di responsabilità delle persone giuridiche, in forza delle disposizioni degli artt. 3 e 10 della Legge 146/2006.

Ai fini dell'applicabilità della normativa è necessario che elemento costitutivo del reato posto in essere sia la sua transnazionalità, ossia che il reato:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Ai fini dell'applicabilità della normativa è altresì necessario che il reato transnazionale, sia posto in essere da un "gruppo criminale organizzato" ossia un gruppo strutturato composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati previsti dalla convenzione al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o comunque materiale.

L'art. 10 della Legge 146/2006 prevede, pur senza novellare il D. Lgs 231/2001, nuove ipotesi di responsabilità degli Enti nel caso in cui un gruppo criminale organizzato ponga alcuni reati transnazionali, ed in particolare, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo all'Impresa:

- art. 416, cod. pen. - Associazione per delinquere;
- art. 416-bis, cod. pen. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere.
- Art. 12 – D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

Fattispecie

Si richiama quanto esposto in relazione ai “Delitti di criminalità organizzata”, art. 416, cod. pen. e 416-*bis*, cod. pen.; deve essere presente il carattere di transnazionalità richiamato dalla legge.

- Il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero") prevede all'art. 12 (. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) una fattispecie di reato che richiede il promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero il compiere altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. Il reato in questione non richiede per il suo perfezionamento che l'ingresso illegale sia effettivamente avvenuto, essendo sufficiente che venga soltanto offerto un contributo preventivo diretto a favorire l'ingresso clandestino di stranieri nel territorio dello Stato.
- In aggiunta a quanto sopra riportato, la configurazione dei reati associativi come reati-mezzo ha il possibile effetto di estendere la responsabilità dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 a una serie indefinita di fattispecie criminose commesse in attuazione degli accordi associativi, non necessariamente incluse nell'elenco dei reati presupposto.

Esemplificazioni di condotte illecite

- Perfezionamento di rapporti contrattuali con controparti coinvolte in attività criminali o facenti parte di organizzazioni criminali (anche di tipo mafioso) volte consapevolmente al sostegno e rafforzamento delle stesse organizzazioni;
- Costituzione di un'associazione per il compimento di una o più condotte illecite richiamate nel presente Modello, a vantaggio o interesse della Società;
- Associazione tra tre o più esponenti aziendali al fine di commettere una serie indeterminata di delitti verso la Pubblica Amministrazione o reati societari, ecc;
- Omessa comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza con lo scopo di favorire il traffico illecito di migranti o per aiutare taluno a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità.

3 Attività sensibili nell'ambito dei reati oggetto della parte speciale

Potenzialmente, ogni area aziendale può essere interessata dal compimento dei reati di questa sezione in relazione a delitti associativi, sia nazionali che transnazionali.

4 I presidi e gli strumenti di controllo

4.1 Premessa

Alla luce della circostanza che le attività sensibili elencate nella presente Parte Speciale sono in tutto od in parte svolte dall'*outsourcer* in forza di appositi accordi contrattuali, come indicato nel capitolo 3.8 della Parte Generale, si premette che tali soggetti sono tenuti, nello svolgimento delle suddette attività, al rigoroso rispetto di quanto previsto nel presente capitolo, a pena della risoluzione del rapporto.

Nell'espletamento di tutte le attività operative aziendali oltre alle regole di cui al presente Modello, i dipendenti e i collaboratori della Società devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa italiana e straniera, anche regolamentare, applicabile;
- le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nel Codice Etico e nella Carta dei Valori del Gruppo Unipol;
- le procedure aziendali e di Gruppo, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti la struttura gerarchico – funzionale aziendale ed organizzativa del Gruppo;
- le norme di legge e i regolamenti riguardanti la assunzione e gestione del personale.

4.2 Principi di comportamento

Tutti i soggetti, nell'espletamento delle attività di propria competenza, si impegnano al rispetto dei seguenti principi:

- provvedere ad acquisire adeguata conoscenza delle controparti negoziali, nella consapevolezza che la conoscenza di essi è condizione essenziale per prevenire l'instaurazione di rapporti con soggetti legati ad organizzazioni dedite ad attività criminali;
- tenere conto, nella scelta dei fornitori e *partner*, oltre che della convenienza economica, anche della qualità ed affidabilità degli stessi; in tale contesto prestare particolare attenzione in relazione alla acquisizione di servizi dall'esterno, con soggetti non sufficientemente conosciuti, con riferimento alla regolarità dei rapporti di lavoro tra l'impresa fornitrice ed i propri dipendenti;
- regolare le relazioni con i fornitori mediante contratti finalizzati a conseguire la massima chiarezza nella disciplina del rapporto.

Un discorso più approfondito va fatto per l'associazione per delinquere di cui all'art. 416, cod. pen. (e di tipo mafioso ex art. 416-*bis*, cod. pen.), i cui elementi costitutivi tipici si fondano sulla stabilità del vincolo associativo (un certo livello di organizzazione) e del perseguimento della realizzazione di una serie indeterminata di delitti.

Esclusa la possibilità di immaginare nel caso della Società, e più in generale di ogni impresa lecita, la costituzione di una associazione a ciò finalizzata, si tratta di vagliare il rischio che la struttura organizzativa societaria sia utilizzata da più persone al fine di realizzare una serie di delitti nell'interesse o a vantaggio della Società stessa.

In quest'ottica, il rischio che ciò accada non è predeterminabile in concreto *ex ante* da parte della Società, in quanto come detto, la stessa non nasce come associazione criminale, ma si lega ad un fenomeno di devianza di alcuni suoi membri che decidono di sfruttare l'organizzazione di persone e di mezzi, tipica di ogni impresa, per fini criminali.

L'individuazione del rischio di associazione per delinquere passa attraverso la qualificazione di tale reato quale particolare forma di realizzazione dei reati-presupposto individuati dalla Società nel presente Modello.

In altri termini, laddove è ipotizzabile la realizzazione monosoggettiva dei reati oggetto di mappatura, è, in teoria, possibile la commissione degli stessi da parte di più persone (almeno tre) stabilmente associate.

In tale contesto, la principale misura preventiva è legata alla più ampia diffusione del principio del corretto operare da parte di Villa Donatello; conseguentemente:

- il perseguimento di vantaggi per la Società ottenuti attraverso il compimento di attività penalmente vietate è contrario all’operato di Villa Donatello e come tale non è mai permesso;
- nell’ipotesi in cui emerga il fondato sospetto che soggetti operanti all’interno di Villa Donatello commettano fatti delittuosi, seppure a vantaggio della Società, si adotterà ogni misura, anche radicale, ritenuta utile a garantire immediatamente la situazione di legalità e trasparenza;
- Villa Donatello si impegna ad operare secondo la legge e le regole del mercato, proprie del settore, al fine di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e a vigilare affinché, allo stesso modo, si comportino tutti coloro che agiscono nell’interesse o a vantaggio della struttura;
- è vietato l’appropriamento, in qualunque forma, di eventuali condizioni di assoggettamento ambientale, che determinino situazioni di disparità nelle contrattazioni, ovvero intrattenere rapporti commerciali con soggetti che si sa o si sospetta essere appartenenti ad associazioni di tipo mafioso o coinvolte in attività criminali, anche per mezzo dello strumento associativo.

4.3 Principi di controllo

Come anticipato, potenzialmente, ogni area aziendale può essere interessata dai reati di questa sezione in relazione a delitti associativi, sia nazionali che transnazionali; in tale situazione, il sistema di controllo atto a prevenire i reati della presente parte speciale si basa sui seguenti elementi che rappresentano dei punti di prevenzione di condotte associative a scopo criminoso:

- Ruoli e responsabilità definiti:
 - la Società prevede, nel suo insieme, la definizione dei ruoli e delle responsabilità delle persone che agiscono nei processi a rischio-reato. I ruoli e le responsabilità sono descritti nella documentazione e negli ordini di servizio inerenti la struttura gerarchico, funzionale e organizzativa aziendale e nel sistema di deleghe e poteri in essere presso Villa Donatello.
- Segregazione delle funzioni:
 - le attività ed i processi operativi della Società sono ispirati al criterio della segregazione delle funzioni istruttorie, decisorie e di autorizzazione; ove possibile, tale principio è sempre applicato. In caso di inapplicabilità, sono previsti adeguati controlli compensativi.
- Attività di controllo:
 - sono previste attività di controllo di primo livello (svolte dalle Funzioni operative) volte anche a prevenire, impedire e contrastare collegamenti e connessioni, coinvolgenti Villa Donatello, preordinati a fini criminosi nazionali e transnazionali.
 - è stato istituito il portale fornitori del Gruppo. Tale portale richiede che i fornitori del Gruppo, per diventare tali, debbano essere sottoposti ad un processo strutturato di selezione, che preveda tra i vari passaggi anche la presa visione e accettazione del Modello adottato dalla Società, nonché una valutazione finale da parte della Funzione Acquisti di concerto con la Funzione aziendale che potrà fruire dei beni e servizi del potenziale Fornitore.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:

- le attività ed i processi operativi trovano adeguato supporto in documenti cartacei ed informatici che ne permettono la ricostruzione e la verifica delle principali fasi.

Parte speciale 8

Reati ambientali

PARTE SPECIALE 8

1 Funzione della Parte Speciale ottava

La Parte Speciale ottava si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, ed in particolare dai soggetti coinvolti nelle attività sensibili riconducibili ai reati ambientali.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i suddetti soggetti adottino regole di condotta al fine di prevenire la commissione dei reati.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del MOG;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2 I reati ambientali

Il presente paragrafo si riferisce alle fattispecie dei reati ambientali inseriti all'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001 dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011 n. 121 (recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni") così come integrato dalla Legge 22 maggio 2015 n. 68, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società.

I reati in oggetto sono previsti da:

- art. 256 D.Lgs. 152/2006 ("Testo Unico sull'Ambiente") - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- art. 258, comma 4, secondo periodo, D. Lgs. 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- art. 259, comma 1, D. Lgs. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti;
- art. 452- bis, cod. pen. – Inquinamento ambientale;
- art. 452- quater, cod. pen- Disastro ambientale;
- art. 452- quinquies, cod. pen - Delitti colposi contro l'ambiente;
- art. 452-quaterdecies¹⁰, cod. pen. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Fattispecie

- La fattispecie di reato di **"Attività di gestione di rifiuti non autorizzata"** si realizza nel caso in cui la Società utilizzi un fornitore che effettua attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del Testo unico sull'ambiente. La norma mira ad evitare una gestione abusiva dei rifiuti e quindi a tutelare sia l'integrità ambientale sia la salute pubblica sia la corretta gestione dei siti urbani e del controllo degli stessi. I reati sono in apparenza comuni, per la terminologia usata, ma ad un più attento esame sembra potersi optare per una qualificazione come propri, nel senso che possono (materialmente) essere realizzati solo da soggetti titolari di una struttura imprenditoriale o almeno organizzata, destinata (commi 1 e 3) o meno (comma 2) alla gestione del rifiuto.
- La fattispecie di reato di **"Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari"** si realizza nel caso in cui la Società fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti e faccia uso di un certificato falso durante il trasporto. La norma è indirizzata a garantire la c.d. "tracciabilità" dei rifiuti, attraverso adempimenti amministrativi, come di primaria importanza nel più ampio quadro della protezione dell'ambiente.

Il reato di cui al comma 4, secondo periodo, dell'art. 258:

- richiede un dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di fornire false indicazioni circa la natura, composizione e caratteristiche dei rifiuti nel quadro della predisposizione del relativo certificato analitico ovvero di utilizzare un certificato analitico falso durante il trasporto dei rifiuti;
- si consuma nel momento e nel luogo della predisposizione del certificato analitico falso dei rifiuti oppure nel momento e nel luogo in cui ha inizio il trasporto dei rifiuti accompagnati

¹⁰ Articolo introdotto dal D. Lgs. 21/2018: sostituisce – con identico testo – l'abrogato art 260 D.lgs. 152/2006.

da un certificato analitico falso, trasporto che, in caso impossibilità di accertamento, si ritiene iniziato nel luogo in cui ha sede l'ente produttore dei rifiuti stessi.

- La fattispecie di reato di **“Traffico illecito di rifiuti”** si realizza nel caso in cui la Società utilizzi un fornitore che effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento CEE del 1° febbraio 1993 n. 259, o una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), d) ed e) del regolamento stesso. La norma mira nello specifico ad impedire il traffico illecito di rifiuti e conseguentemente ad evitare un altrettanto illecito smaltimento degli stessi nei territori (comunitari) attraversati per il trasporto, in aperta violazione nella normativa comunitaria, e correlativamente è organizzata per garantire la tracciabilità del percorso del rifiuto nell'ambito della sua spedizione e ad organizzare un sistema documentale per ottenere tale scopo.

Tali reati, aventi principalmente natura di contravvenzione, sono punibili anche a titolo di mera colpa: è perciò sufficiente che la condotta illecita sia frutto di un comportamento dovuto a negligenza, imprudenza o imperizia.

- La fattispecie di reato di **“Inquinamento ambientale”** si realizza nel caso in cui un soggetto abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. E' previsto un aumento della pena edittale, nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. La condotta penalmente rilevante si sostanzia quindi in un comportamento (attivo od omissivo) che sia idoneo a provocare una mutazione in senso peggiorativo dell'equilibrio ambientale. La compromissione o il deterioramento devono realizzarsi in termini significativi e misurabili. In particolare, la significatività della condotta deve tramutarsi in una situazione di chiara evidenza dell'evento di inquinamento rapportato alla sua dimensione, mentre il concetto di misurabilità si riferisce alla necessità di una oggettiva possibilità di quantificazione di tale evento. Con riferimento all'elemento psicologico, tale fattispecie prevede il dolo generico e, di conseguenza, è sufficiente il dolo eventuale (condotta tenuta accettando il rischio di cagionare l'inquinamento).
- La fattispecie di reato di **“Disastro ambientale”** può essere commessa mediante la realizzazione di tre condotte alternative: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo. L'art. 452 quinquies del codice penale introduce i **“Delitti colposi contro l'ambiente”**, ossia le ipotesi di inquinamento ambientale e disastro ambientale commessi per colpa, prevedendo una riduzione di pena sino ad un massimo di due terzi.

Esemplificazioni di condotte illecite

- mancato rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa su formulari e registri obbligatori;
- effettuazione abusiva di scarichi industriali che cagioni compromissione o deterioramento significativi e misurabili delle acque;
- versamento o abbandono di rifiuti o altre operazioni da cui si possa generare una compromissione significativa dell'ambiente.

Del pari, è utile richiamare il fatto che, affinché si parli di responsabilità della Società, il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio della Società stessa, intendendosi per tale, essenzialmente, il risparmio di costi e spese per la prevenzione di eventi di lesione dell'ambiente.

3 Attività sensibili nell'ambito dei reati ambientali

L'area di attività della Società più specificatamente a rischio riguardo le fattispecie di reato ambientali di cui trattasi è quella relativa alla Gestione immobiliare.

4 I presidi e gli strumenti di controllo

4.1 Premessa

Nell'espletamento di tutte le attività operative attinenti la gestione ambientale oltre alle regole di cui al presente Modello, i dipendenti e i collaboratori della Società devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa italiana e straniera, anche regolamentare, applicabile;
- le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nel Codice Etico e nella Carta dei valori del gruppo Unipol;
- le procedure aziendali e di Gruppo, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti la struttura gerarchico – funzionale aziendale ed organizzativa del Gruppo;
- le norme di legge e i regolamenti riguardanti la gestione dei rifiuti e le disposizioni applicabili alla gestione delle attività aziendali aventi impatto sull'ambiente.

4.2 Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di astenersi da iniziative autonome, non regolate o espressamente autorizzate, volte allo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali o nei locali aziendali.

Tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di gestione rifiuti e nella gestione ambientale hanno l'obbligo espresso di seguire le indicazioni procedurali in materia di smaltimento rifiuti e controllare in maniera diligente il rispetto della normativa da parte dei fornitori di servizi ambientali, segnalando eventuali disservizi.

La Società si impegna a:

- rispettare la normativa relativa alla protezione dell'ambiente, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare l'ambiente stesso;
- svolgere le proprie attività in maniera responsabile al fine di prevenire, controllare e ridurre eventuali impatti sull'ambiente;
- perseguire la riduzione dell'impatto ambientale delle attività, attraverso la migliore gestione dei rifiuti;
- promuovere la competenza, la consapevolezza ed il senso di responsabilità dei Dipendenti verso la protezione dell'ambiente.

4.3 Principi di controllo

Il sistema di controllo atto a prevenire i reati ambientali si basa sui seguenti fattori:

- Ruoli e responsabilità definiti:
 - la Società prevede, nel suo insieme, la definizione dei ruoli e delle responsabilità delle persone che agiscono nei processi a rischio-reato. I ruoli e le responsabilità sono descritti nella documentazione inerente la struttura gerarchico funzionale aziendale e organizzativa del Gruppo e nel sistema di deleghe e poteri in essere presso la Società e presso le società del Gruppo.
- Attività di controllo:

- le attività di smaltimento dei rifiuti sono soggette ad attività di controllo e tracciabilità delle operazioni garantite dall'utilizzo del registro di smaltimento rifiuti per quelli pericolosi e non;
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - le attività ed i processi operativi sono tracciati all'interno di registri vidimati dalla Camera di Commercio dove vengono registrate tutte le operazioni di carico e scarico dei rifiuti pericolosi e non.

Parte speciale 9

Delitti contro l'industria e il commercio

PARTE SPECIALE 9

1. Funzione della Parte Speciale nona

La Parte Speciale nona si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, ed in particolare dai soggetti coinvolti nelle attività sensibili rispetto ai delitti contro l'industria e il commercio.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i suddetti soggetti adottino le presenti regole di condotta al fine di prevenire la commissione di tali delitti.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. I delitti contro l'industria e il commercio

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti contro l'industria e il commercio, secondo le fattispecie contemplate dall'art. 25-*bis* -1 del D. Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a Villa Donatello.

I delitti in oggetto sono previsti da:

- art. 515, cod. pen. – Frode nell'esercizio del commercio;
- art. 516, cod. pen. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Fattispecie

- La fattispecie di delitto di **frode nell'esercizio del commercio** si realizza quando, nell'esercizio di una attività commerciale, compresa la somministrazione, viene consegnata all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile diversa da quella pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità; la *ratio* della norma si coglie nella esigenza di garantire l'onestà e la correttezza degli scambi commerciali.
- Il presupposto del delitto di **vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine** è rappresentato dalla non genuinità degli alimenti, elemento che può essere valutato alla stregua di un criterio naturale, per cui si considerano gli alimenti adulterati o contraffatti; al contempo, la giurisprudenza ha riconosciuto come operante anche un criterio legale, in quanto non vengono considerati parimenti genuini gli alimenti che non rispettano i requisiti imposti dalla legge e necessari alla loro qualificazione; la *ratio* della norma si coglie nella necessità di rafforzare la tutela già in parte offerta dal reato di cui al punto precedente.

Esemplificazioni di condotte illecite

- somministrazione di bevande o alimenti che hanno origine, provenienza, qualità o quantità, diverse da quelle dichiarate;
- somministrazione di bevande o alimenti non genuini.

3. Attività sensibili nell'ambito dei delitti contro l'industria e il commercio

L'area di attività della Compagnia più specificatamente a rischio riguardo le fattispecie dei delitti contro l'industria e il commercio è quella relativa ai Servizi di ristorazione.

4. I presidi e gli strumenti di controllo

4.1 Premessa

Alla luce della circostanza che le attività sensibili elencate nella presente Parte Speciale sono in tutto od in parte svolte dall'*outsourcer* in forza di appositi accordi contrattuali, come indicato nel capitolo 3.8 della Parte Generale, si premette che tali soggetti sono tenuti, nello svolgimento delle suddette attività, al rigoroso rispetto di quanto previsto nel presente capitolo, a pena della risoluzione del rapporto.

Nell'espletamento di tutte le attività riguardanti la somministrazione, i dipendenti e i collaboratori di Villa Donatello devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa italiana e straniera, anche regolamentare, applicabile;
- le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nel Codice Etico e nella Carta dei Valori del Gruppo Unipol;
- le procedure di autocontrollo alimentare;
- le procedure aziendali e di Gruppo, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti la struttura gerarchico – funzionale aziendale ed organizzativa del Gruppo.

4.2 Principi di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai dipendenti in via diretta ed ai collaboratori in forza di apposite clausole contrattuali.

I dipendenti e i collaboratori non devono somministrare ai pazienti della clinica bevande o alimenti che differiscono da quanto espressamente indicato o per i quali non sia garantito il rispetto delle procedure di autocontrollo alimentare.

Non corrisponde in alcun modo all'interesse di Villa Donatello il comportamento illecito finalizzato al risparmio nelle spese per l'approvvigionamento di sostanze alimentari conseguito somministrando ai clienti alimenti o bevande che differiscano per origine, provenienza, qualità o quantità da quanto espressamente indicato.

4.3 Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei delitti contro l'industria e il commercio prevede che il fornitore che opera presso la clinica in forza di apposito contratto prenda obbligatoriamente visione del Codice Etico e della Carta dei Valori del Gruppo Unipol.

Nel contratto sopra menzionato è inserita una clausola che impone la presa visione e il rispetto del presente Modello.

I dipendenti ed i collaboratori devono assicurare, per quanto di competenza in riferimento al ruolo ricoperto, l'applicazione dei presidi di controllo previsti nell'ambito delle procedure di autocontrollo alimentare, garantendone la tracciabilità.

Ogni dipendente che sia a conoscenza di (o sospetti) atti illeciti che possano integrare i reati menzionati può segnalarli all'OdV con le modalità indicate nel presente Modello.

Parte speciale 10

Delitti in materia di
violazione del diritto
d'autore

PARTE SPECIALE 10

1 Funzione della Parte Speciale decima

La Parte Speciale decima si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, ed in particolare dai soggetti coinvolti nelle attività sensibili rispetto ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i suddetti soggetti adottino le presenti regole di condotta al fine di prevenire la commissione di tali delitti.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2 I delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore, secondo le fattispecie contemplate dall'art. 25-*novies* del D. Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a Villa Donatello.

I delitti in oggetto sono previsti da:

- Legge 633 del 22 aprile 1941, artt. 171, 171-*bis*, 171-*ter*, 171 - *septies* e 171-*octies*– Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

Fattispecie

La fattispecie dei delitti relativi alla violazione del diritto d'autore si realizza nel caso in cui la Società, per trarne profitto:

- duplichi abusivamente *software* oppure utilizzi mezzi che consentano la rimozione o l'elusione di protezioni dei *software*;
- riproduca o diffonda in pubblico abusivamente opere letterarie, musicali o multimediali.

Esemplificazioni di condotte illecite

- installazione di software protetti da licenza in eccesso rispetto alle licenze acquistate, nell'interesse e/o a vantaggio della Società.

3 Attività sensibili nell'ambito dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore

L'area di attività della Società più specificatamente a rischio riguardo le fattispecie dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore è quella relativa alla Gestione dei sistemi informativi.

4 I presidi e gli strumenti di controllo

4.1 Premessa

Nell'espletamento di tutte le attività riguardanti l'acquisto, gestione e utilizzo di prodotti tutelati da diritto d'autore, oltre alle regole di cui al presente Modello, i dipendenti e i collaboratori di Villa Donatello devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa italiana e straniera, anche regolamentare, applicabile;
- le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nel Codice Etico e nella Carta dei Valori del Gruppo Unipol;
- le procedure aziendali e di Gruppo, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti la struttura gerarchico – funzionale aziendale ed organizzativa del Gruppo.

4.2 Principi di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai dipendenti in via diretta ed ai collaboratori in forza di apposite clausole contrattuali.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti e procedure in materia acquisto, gestione e utilizzo di prodotti tutelati da diritto d'autore;
- non duplicare abusivamente *software* e non utilizzare mezzi che consentano la rimozione o l'elusione di protezioni dei *software*.

4.3 Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore si basa sui seguenti elementi:

- esistono disposizioni interne che vietano ai dipendenti e apicali l'utilizzo di software proibiti e/o non licenziati e la funzione competente per la gestione dei sistemi informativi effettua verifiche periodiche sui *software* installati al fine di individuare al fine di individuare la presenza di software proibiti e/o non licenziati;
- la Funzione competente per gli acquisti controlla che i *software* forniti da terzi siano conformi alle disposizioni di cui alla Legge 633/1941.

Parte speciale 11

Impiego di cittadini di
paesi terzi il cui
soggiorno è irregolare

PARTE SPECIALE 11

1 Funzione della Parte Speciale undicesima

La Parte Speciale undicesima si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, ed in particolare dai soggetti coinvolti nelle attività sensibili rispetto al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare, introdotto a seguito dell'approvazione del D. Lgs. 109 del 16 luglio 2012.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i suddetti soggetti adottino le presenti regole di condotta al fine di prevenire la commissione di tali reati.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del MOG;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2 Il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il presente paragrafo si riferisce al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare, nonché ai reati relativi al contrasto delle immigrazioni clandestine, secondo la fattispecie richiamata dall'art. 25-*duodecies* del D. Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a Villa Donatello.

I reati in oggetto sono previsti da:

- art. 22, comma 12-*bis*, D. Lgs. 286/1998 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato;
- art. 12, D. Lgs. 286/1998 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

Fattispecie

La fattispecie di reato relativa all'impiego di lavoratori irregolari si realizza nel caso in cui la Società impieghi, direttamente o indirettamente, personale privo di permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto (e per il quale non è stato richiesto il rinnovo), revocato o annullato. Alla fattispecie si applica la sanzione della reclusione da 6 mesi a tre anni e la multa di Euro 5.000,00 per ogni lavoratore impiegato (comma 12).

Ai fini del D.lgs. 231/2001 costituisce reato-presupposto l'impiego menzionato ma solo se sussistono le circostanze aggravanti previste nel comma 12 dell'art. 22 sopra citato:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis* cod. pen.;

Il comma 3 (divenuto comma 4 in seguito all'entrata in vigore della Legge 29 ottobre 2016 n. 199) dell'art 603-*bis* cod. pen. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) recita:

“Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.”

Le fattispecie previste dai commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 12 D. Lgs. 286/1998 puniscono chiunque, in violazione delle disposizioni del T.U. Immigrazione, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. La fattispecie di cui al comma 5 del medesimo articolo, invece, sanziona chi, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, ne favorisce la permanenza nel territorio dello Stato, in violazione delle norme del citato Testo Unico.

Esemplificazioni di condotte illecite

- stipula di contratti per servizi di manodopera con fornitori che impiegano cittadini di paesi extra UE privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto;
- impiego di lavoratori provenienti da paesi extra UE privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto al fine di risparmiare sul costo del lavoro;

- stipula di contratti per ristrutturazioni con fornitori che impiegano cittadini di paesi extra UE privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto.

3 Attività sensibili nell'ambito del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare

Le aree di attività della Società più specificatamente a rischio riguardo le fattispecie di reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare sono le seguenti:

- Acquisti
- Gestione risorse umane;
- Gestione immobiliare;
- Servizi di ristorazione.

4 I presidi e gli strumenti di controllo

4.1 Premessa

Alla luce della circostanza che le attività sensibili elencate nella presente Parte Speciale sono in tutto od in parte svolte dall'*outsourcer* in forza di appositi accordi contrattuali, come indicato nel capitolo 3.8 della Parte Generale, si premette che tali soggetti sono tenuti, nello svolgimento delle suddette attività, al rigoroso rispetto di quanto previsto nel presente capitolo, a pena della risoluzione del rapporto.

Nell'espletamento di tutte le attività operative attinenti l'assunzione o l'impiego di personale e la stipula di contratti per servizi di manodopera, oltre alle regole di cui al presente Modello, i dipendenti e i collaboratori di Villa Donatello devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa italiana e straniera, anche regolamentare, applicabile;
- le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nel Codice Etico e nella Carta dei Valori del Gruppo Unipol;
- le prescrizioni del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- le procedure aziendali e di Gruppo, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti la struttura gerarchico – funzionale aziendale ed organizzativa del Gruppo.

4.2 Principi di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai dipendenti in via diretta ed ai collaboratori in forza di apposite clausole contrattuali.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti e procedure in materia di impiego del personale;
- sottoporre ad un'attenta valutazione la documentazione inerente alle operazioni di assunzione di nuovo personale, in termini di regolarità dei permessi di soggiorno dei possibili candidati;
- richiedere agli affidatari di lavori di manodopera la documentazione attestante il rispetto degli obblighi di legge in materia di impiego di lavoratori stranieri.

4.3 Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare si basa sui seguenti elementi:

- in caso di selezione di un cittadino straniero, la struttura competente per la selezione e assunzione del personale richiede al candidato la presentazione del permesso di soggiorno e ne verifica la validità;
- la struttura competente per la gestione del personale verifica periodicamente la validità dei permessi di soggiorno di lavoratori stranieri;
- è compito della Funzione che gestisce la stipula di contratti per la fornitura di manodopera inserire all'interno del contratto apposite clausole che impongano al contraente di impiegare esclusivamente manodopera in regola con la normativa sull'immigrazione.

Parte speciale 12

Induzione a non
rendere dichiarazioni
o a rendere
dichiarazioni mendaci
all'autorità giudiziaria

PARTE SPECIALE 12

1 Funzione della Parte Speciale dodicesima

La Parte Speciale dodicesima si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, ed in particolare dai soggetti coinvolti nelle attività sensibili riconducibili al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i suddetti soggetti adottino regole di condotta al fine di prevenire la commissione dei reati.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del MOG;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2 L'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci

I reati richiamati dall'articolo 25-*decies* del D. Lgs. 231/2001 sono:

- art. 377-*bis*, cod. pen. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Fattispecie

La fattispecie di **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** si realizza con l'esercizio di violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità al fine di indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Il bene giuridico tutelato dalla norma in oggetto è rappresentato dall'interesse alla genuinità della prova, così come al corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia. Più in particolare, il legislatore ha voluto reprimere tutte quelle condotte in grado di creare influenze esterne volte a turbare la ricerca della verità nel processo. La norma in oggetto intende garantire i soggetti "chiamati" a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento affinché non subiscano pressioni o coercizioni di sorta, riferendosi la norma ad ogni persona che entra in un rapporto formale con l'autorità giudiziaria. È l'ipotesi dell'invito a presentarsi che il pubblico ministero può rivolgere alla persona sottoposta alle indagini, ai sensi dell'art. 375 codice di procedura penale, ovvero, ad altre persone informate sui fatti.

Quanto all'Autorità davanti alla quale devono essere rese le dichiarazioni, si tratta del giudice o del pubblico ministero, dovendosi ritenersi la polizia giudiziaria esclusa dal termine autorità giudiziaria. Per dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, la norma si riferisce a tutte le dichiarazioni utilizzabili ai fini del giudizio nonché a tutte le dichiarazioni suscettibili di uso endo-processuale e quindi anche le dichiarazioni in base alle quali è possibile procedere all'emissione di una misura cautelare. Si tratta di un reato comune di danno configurabile anche nella forma del tentativo. L'elemento oggettivo del reato è rappresentato dall'uso della violenza o minaccia ovvero dalla promessa di denaro od altra utilità per il fine specificamente descritto dalla norma.

Esemplificazioni di condotte illecite

- pressioni, minacce o promesse di utilità poste in essere nei confronti del soggetto in posizione apicale, del dipendente o del collaboratore a vario titolo, imputati in un procedimento penale, al fine di costringerli o indurli a non rendere dichiarazioni che potrebbero danneggiare la società o a rendere dichiarazioni vantaggiose per la stessa.

3 Attività sensibili nell'ambito dei reati oggetto della parte speciale

Le aree di attività della Società più specificatamente a rischio riguardo le fattispecie di reato sono le seguenti:

- Gestione risorse umane;
- Legale e societario.

4 I presidi e gli strumenti di controllo

4.1 Premessa

Alla luce della circostanza che le attività sensibili elencate nella presente Parte Speciale sono in tutto od in parte svolte dall'*outsourcer* in forza di appositi accordi contrattuali, come indicato nel capitolo 3.8 della Parte Generale, si premette che tali soggetti sono tenuti, nello svolgimento delle suddette attività, al rigoroso rispetto di quanto previsto nel presente capitolo, a pena della risoluzione del rapporto.

Nell'espletamento di tutte le attività operative aziendali oltre alle regole di cui al presente Modello, i dipendenti e i collaboratori della Società devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa italiana e straniera, anche regolamentare, applicabile;
- le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nel Codice Etico e nella Carta dei Valori del Gruppo Unipol;
- le procedure aziendali e di Gruppo, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti la struttura gerarchico – funzionale aziendale ed organizzativa del Gruppo.

4.2 Principi di comportamento

Tutti i soggetti, nell'espletamento delle attività a rischio, si impegnano a mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione senza ostacolare in nessun modo le funzioni dell'Autorità giudiziaria.

Inoltre la Società si impegna a:

- condannare qualsiasi comportamento volto ad influenzare la libera determinazione di chi sia chiamato a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità giudiziaria, anche prospettando vantaggi di qualsivoglia natura;
- garantire piena autonomia e libertà decisionale nella scelta della difesa legale da parte dell'eventuale imputato.

4.3 Principi di controllo

Il sistema di controllo atto a prevenire il reato in oggetto, oltre ai sopra richiamati principi di comportamento, si basa sui seguenti fattori:

- Ruoli e responsabilità definiti:
 - accentramento della gestione dei contenziosi in capo a strutture della Società predefinite;
 - conferimento degli incarichi a legali esterni nell'ambito dell'albo predisposto; eventuali incarichi a legali esterni diversi da quelli individuati nell'albo devono essere adeguatamente motivati e autorizzati dal Responsabile della struttura competente;
 - definizione dei criteri e delle condizioni in base alle quali la Società offre eventuale assistenza legale ai dipendenti.
- Attività di controllo:
 - le strutture competenti provvedono periodicamente alla rilevazione ed al monitoraggio delle vertenze pendenti;

- in ipotesi di assistenza legale a carico della Società, verifica dell'esistenza di palesi situazioni di incompatibilità previste dalla legge, ostative alla nomina dello stesso difensore;
- controllo sulle spese giudiziarie volto ad accertare che i pagamenti effettuati siano coerenti con i criteri e le condizioni stabiliti per l'assistenza legale dei dipendenti
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - al fine di consentire la ricostruzione dello sviluppo e delle motivazioni delle scelte effettuate, la struttura competente è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza, anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività di gestione dei contenziosi;
 - la struttura competente è altresì responsabile della tracciabilità e dell'archiviazione delle motivazioni sottese al riconoscimento di provvedimenti premiali nei confronti dei dipendenti.

Parte speciale 13

Pratiche di
mutilazione degli
organi genitali
femminili

PARTE SPECIALE 13

1 Funzione della Parte Speciale tredicesima

La Parte Speciale tredicesima si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, ed in particolare dai soggetti coinvolti nelle attività sensibili riconducibili alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i suddetti soggetti adottino regole di condotta al fine di prevenire la commissione del reato in discorso.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del MOG;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2 Il delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Il presente paragrafo si riferisce al reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, secondo la fattispecie contemplate dall'art. 25-*quater* 1 del D. Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo ad Villa Donatello.

Il reato in oggetto è previsto da:

- art. 583-*bis*, cod. pen. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

Fattispecie

Ai sensi del 1° comma, è previsto che "*chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da 4 a 12 anni.*" La norma precisa che "*si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo*". Tale delitto ricomprende tutte le mutilazioni tipiche richiamate dalla norma stessa, che rievoca la classificazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Al 2° comma, invece, il legislatore stabilisce che "*chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da 3 a 7 anni*". La norma introduce quindi una diversa fattispecie, punita meno gravemente, in modo da non avere lacune di tutela nei confronti di tutte quelle pratiche che, pur non comportando una vera e propria mutilazione, comportano comunque una lesione agli organi genitali femminili. Trattasi quindi di un reato con funzione sussidiaria rispetto al primo, diretto a punire, tra le tante ipotesi, anche tutte le varie attività lesive minori, come quelle cd. rituali o cerimoniali. Va qui inoltre precisato che tra le innovazioni apportate dalla nuova legge vi è, di fatto, l'eliminazione dell'efficacia scriminante del consenso dell'avente diritto.

In entrambi i reati, soggetto attivo è chiunque, e dunque trattasi di reato comune; soggetto passivo, come ovviamente desumibile, è la donna, indipendentemente dalla sua età. In entrambi i casi si tratta di reato a forma libera e, dunque, è configurabile anche la responsabilità per omissione nei confronti del soggetto gravato dal relativo obbligo di garanzia. Si pensi, ad esempio, alla madre di una bambina rimasta inerte di fronte all'iniziativa del marito di sottoporre a mutilazioni la figlia.

La condotta nei casi di cui al 1° comma consiste in una delle mutilazioni previste dalla norma, mentre nei casi di cui al 2° comma si tratta di attività lesive degli organi genitali femminili diverse da quelle indicate dalla prima fattispecie. In entrambi i reati, presupposto negativo della condotta è l'assenza di esigenze terapeutiche, che, qualora presenti, escludono la tipicità del fatto. Si pensi, ad esempio, ad un intervento chirurgico di asportazione di una cisti o di una massa tumorale svolto presso una struttura sanitaria e secondo le regole dell'arte medica.

Esemplificazioni di condotte illecite

- effettuazione di interventi di clitoridectomia, escissione e infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

L'area di attività della Società più specificatamente a rischio riguardo la citata fattispecie di reato è quella denominata Erogazione servizi sanitari, con particolare riguardo al processo "Diagnosi e cura per i pazienti ricoverati".

3 I presidi e gli strumenti di controllo

3.1 Premessa

Nell'espletamento delle attività attinenti la diagnosi e la cura dei pazienti ricoverati, oltre alle regole di cui al presente Modello, i dipendenti e i collaboratori di Villa Donatello devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nel Codice Etico e nella Carta dei Valori del Gruppo Unipol;
- le procedure aziendali e di Gruppo, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti la struttura gerarchico – funzionale della Società.

3.2 Principi di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai dipendenti in via diretta ed ai collaboratori in forza di apposite clausole contrattuali.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- non concedere l'utilizzo delle strutture aziendali per l'effettuazione di interventi che non abbiano natura terapeutica quando riguardano patologie degli organi genitali femminili;
- esercitare la più stretta vigilanza su quanto si verifica all'interno della sala operatoria e sulle persone che vi accedono.

3.3 Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del reato in discorso si basa sui seguenti elementi:

- ogni intervento effettuato presso la Casa di Cura è tracciabile attraverso il registro operatorio, che riporta i dati identificativi del paziente, gli orari di inizio e conclusione dell'intervento, le generalità delle persone presenti in sala operatoria, nonché la descrizione del tipo di intervento, ed è verificato e controllato dal medico che ha operato;
- copie dei registri operatori sono debitamente archiviate e conservate a cura della Direzione Sanitaria;
- il registro operatorio è imm modificabile una volta stampato, salvo che vi sia esplicita autorizzazione in tal senso da parte della Direzione Sanitaria; non è, in ogni caso, modificabile la cartella clinica del paziente dimesso;
- chiunque acceda alla sala operatoria, sia che si tratti di dipendenti che di collaboratori, deve essere munito di badge.

Parte speciale 14

Intermediazione
illecita e sfruttamento
del lavoro

PARTE SPECIALE 14

1 Funzione della Parte Speciale quattordicesima

La Parte Speciale quattordicesima si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, ed in particolare dai soggetti coinvolti nelle attività sensibili riconducibili all'intermediazione illecita ed allo sfruttamento del lavoro.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i suddetti soggetti adottino regole di condotta al fine di prevenire la commissione dei reati.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del MOG;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2 L'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro

Il presente paragrafo si riferisce all'intermediazione illecita ed allo sfruttamento del lavoro, secondo le fattispecie contemplate dall'art. 25-*quinqüies* del D. Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo ad Villa Donatello.

Il delitto in oggetto è previsto da:

- art. 603-*bis*, cod. pen. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Fattispecie

La legge 29 ottobre 2016, n. 199 recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", legge per il contrasto al fenomeno del c.d. "caporalato", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2016 ed è entrata in vigore il 4 novembre 2016.

Questa legge ha operato un intervento volto a rafforzare il contrasto al cosiddetto "caporalato", modificando il testo dell'art. 603-*bis* c.p. concernente il reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" introdotto per la prima volta con il D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011.

L'art. 6 della L. 199/2016, introduce il reato di cui all'art. 603-*bis* c.p. in seno all'art. 25-*quinqüies*, co. 1, lett. a) D.Lgs. 231/01, prevedendo per l'ente le stesse gravissime sanzioni disposte per i diversi reati di "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù" (art. 600 c.p.), "Tratta di persone" (art. 601 c.p.) e "Acquisto e alienazione di schiavi" (art. 602 c.p.).

La Legge 199/2016 ha modificato il testo dell'art. 603-*bis* c.p. concernente il reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro".

Rispetto al testo previgente, volto a punire la condotta di chi svolgesse "un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori", la nuova fattispecie risulta sicuramente ampliata.

Il reato in esame risulta slegato dal requisito dello svolgimento di "un'attività organizzata di intermediazione", andando a colpire non solo chi "recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento", ma altresì chiunque "utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno".

Significativa è l'estensione della punibilità a chi "utilizza, assume o impiega manodopera" sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Tale condotta si aggiunge, quindi, al comportamento tipico del reclutatore di manodopera, ampliando la sfera di operatività dell'incriminazione.

A ciò deve aggiungersi che integra il reato *de quo*, rispetto alla fattispecie previgente, anche la condotta non caratterizzata da violenza, minaccia o intimidazione, posto che la violenza e la minaccia sono divenute circostanze aggravanti e non più elementi costitutivi del reato.

Interessante è poi la ridefinizione degli indici di sfruttamento di cui al secondo comma del 603-*bis*, che adempiono ad una funzione di orientamento probatorio per il giudice che si trovi a valutare in concreto la sussistenza del reato. Tra questi, la reiterata corresponsione di retribuzioni palesemente difforni dai contratti collettivi nazionali o dalla quantità e qualità del lavoro prestato; la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo e alle ferie; la sussistenza di

violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Anche gli “indici di sfruttamento” assumono una connotazione più ampia, essendo alcuni di essi parametrati, ad esempio, non più a condotte sistematiche di sottoretribuzione e violazione delle norme su orari, riposi, aspettativa e ferie, bensì a siffatte condotte anche solo “reiterate”.

Di particolare rilievo è anche l’indice di sfruttamento relativo alla “sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro” che, a differenza di prima, rileva anche laddove non sia tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale. Il “grave pericolo” infatti rileva solo quale circostanza aggravante ai sensi del comma 4 punto 3).

Esemplificazioni di condotte illecite

- impiego di lavoratori in condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno al fine di risparmiare sul costo del lavoro;
- reiterata corresponsione di retribuzioni difformi in peggio dai CCNL o comunque sproporzionate in peggio rispetto alla qualità e alla quantità del lavoro;
- stipula di contratti per ristrutturazioni con fornitori che impiegano lavoratori in condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno al fine di risparmiare sul costo del lavoro.

3 Attività sensibili nell'ambito del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Le aree di attività della Società più specificatamente a rischio riguardo le citate fattispecie di reato sono le seguenti:

- Servizi di ristorazione;
- Gestione risorse umane;
- Acquisti;
- Gestione immobiliare.

4 I presidi e gli strumenti di controllo

4.1 Premessa

Alla luce della circostanza che le attività sensibili elencate nella presente Parte Speciale sono in tutto od in parte svolte dall'*outsourcer* in forza di appositi accordi contrattuali, come indicato nel capitolo 3.8 della Parte Generale, si premette che tali soggetti sono tenuti, nello svolgimento delle suddette attività, al rigoroso rispetto di quanto previsto nel presente capitolo, a pena della risoluzione del rapporto.

Nell'espletamento delle attività attinenti all'assunzione, all'impiego ed alla gestione del personale, alla stipula di contratti per servizi di manodopera ed all'erogazione di servizi di ristorazione, oltre alle regole di cui al presente Modello, i dipendenti e i collaboratori di Villa Donatello devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa italiana e straniera, anche regolamentare, applicabile;
- i CCNL nazionali o territoriali di settore
- le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nel Codice Etico e nella Carta dei Valori del Gruppo Unipol;
- le procedure aziendali e di Gruppo, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti la struttura gerarchico – funzionale della Società.

4.2 Principi di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai dipendenti in via diretta ed ai collaboratori in forza di apposite clausole contrattuali.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure in materia di impiego e gestione del personale, nonché in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in merito ai quali si rinvia alla Parte Speciale 6 del presente Modello;
- sottoporre ad un'attenta valutazione la documentazione inerente alle operazioni di assunzione di nuovo personale, con particolare riguardo alla regolarità contributiva;
- richiedere agli affidatari di lavori di manodopera la documentazione attestante il rispetto degli obblighi di legge in materia di impiego di lavoratori.

4.3 Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del reato di intermediazione e sfruttamento del lavoro si basa sui seguenti elementi:

- in caso di assunzione di personale o di reclutamento di manodopera attraverso intermediari, viene verificata la regolarità dei Documenti di Regolarità Contributiva (DURC);
- è compito della Funzione che gestisce la stipula di contratti per la fornitura di manodopera verificare la presenza, al loro interno, della clausola risolutiva espressa ex D.Lgs. 231/01;

- rilevazione delle presenze, richieste di ferie/permessi straordinari e dati inerenti alle buste paga sono gestiti all'interno di un portale telematico e periodicamente dalla Funzione che amministra il personale.

Variazioni operate sul Modello

Data di approvazione dal Consiglio di Amministrazione

27/01/2006	<i>Prima approvazione del documento</i>
13/10/2008	Modifica
13/03/2009	Modifica
06/03/2018	Modifica
30/10/2018	Modifica

Allegato 1

Sintesi D.Lgs. 231/2001

ALLEGATO 1

1 Il D. Lgs. 231/2001: Sintesi della normativa

Il 4 luglio 2001 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001, al fine di adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali, alle quali l'Italia aveva da tempo aderito.

Il D. Lgs. 231/2001 reca le disposizioni normative concernenti la «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica».

Il Decreto 231/2001 introduce e disciplina la responsabilità degli «enti» per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato: una responsabilità diretta – di natura amministrativa - dell'Ente per effetto della commissione di taluni reati da parte di soggetti funzionalmente allo stesso legati, prevedendo l'applicabilità di sanzioni amministrative nei confronti dell'ente medesimo.

1.1 Natura e caratteri della responsabilità delle persone giuridiche

La responsabilità amministrativa dell'ente per la commissione di uno dei reati per i quali è prevista si aggiunge, e non si sostituisce, a quella (penale o amministrativa) della persona fisica che è l'autore dell'illecito.

La responsabilità dell'ente sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato ma sicuramente rientrante nelle categorie di cui ai punti a) e b) di cui all'art. 5 del D. Lgs. 231/2001 oppure il reato medesimo sia estinto nei confronti del reo per una causa diversa dall'amnistia.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

1.2 Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni

La responsabilità dell'ente sorge solo nei casi e nei limiti espressamente previsti dalla legge: l'ente "non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato, se la sua responsabilità in relazione a quel fatto e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge", che sia entrata in vigore prima della commissione del fatto.

L'ente non può essere chiamato a rispondere della realizzazione di qualsiasi fatto costituente reato, ma solo della commissione di reati e di illeciti amministrativi tassativamente previsti dal Decreto 231/2001, nella formulazione risultante dal suo testo originario e dalle successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto 231/2001.

Assume inoltre rilievo, ai fini dell'individuazione delle fattispecie di reato rilevanti, la L. 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, la quale individua nelle condotte delittuose delineate la responsabilità dell'ente. Ai sensi dell'art. 3 di tale legge, il reato commesso da «un gruppo criminale organizzato» deve possedere il carattere della transnazionalità, ossia:

- deve essere «*commesso in più di uno Stato*»;

- ovvero deve essere «*commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo*» deve avvenire «*in un altro Stato*»;
- ovvero deve essere «*commesso in uno Stato ma in esso*» deve essere «*implicato un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato*»;
- ovvero deve essere «*commesso in uno Stato ma*» avere «*effetti sostanziali in un altro Stato*».

1.3 Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità

La commissione di uno dei reati indicati dal Decreto 231/2001 costituisce il primo presupposto per l'applicabilità della disciplina dettata dal Decreto 231/2001 stesso.

Il Decreto 231/2001 prevede ulteriori presupposti di natura oggettiva, altri di natura soggettiva.

Il primo, fondamentale ed essenziale, criterio di imputazione di natura oggettiva è costituito dall'essere il reato – o l'illecito amministrativo - commesso «nell'interesse o a vantaggio dell'ente».

Ciò significa che la responsabilità dell'ente sorge qualora il fatto illecito sia stato commesso nell'interesse dell'Ente ovvero per favorire l'Ente, senza che sia in alcun modo necessario il conseguimento effettivo e concreto dell'obiettivo. Si tratta dunque di un criterio che si sostanzia nella finalità – anche non esclusiva – con la quale il fatto illecito è stato realizzato.

Il criterio del vantaggio attiene, invece, al risultato positivo che l'ente ha obiettivamente tratto dalla commissione dell'illecito, a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

L'Ente, però, non è responsabile se il fatto illecito è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal Decreto 231/2001 “nell'interesse esclusivo proprio o di terzi”. Ciò conferma che, se l'esclusività dell'interesse perseguito impedisce il sorgere della responsabilità dell'Ente, per contro la responsabilità sorge se l'interesse è comune all'Ente ed alla persona fisica o è riferibile in parte all'uno in parte all'altro.

Secondo criterio di imputazione oggettivo è costituito dal tipo di soggetti autori del fatto illecito.

L'illecito - penale o amministrativo - deve essere stato commesso da uno o più soggetti qualificati, che il Decreto 231/2001 raggruppa in due categorie. Deve essere stato realizzato infatti:

- “*da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale*», o da coloro che «*esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo*” dell'Ente (soggetti in c.d. posizione apicale);
- “*da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali*” (c.d. “subalterni”, che, si segnala, non coincidono con il personale dipendente).

Gli autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'ente, quindi, possono essere:

- soggetti in posizione apicale», quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di una sede o filiale nonché le persone
- che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente;
- soggetti “subalterni”, tipicamente i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.

Se più soggetti cooperano alla commissione del reato (dando luogo al concorso di persone nel reato: art. 110 cod. pen.; sostanzialmente lo stesso vale nel caso di illecito amministrativo), non è necessario che il soggetto «qualificato» ponga in essere, neppure in parte, l'azione tipica, prevista dalla legge. È necessario e sufficiente che fornisca un contributo consapevolmente causale alla realizzazione del reato.

1.4 Criteri soggettivi di imputazione della responsabilità

Il Decreto 231/2001 prevede una serie di condizioni – alcune descritte in positivo, altre in negativo – di natura soggettiva (in senso lato, trattandosi di enti) al sorgere della responsabilità, che costituiscono dei criteri di imputazione soggettivi del fatto illecito rimproverato alla società.

Il Decreto 231/2001 infatti, nel suo complesso, tratteggia la responsabilità dell'ente come una responsabilità diretta, per fatto proprio e colpevole.

Può essere esclusa la responsabilità dell'ente, nel caso in cui questo - prima della commissione del reato - abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello, idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

L'adozione del MOG non costituisce un adempimento necessario al quale l'Ente è tenuto, nel senso che non è previsto alcun obbligo giuridico per l'impresa di dotarsi di un modello conforme alle indicazioni del Decreto 231/2001.

Qualora, però, l'impresa non possieda un Modello essa non potrà neppure invocare l'esimente di cui all'art. 6 del D. Lgs 231/2001 e quindi sottrarsi alla responsabilità amministrativa stabilita dal Decreto 231/2001.

Vi è quindi, in sostanza, una presunzione di colpa di organizzazione nella mancata adozione del MOG.

1.5 I reati commessi da soggetti «apicali»

Per i reati commessi da soggetti in posizione «apicale», il Decreto 231/2001 stabilisce una presunzione relativa di responsabilità dell'ente, dal momento che si prevede l'esclusione della sua responsabilità solo se esso dimostra che:

- a. *“l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”;*
- b. *“il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”;*
- c. *“le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione”;*
- d. *“non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”.*

1.6 I reati commessi da soggetti in posizione «subordinata»

Per i reati commessi da soggetti in posizione «subordinata», l'ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che «la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza».

In altri termini, la responsabilità dell'ente si fonda sull'inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, doveri attribuiti *ex lege* al vertice aziendale o trasferiti su altri soggetti per effetto di valide deleghe.

La disciplina introduce un'ulteriore presunzione, questa volta a favore dell'ente: l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre “se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”. Specularmente a quanto in precedenza osservato, la colpa di organizzazione –

declinata nella mancata direzione o vigilanza - si presume *juris et de jure* ed è esclusa dall'adozione ed attuazione del Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello commesso.

L'adozione e l'attuazione effettiva ed efficace di un modello di organizzazione idoneo ai fini di prevenire i reati costituiscono l'adempimento dei doveri di direzione e controllo e operano da esimente della responsabilità dell'Ente.

1.7 Le caratteristiche del «Modello di organizzazione e di gestione»

Il Decreto 231/2001 non disciplina la natura e le caratteristiche del modello di organizzazione: si limita a dettare alcuni principi di ordine generale, parzialmente differenti in relazione ai soggetti che potrebbero realizzare un reato.

Per la prevenzione dei reati dei «soggetti apicali», il Modello deve:

- *“individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati”* (c.d. mappatura dei rischi);
- *“prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire», nonché «obblighi di informazione» nei confronti dell'Organismo di Vigilanza”;*
- *“individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati”;*
- *“prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli”;*
- *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.*
- prevedere:
 - “a) uno o piu' canali che consentano ai soggetti apicali o sottoposti, di presentare, a tutela dell'integrita' dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del DECRETO e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identita' del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;*
 - b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identita' del segnalante;*
 - c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;*
 - d) nel sistema disciplinare a presidio del Modello, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate”.*

Riguardo ai reati che possono essere commessi dai “subalterni” (alla direzione e vigilanza: nozione da intendere in senso molto ampio) il Modello deve prevedere:

- *“in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio”.*

In merito all'efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, devono essere previsti:

- *“una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività”;*
- *“un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.*

1.8 I reati commessi all’estero

In forza dell’art. 4 del Decreto 231/2001, l’Ente può essere considerato responsabile, in Italia, per la commissione all’estero di taluni reati. I presupposti su cui si fonda tale responsabilità sono:

- il reato deve essere commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato all’ente: un soggetto apicale o subordinato (nei termini già esaminati sopra);
- l’Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l’Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (e qualora la legge preveda che la persona fisica colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l’ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell’ente stesso);
- se sussistono i casi e le condizioni previsti dai predetti articoli del codice penale, l’Ente risponde purché nei suoi confronti non procedano le Autorità dello Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.9 Le sanzioni

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto 231/2001 prevede sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.

1.10 Le sanzioni pecuniarie

Diversamente da quanto previsto nel resto del sistema penale e amministrativo, la sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su “quote”. Ogni illecito prevede un minimo ed un massimo di quote, il cui valore monetario è poi determinato dal giudice, tenuto conto delle condizioni “economiche e patrimoniali dell’ente”, in termini tali da assicurare efficacia alla sanzione.

La sanzione amministrativa da reato è applicata dal giudice penale ovvero dal giudice competente a giudicare l’autore del fatto illecito penalmente rilevante; dall’autorità amministrativa, nei casi in cui si prevede la responsabilità dell’ente per l’illecito amministrativo commesso «nel suo interesse o a suo vantaggio».

Se è affermata la responsabilità dell’Ente, è sempre applicata la sanzione pecuniaria.

Sono previsti alcuni casi di riduzione della sanzione pecuniaria: a) qualora l’autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne abbia ricavato un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo; b) quando il danno cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione pecuniaria derivante da reato, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: a) l’ente ha risarcito integralmente il danno; b) oppure ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato; c) ovvero si è adoperato in tal senso; d) ovvero è stato adottato un modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

Nel caso dei reati di cui all’art. 25-*sexies* del Decreto 231/2001 e degli illeciti amministrativi, se il prodotto o il profitto conseguito dall’ente è di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

1.11 Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie e costituiscono le reazioni afflittive di maggior rilievo.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto 231/2001 sono:

- a. l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- b. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e. il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso:
 - da un soggetto apicale;
 - da un soggetto subordinato, qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi.

Il Giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare le sanzioni interdittive all'Ente anche in via cautelare, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere concreto il pericolo che siano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a. abbia risarcito il danno, o lo abbia riparato;
- b. abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- c. abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- d. abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

Qualora ricorrano tutte questi comportamenti, considerati di ravvedimento operoso, anziché la sanzione interdittiva si applicherà la pena pecuniaria.

1.12 Altre sanzioni

Oltre alla sanzione pecuniaria e alle sanzioni interdittive, il Decreto 231/2001 prevede altre due tipi di sanzioni:

- a. la confisca, che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato (ovvero, quando non è possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, nell'apprensione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato), salvo il risarcimento del danno;
- b. la pubblicazione della sentenza di condanna, che consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

1.13 Le vicende modificative dell'Ente

Il Decreto 231/2001 disciplina la responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda).

In termini generali è stabilito che «dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria» inflitta all'ente «risponde soltanto l'Ente, con il suo patrimonio o il fondo comune».

E' quindi esclusa una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente.

Quali criteri generali per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente valgono quelli stabiliti dalle leggi civili sulla responsabilità dell'ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'Ente originario.

Le sanzioni interdittive rimangono a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato, salva la facoltà per l'Ente risultante dalla trasformazione di ottenere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, allorché il processo di riorganizzazione seguito alla fusione o alla scissione abbia eliminato i deficit organizzativi che avevano reso possibile la commissione del reato.

Il Decreto 231/2001 sancisce che, nel caso di «trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto».

Modifiche di struttura giuridica (ragione sociale, forma giuridica, ecc.) sono irrilevanti per la responsabilità dell'ente: il nuovo ente sarà destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

Per quanto attiene ai possibili effetti di fusioni e scissioni, l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, "risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione". Al subentrare dell'ente risultante dalla fusione nei rapporti giuridici degli enti fusi e dall'accorpamento delle relative attività aziendali, comprese quelle nell'ambito delle quali sono stati realizzati gli illeciti, consegue un trasferimento della responsabilità in capo all'ente scaturito dalla fusione.

Se la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'Ente, il giudice deve tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario, e non di quelle dell'Ente risultante dalla fusione.

Nel caso di scissione parziale, quando la scissione avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio della società scissa, che continua ad esistere, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i

reati commessi anteriormente alla scissione. Gli Enti collettivi beneficiari della scissione, ai quali sia pervenuto il patrimonio (in tutto o in parte) della società scissa sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito: tale limite non opera per gli enti beneficiari a cui sia pervenuto, anche solo in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

Il Decreto 231/2001 regola, infine, il fenomeno della cessione e del conferimento di azienda. Nel caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente.

La responsabilità del cessionario - oltre che limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione (o di conferimento), è peraltro limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

Allegato 2

Elenco reati D.Lgs. 231/2001

ALLEGATO 2

1 Elenco reati ex D.Lgs. 231/2001

1.1 Delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

- ❖ Malversazione a danno dello Stato – art. 316-*bis*, cod. pen.
- ❖ Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato- art. 316-*ter*, cod. pen.
- ❖ Concussione – art. 317, cod. pen.
- ❖ Corruzione per l’esercizio della funzione - art. 318, cod. pen.
- ❖ Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio - art. 319, cod. pen.
- ❖ Corruzione in atti giudiziari - art. 319-*ter*, cod. pen.
- ❖ Induzione indebita a dare o promettere utilità - art 319-*quater*, cod. pen.
- ❖ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio – art. 320, cod. pen.
- ❖ Istigazione alla corruzione - art. 322, cod. pen.
- ❖ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico - art. 640, cod. pen.
- ❖ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - art. 640-*bis*, cod. pen.
- ❖ Frode informatica - art. 640-*ter*, cod. pen.
- ❖ Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità Europee o di Stati Esteri- art. 322-*bis*, cod. pen.

1.2 Reati Societari

- ❖ False comunicazioni sociali - art. 2621, cod. civ.
- ❖ False comunicazioni sociali delle società quotate - art. 2622cod. civ.
- ❖ Impedito controllo - art. 2625, comma 2, cod. civ.
- ❖ Indebita restituzione di conferimenti - art. 2626 cod. civ.
- ❖ Illegale ripartizione degli utili e delle riserve - art. 2627, cod. civ.
- ❖ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante - art. 2628, cod. civ.
- ❖ Operazioni in pregiudizio dei creditori - art. 2629, cod. civ.
- ❖ Omessa comunicazione del conflitto d’interessi - art. 2629-*bis*, cod. civ.

- ❖ Formazione fittizia del capitale - art. 2632, cod. civ.
- ❖ Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori - art. 2633, cod. civ.
- ❖ Corruzione tra privati - art. 2635, cod. civ.
- ❖ Istigazione alla corruzione tra privati – art. 2635 *bis*, cod. civ.
- ❖ Illecita influenza sull'assemblea - art. 2636, cod. civ.
- ❖ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza - art. 2638, comma 1 e 2, cod. civ.

1.3 Reati e illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato e aggio

- ❖ Abuso di informazioni privilegiate - D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184 (reato); art 187-*bis* (illecito amministrativo).
- ❖ Manipolazione del mercato - D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185 (reato); art 187-*ter* (illecito amministrativo).
- ❖ Aggio - art. 2637, cod. civ.

1.4 Ricettazione, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

- ❖ Ricettazione - art. 648 cod. pen.
- ❖ Riciclaggio - art. 648-*bis* cod. pen.
- ❖ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - art. 648-*ter* cod. pen.
- ❖ Autoriciclaggio – art. 648 -*ter* 1 cod. pen.

1.5 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

- ❖ Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico - art. 270-*bis*, cod. pen.
- ❖ Assistenza agli associati - art. 270-*ter*, cod. pen.
- ❖ Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale - art. 270-*quater* cod. pen.
- ❖ Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale - art. 270-*quinquies*, cod. pen.
- ❖ Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo - art. 270-*quinquies*.1., cod. pen.
- ❖ Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro - art. 270-*quinquies*.2., cod. pen.
- ❖ Attentato per finalità terroristiche o di eversione - art. 280, cod. pen.
- ❖ Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi - art. 280-*bis*, cod. pen.
- ❖ Atti di terrorismo nucleare - art- 280-*ter*., cod. pen.
- ❖ Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione - art. 289-*bis*, cod. pen.

- ❖ Articolo 2 - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York 9 dicembre 1999

1.6 Delitti informatici

- ❖ Documenti informatici - art. 491-*bis*, cod. pen.
- ❖ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - art. 615-*ter*, cod. pen.
- ❖ Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici - art. 615-*quater*, cod. pen.
- ❖ Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico - art. 615-*quinqües*, cod. pen.
- ❖ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche - art. 617-*quater*, cod. pen.
- ❖ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici - art. 635-*bis*, cod. pen.
- ❖ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità - art. 635-*ter*, cod. pen.
- ❖ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici - art. 635-*quater*, cod. pen.
- ❖ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità - art. 635-*quinqües*, cod. pen.
- ❖ Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica - art. 640-*quinqües*, cod. pen.

1.7 Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

- ❖ Omicidio colposo - art. 589, cod. pen.
- ❖ Lesioni personali colpose - art. 590 cod. pen.

1.8 Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

- ❖ Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate - art. 453, cod. pen.
- ❖ Alterazione di monete - art. 454, cod. pen.
- ❖ Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate - art. 455, cod. pen.
- ❖ Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede - art. 457, cod. pen.
- ❖ Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati - art. 459, cod. pen.
- ❖ Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo - art. 460, cod. pen.
- ❖ Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata - art. 461, cod. pen.

- ❖ Uso di valori di bollo contraffatti o alterati - art. 464, cod. pen.
- ❖ Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni - art. 473, cod. pen.
- ❖ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi - art. 474, cod. pen.

1.9 Delitti di criminalità organizzata e transnazionali

- ❖ Associazione per delinquere - art. 416. cod. pen.
- ❖ Associazioni di tipo mafioso anche straniere - art. 416-*bis*, cod. pen.
- ❖ Scambio elettorale politico-mafioso - art. 416-*ter*, cod. pen.
- ❖ Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione - art. 630, cod. pen.
- ❖ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope - art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309
- ❖ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine – art. 12 D.Lgs. 286 del 25 luglio 1998

La disciplina dettata dal Decreto 231/2001 è stata inoltre resa applicabile a taluni **reati transnazionali**, in occasione della ratifica ed esecuzione della convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, da parte della legge 16 marzo 2006, n.146, entrata in vigore il 12 aprile 2006.

L'art.3 della Legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- ❖ Associazione per delinquere - art. 416. cod. pen.
- ❖ Associazioni di tipo mafioso anche straniere - art. 416-*bis*, cod. pen.
- ❖ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope - art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309
- ❖ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri – art. 291-*quater* DPR 23 gennaio 1973, n. 43
- ❖ Favoreggiamento personale – art. 378, cod. pen.
- ❖ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine – art. 12 D.Lgs. 286 del 25 luglio 1998.

1.10 Reati ambientali

- ❖ Inquinamento ambientale – art. 452-*bis*, cod. pen.

- ❖ Disastro ambientale – art. 452-quater, cod. pen.
- ❖ Delitti colposi contro l'ambiente- art. 452-quinquies, cod. pen.
- ❖ Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività – art. 452 sexies cod. pen.
- ❖ Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette - art. 727-bis, cod. pen.
- ❖ Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto - art. 733-bis, cod. pen.
- ❖ Articolo 1 legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1)
- ❖ Articolo 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Commercio degli esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2)
- ❖ Articolo 3-bis legge 7 febbraio 1992, n. 150
- ❖ Articolo 6 legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)
- ❖ Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - D. Lgs 152/06, art. 256.
- ❖ Bonifica dei siti – D. Lgs 152/06, art. 257.
- ❖ Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari - D. Lgs 152/06, art. 258.
- ❖ Traffico illecito di rifiuti - D. Lgs 152/06, art. 259.
- ❖ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - art. 452- quaterdecies cod. pen.¹¹.
- ❖ Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti- D.lgs. 152/06, art. 260 bis.
- ❖ Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive. L. 549/93, art.3 comma 7.
- ❖ Inquinamento doloso - D. Lgs. 202/07, art. 8.
- ❖ Inquinamento colposo – D. Lgs. 202/07, art. 9.

1.11 Delitti contro l'industria e il commercio

- ❖ Turbata libertà dell'industria o del commercio - art. 513, cod. pen.
- ❖ Illecita concorrenza con minaccia o violenza” - art. 513-bis, cod. pen.
- ❖ Frodi contro le industrie nazionali - art. 514, cod. pen.
- ❖ Frode nell'esercizio del commercio - art. 515, cod. pen.
- ❖ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine - art. 516, cod. pen.
- ❖ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - art. 517, cod. pen.

¹¹ Tale articolo, introdotto dal D.lgs. 21/2018, sostituisce, con identico testo, l'art 260 D.lgs. 152/2006, al quale tuttora opera rinvio il testo dell'art 25-undecies D.lgs. 231/2001.

- ❖ Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale - art. 517-*ter*, cod. pen.
- ❖ Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari - art. 517-*quater*, cod. pen.

1.12 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- ❖ Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio – art. 171 l. 633/1941;
- ❖ Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - art. 171-*bis*, l. 633/1941;
- ❖ Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - art. 171-*ter*, l. 633/1941;
- ❖ Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - art. 171-*septies*, l. 633/1941;
- ❖ Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - art. 171-*octies*, l. 633/1941;

1.13 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- ❖ Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato. - art. 22, comma 12 *bis* D.Lgs. 286/1998
- ❖ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, D.Lgs. 286/1998 – T.U. Immigrazione).

1.14 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

- ❖ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - art. 377-*bis*, cod. pen.

1.15 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

- ❖ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - art. 583-*bis*, cod. pen.

1.16 Delitti contro la personalità individuale

- ❖ Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù - art. 600, cod. pen.
- ❖ Prostituzione minorile - art. 600-*bis*, cod. pen.
- ❖ Pornografia minorile - art. 600-*ter*, cod. pen.
- ❖ Detenzione di materiale pornografico - art. 600-*quater*, cod. pen.
- ❖ Pornografia virtuale - art. 600-*quater*.1, cod. pen.
- ❖ Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile - art. 600-*quinquies*, cod. pen.
- ❖ Tratta di persone - art. 601, cod. pen.
- ❖ Acquisto e alienazione di schiavi - art. 602, cod. pen.
- ❖ Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603-*bis* cod. pen.

- ❖ Adescamento di minorenni – art. 609-*undecies*, cod. pen.
- ❖ Violenza sessuale – art. 609-*bis*, cod. pen.
- ❖ Atti sessuali con minorenni – art. 609-*quater*, cod. pen.
- ❖ Corruzione di minorenni – art. 609-*quinqies*, cod. pen.
- ❖ Violenza sessuale di gruppo – art. 609-*octies*, cod. pen.
- ❖ Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa – art. 604-*bis*, cod. pen.¹²

¹² Tale articolo, introdotto dal D.lgs. 21/2018, sostituisce, con identico testo, l'art 3 comma 3-bis Legge 654/1975, al quale tuttora opera rinvio l'art 25-*quinqies* D.lgs. 231/2001

Allegato 3

*Macroprocessi ed esempi di
condotte illecite*

ALLEGATO 3

Macroprocessi ed esempi di condotte illecite

1 I delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

1.1 Malversazione a danno dello Stato

Il delitto in oggetto è previsto da:

- Art. 316-*bis*, cod. pen. – Malversazione a danno dello Stato.

Esemplificazioni di condotte illecite

Gestione Risorse Umane

- utilizzo di finanziamenti o erogazioni pubbliche per la formazione del personale per scopi diversi rispetto a quelli per i quali erano destinati.

1.2 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Il delitto in oggetto è previsto da:

- art. 316-*ter*, cod. pen. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Esemplificazioni di condotte illecite

Gestione Risorse Umane

- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato attraverso la rappresentazione di requisiti falsi per accedere al finanziamento di corsi di formazione.

1.3 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico

I reati in oggetto sono previsti da:

- art. 640, comma 2, n.1, cod. pen. – Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico
- art. 640-*bis*, cod. pen. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- art. 640-*ter*, cod. pen. – Frode informatica

Esemplificazioni di condotte illecite

Gestione adempimenti fiscali

- dichiarazioni false a un funzionario pubblico con lo scopo di ottenere un illecito vantaggio.

Gestione Risorse Umane

- truffa in danno dello Stato attraverso artifici o raggiri volti ad ottenere indebiti finanziamenti per corsi di formazione.

Erogazione servizi sanitari

- dichiarazioni false a un funzionario pubblico con lo scopo di ottenere un illecito vantaggio.

1.4 Corruzione – Induzione indebita a dare o promettere utilità – Istigazione alla corruzione – Corruzione Internazionale

I delitti in oggetto sono previsti da:

- art. 318, cod. pen. – Corruzione per l'esercizio della funzione;
- art. 319, cod. pen. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- art. 319-*quater*, cod. pen. – Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- art. 320, cod. pen. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- art. 322, cod. pen. – Istigazione alla corruzione;
- art. 322-*bis*, cod. pen. – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di Stati esteri.

Esemplificazioni di condotte illecite

Gestione finanziaria

- pagamento di una fattura superiore al dovuto al fornitore che la utilizza come provvista utile per l'attività corruttiva di un pubblico ufficiale;
- dazione o promessa di utilità ad un funzionario pubblico, per indurlo a violare i suoi doveri d'ufficio o per retribuirlo in relazione ad una violazione già avvenuta;
- acquisto di beni, servizi o consulenza da società fornitrici segnalate dal funzionario pubblico per indurlo a violare i suoi doveri d'ufficio o per retribuirlo in relazione ad una violazione già avvenuta.

Acquisti

- acquisto di beni, servizi o consulenze da società fornitrici segnalate da un funzionario pubblico per indurlo a violare i suoi doveri d'ufficio o per retribuirlo in relazione ad una violazione già avvenuta.

Gestione adempimenti

- riconoscimento di un indennizzo non dovuto a seguito di un reclamo infondato ad un pubblico funzionario a scopo corruttivo.

Gestione risorse umane

- assunzione di una risorsa segnalata da un funzionario pubblico per indurlo a violare i suoi doveri d'ufficio o per retribuirlo in relazione ad una violazione già avvenuta;
- promozione o riconoscimento retributivo per una risorsa segnalata da un funzionario pubblico per indurlo a violare i suoi doveri d'ufficio o per retribuirlo in relazione ad una violazione già avvenuta;
- affidamento di un incarico ad un consulente esterno segnalato da un funzionario pubblico per indurlo a violare i suoi doveri d'ufficio o per retribuirlo in relazione ad una violazione già avvenuta.

Gestione sicurezza

- dazione o promessa di utilità ad un funzionario pubblico, in relazione ad atto ispettivo, affinché non emergano irregolarità che comportino una sanzione a carico della Società;
- affidamento di un incarico ad un consulente esterno, segnalato da un funzionario pubblico per indurlo a violare i suoi doveri d'ufficio o per retribuirlo in relazione ad una violazione già avvenuta.

Legale e societario

- affidamento di un incarico ad un consulente esterno, segnalato da un funzionario pubblico per indurlo a violare i suoi doveri d'ufficio o per retribuirlo in relazione ad una violazione già avvenuta.

Gestione immobiliare

- affidamento di un incarico di ristrutturazione ad azienda segnalata da un pubblico ufficiale, a scopo corruttivo;
- affidamento di un incarico ad un consulente esterno, segnalato da un funzionario pubblico per indurlo a violare i suoi doveri d'ufficio o per retribuirlo in relazione ad una violazione già avvenuta.

Erogazione servizi sanitari

- dazione o promessa di utilità ad un funzionario pubblico, per indurlo a violare i suoi doveri d'ufficio o per retribuirlo in relazione ad una violazione già avvenuta, ad esempio in sede di rinnovo dell'autorizzazione;
- effettuazione di analisi o somministrazione di cure a titolo gratuito o di favore ad un funzionario pubblico a scopo corruttivo;
- affidamento di un incarico di consulenza a un professionista esterno segnalato da funzionario pubblico a scopo corruttivo.

Comunicazione

- corruzione di un funzionario pubblico o incaricato di pubblico servizio attraverso la concessione di un contributo di sponsorizzazione per indurlo a violare i suoi doveri d'ufficio.

Logistica

- vendita di un bene mobile ad un prezzo inferiore al valore di mercato a un funzionario pubblico, per indurlo a violare i suoi doveri d'ufficio o per retribuirlo in relazione ad una violazione già avvenuta.

Vendita

- dazione o promessa di utilità ad un funzionario pubblico, per indurlo a violare i suoi doveri d'ufficio o per retribuirlo in relazione ad una violazione già avvenuta.

1.5 Corruzione in atti giudiziari

I reati in oggetto sono previsti da:

- art. 319-ter, cod. pen. – Corruzione in atti giudiziari.

Esemplificazioni di condotte illecite

Legale e societario

- pagamento di parcelle superiori al dovuto al legale esterno nell'ambito di un contenzioso, al fine di creare una provvista utile per un'attività corruttiva nell'ambito del procedimento giudiziario.

2 I reati societari

2.1 Falsità in comunicazioni e relazioni

I reati in oggetto sono previsti da:

- art. 2621, cod. civ. – False comunicazioni sociali;
- art. 2622, cod. civ. – False comunicazioni sociali delle società quotate.

Esemplificazioni di condotte illecite

Gestione finanziaria

- attestazione di una situazione economico-patrimoniale non veritiera attraverso alterazione della contabilità;
- attestazione di una situazione economico-patrimoniale non veritiera attraverso alterazione del bilancio.

Gestione adempimenti fiscali

- attestazione di una situazione economico-patrimoniale non veritiera, attraverso alterazione del valore delle imposte.

Gestione sistemi informativi

- attestazione di una situazione economico-patrimoniale non veritiera attraverso alterazione di applicativi informatici.

Gestione risorse umane (Amministrazione del personale)

- attestazione di una situazione economico-patrimoniale non veritiera, attraverso alterazione dell'accantonamento relativi ai costi del personale;
- attestazione di una situazione economico-patrimoniale non veritiera, attraverso alterazione degli accantonamenti per contenzioso personale.

Legale e societario

- attestazione di una situazione economico-patrimoniale non veritiera, attraverso alterazione degli accantonamenti per contenzioso;
- attestazione di una situazione economico-patrimoniale non veritiera.

Gestione immobiliare

- attestazione di una situazione economico-patrimoniale non veritiera, attraverso alterazione dei lavori di manutenzione degli immobili.

2.2 Tutela penale del capitale sociale

I reati in oggetto sono previsti da:

- art. 2626, cod. civ. – Indebita restituzione dei conferimenti;
- art. 2627, cod. civ. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- art. 2628, cod. civ. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
- art. 2629, cod. civ. – Operazioni in pregiudizio dei creditori;

- art. 2632, cod. civ. – Formazione fittizia del capitale.

Esemplificazioni di condotte illecite

Legale e societario

- Stipula di contratti fittizi allo scopo di distribuire gli utili
- Acquisto o sottoscrizione di azioni della Società o della sua controllante al di fuori dei casi contemplati dagli articoli 2357 e 2359-bis del cod. civ., causando una lesione all'integrità del patrimonio sociale

2.3 Tutela penale del funzionamento della società

I reati in oggetto sono previsti da:

- art. 2625, cod. civ. – Impedito controllo.
- art. 2629-bis, cod. civ. – Omessa comunicazione del conflitto d'interessi;
- art. 2636, cod. civ. – Illecita influenza sull'assemblea.

Esemplificazioni di condotte illecite

Gestione sistemi informativi

- rilascio in produzione di software per alterare le basi dati dei sistemi aziendali, con l'intento di falsare le informazioni tecniche e/o contabili al fine di ostacolare le attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Legale e societario

- omissioni o falsità nella consegna di documentazione relativa a procure o ad atti societari.

2.4 Tutela penale delle funzioni di vigilanza

I reati in oggetto sono previsti da:

- art. 2638, cod. civ. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Esemplificazioni di condotte illecite

Legale e societario

- elaborazione di fatti materiali non rispondenti al vero relativamente a dati contabili societari inerenti alla situazione economico, patrimoniale o finanziaria, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza;
- comunicazione alle Autorità pubbliche di Vigilanza, di fatti materiali non rispondenti al vero o omessa comunicazione, relativamente a dati contabili societari inerenti alla situazione economico, patrimoniale o finanziaria, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

2.5 Corruzione tra privati

I reati in oggetto sono previsti da:

- art. 2635, cod. civ. – Corruzione tra privati.
- art. 2635 bis, cod. civ. – Istigazione alla corruzione tra privati.

Esemplificazioni di condotte illecite

Acquisti

- acquisto di beni, servizi o consulenze ad un prezzo superiore a quello di mercato da un soggetto privato a scopo corruttivo;
- acquisto di beni, servizi o consulenze ad un prezzo inferiore a quello di mercato, previa corruzione di un esponente della società fornitrice.

Gestione risorse umane

- assunzione di una persona di vertice di azienda competitor in cambio della rivelazione di notizie riservate sul business del competitor;
- promozione o riconoscimento retributivo per una risorsa segnalata da un esponente di una società competitor, al fine di ottenere la rivelazione di notizie riservate sul business del competitor;
- affidamento di un incarico di consulenza a un professionista esterno segnalato da un soggetto privato a scopo corruttivo.

Legale e societario

- dazione o promessa di utilità ad un esponente di altra azienda al fine di indurlo a concludere l'accordo a condizioni favorevoli per la Società;
- affidamento di un incarico di consulenza a un professionista esterno segnalato da un soggetto privato a scopo corruttivo;
- corruzione di un soggetto privato al fine di effettuare un'operazione infragruppo o con parti correlate a condizioni non di mercato.

Gestione finanziaria

- pagamento di una fattura superiore al dovuto al fornitore che la utilizza come provvista utile per l'attività corruttiva di un soggetto privato;
- dazione o promessa di utilità ad un esponente di altra società a scopo corruttivo;
- acquisto di beni, servizi o consulenza, ad un prezzo inferiore al mercato, previa corruzione di un esponente della società fornitrice.

Gestione immobiliare

- affidamento di un incarico di ristrutturazione ad azienda segnalata da un soggetto privato, a scopo corruttivo;
- locazione di un immobile ad un prezzo inferiore al valore di mercato a un soggetto privato, a scopo corruttivo.

Gestione sicurezza

- affidamento di un incarico di consulenza a un professionista esterno segnalato da un soggetto privato, a scopo corruttivo.

Erogazione servizi sanitari

- dazione o promessa di utilità ad un soggetto privato a scopo corruttivo;
- effettuazione di analisi o somministrazione di cure a titolo gratuito o di favore ad un soggetto privato a scopo corruttivo.

Comunicazione

- corruzione di un soggetto privato attraverso la concessione di un contributo di sponsorizzazione.

Gestione adempimenti

- riconoscimento di un indennizzo non dovuto a seguito di un reclamo infondato ad un soggetto privato a scopo corruttivo.

Vendita

- dazione o promessa di utilità ad un soggetto privato a scopo corruttivo.

Logistica

- vendita di un bene mobile ad un prezzo inferiore al valore di mercato a un soggetto privato a scopo corruttivo.

3 I delitti di ricettazione, autoriciclaggio e i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

3.1 Ricettazione

I reati in oggetto sono previsti da:

- art. 648, cod. pen. – Ricettazione;

Acquisti

- acquisto di beni di provenienza delittuosa offerti a condizioni inusualmente vantaggiose.

3.2 Delitto di autoriciclaggio

Il reato in oggetto è previsto da:

- Autoriciclaggio (art, 648-ter 1, cod. pen.)

Esemplificazioni di condotte illecite

Gestione finanziaria

- mancata segnalazione di squadratura tra flussi di cassa attesi e incassi effettivi dovuti a investimenti finanziari, al fine di occultare denaro di provenienza illecita e consentirne il reinvestimento.

Gestione adempimenti fiscali

- violazioni tributarie i cui proventi sono impiegati in attività economiche in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

3.3 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

I reati in oggetto sono previsti da:

- art. 270-bis, cod. pen. – Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
- art. 270-ter, cod. pen. – Assistenza agli associati;
- art. 270-quinquies.1 cod. pen. - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo;
- art. 270-quinquies.2 cod. pen. - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro;
- art. 280-ter cod. pen. - Atti di terrorismo nucleare;
- art. 2 - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999.

Esemplificazioni di condotte illecite

Antiterrorismo

- omessa comunicazione dei dati anagrafici dei pazienti ricoverati al fine di favorire la clandestinità di un soggetto ricercato dalle autorità competenti.

Erogazione servizi sanitari

- omessa comunicazione dei dati anagrafici dei pazienti ricoverati al fine di favorire la clandestinità di un soggetto ricercato dalle autorità competenti.

4 I delitti informatici

4.1 Falsità in documenti informatici

I reati in oggetto sono previsti da:

- art. 491-*bis*, cod. pen. – Documenti informatici.
- art 640-*quinqüies* cod. pen. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Esemplificazioni di condotte illecite

Gestione sistemi informativi

- falsificazione di un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, nell'interesse e/o a vantaggio della Società;
- alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico dello Stato o di altro ente pubblico o dei dati in esso contenuti nell'interesse e/o a vantaggio della Società.

4.2 Accesso abusivo e detenzione abusiva di codici di accesso

I reati in oggetto sono previsti da:

- art. 615-*ter*, cod. pen. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- art. 615-*quater*, cod. pen. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

Esemplificazioni di condotte illecite

Gestione sistemi informativi

-
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico di un concorrente o di un ente pubblico mediante l'uso della posta elettronica aziendale, allo scopo di acquisire informazioni, attraverso l'impersonalizzazione fraudolenta, nell'interesse e/o a vantaggio della Società;
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico di un altro dipendente o collaboratore attraverso l'impersonalizzazione fraudolenta, ad esempio mediante l'uso della posta elettronica aziendale, nell'interesse e/o a vantaggio della Società;
- detenzione e utilizzo di password di accesso a siti di enti concorrenti e/o detenzione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici dell'amministrazione giudiziaria o finanziaria al fine di acquisire informazioni riservate su procedimenti penali/amministrativi che coinvolgono l'azienda, nell'interesse e/o vantaggio della Società.

4.3 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

I reati in oggetto sono previsti da:

- art. 617-*quater*, cod. pen. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;

- art. 617-*quinquies*, cod. pen. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- art. 615-*quinquies*, cod. pen. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

Esemplificazioni di condotte illecite

Gestione sistemi informativi

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi aziendali di terzi causato mediante la diffusione di virus o altri programmi malevoli commessa da soggetti che utilizzano abusivamente la rete o i sistemi di posta elettronica aziendali, nell'interesse e/o vantaggio della Società.

4.4 Danneggiamento

I reati in oggetto sono previsti da:

- art. 635-*bis*, cod. pen. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- art. 635-*ter*, cod. pen. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- art. 635-*quater*, cod. pen. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- art. 635-*quinquies*, cod. pen. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Esemplificazioni di condotte illecite

Gestione sistemi informativi

-
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, compresi software intrusivi (mediante l'utilizzo della posta elettronica aziendale) allo scopo di danneggiare sistemi/applicazioni di terzi, anche concorrenti, nell'interesse e/o a vantaggio della Società;
- commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità nell'interesse e/o a vantaggio della Società;
- distruzione, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui nell'interesse e/o a vantaggio della Società;
- distruzione, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici utilizzati da enti pubblici nell'interesse e/o a vantaggio della Società.

5 Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

I reati in oggetto sono previsti da:

- art. 589, cod. pen. – Omicidio colposo;
- art. 590 comma 3, cod. pen. – Lesioni personali colpose (commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro).

Esemplificazioni di condotte illecite

Gestione sicurezza

- mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in un'ottica di risparmio dei costi e mancata effettuazione delle verifiche periodiche sull'applicazione e sull'efficacia delle procedure adottate che cagionino la morte di un lavoratore;
- mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in un'ottica di risparmio dei costi e mancata effettuazione delle verifiche periodiche sull'applicazione e sull'efficacia delle procedure adottate che cagionino un infortunio grave ad un lavoratore.

6 I delitti di falsità in monete

Il delitto in oggetto è previsto da:

- art. 457, cod. pen. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

Esemplificazioni di condotte illecite

Gestione finanziaria

- ricezione di banconote false in buona fede a titolo di pagamento e successiva immissione nel mercato delle medesime.

7 I delitti di criminalità organizzata e i reati transnazionali

I reati in oggetto sono previsti da:

- art. 416, cod. pen. - Associazione per delinquere;
- art. 416-*bis*, cod. pen. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere.
- Art. 12 – D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

Esemplificazioni di condotte illecite

- Perfezionamento di rapporti contrattuali con controparti coinvolte in attività criminali o facenti parte di organizzazioni criminali (anche di tipo mafioso) volte consapevolmente al sostegno e rafforzamento delle stesse organizzazioni;
- Costituzione di un'associazione per il compimento di una o più condotte illecite richiamate nel presente Modello, a vantaggio o interesse della Società;
- Associazione tra tre o più esponenti aziendali al fine di commettere una serie indeterminata di delitti verso la Pubblica Amministrazione o reati societari, ecc;
- Omessa comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza con lo scopo di favorire il traffico illecito di migranti o per aiutare taluno a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità;
- In aggiunta a quanto sopra riportato, la configurazione dei reati associativi come reati-rischia di estendere la responsabilità dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 a una serie indefinita di fattispecie criminose commesse in attuazione di accordi di associazione a delinquere e non necessariamente incluse nell'elenco dei reati presupposto.

8 I reati ambientali

I reati in oggetto sono previsti da:

- art. 256 D.Lgs. 152/2006 (“Testo Unico sull’Ambiente”) - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- art. 258, comma 4, secondo periodo, D. Lgs. 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- art. 259, comma 1, D. Lgs. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti;
- art. 452 bis, cod pen. – Inquinamento ambientale;
- art. 452 quater, cod. pen- Disastro ambientale;
- art. 452 quinquies, cod. pen - Delitti colposi contro l’ambiente;
- art. 452 quaterdecies, cod. pen. - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Esemplificazioni di condotte illecite

Gestione immobiliare

- mancato rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa su formulari e registri obbligatori;
- effettuazione abusiva di scarichi industriali che cagioni compromissione o deterioramento significativi e misurabili delle acque;
- versamento o abbandono di rifiuti o altre operazioni da cui si possa generare una compromissione significativa dell'ambiente.

9 I delitti contro l'industria e il commercio

I delitti in oggetto sono previsti da:

- art. 515, cod. pen. – Frode nell'esercizio del commercio;
- art. 516, cod. pen. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Esemplificazioni di condotte illecite

Servizi di ristorazione

- somministrazione di bevande o alimenti che hanno origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata.

10 I delitti in materia di violazione del diritto d'autore

I delitti in oggetto sono previsti da:

- Legge 633 del 22 aprile 1941, artt. 171, 171-*bis*, 171-*ter*, 171 - *septies* e 171-*octies*– Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

Esemplificazioni di condotte illecite

Gestione sistemi informativi

- installazione di software protetti da licenza in eccesso rispetto alle licenze acquistate, nell'interesse o a vantaggio della Società.

11 Il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il reato in oggetto è previsto da:

- art. 22, comma 12-*bis*, D. Lgs. 286/1998 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato;
- art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, D. Lgs. 286/1998 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

Esemplificazioni di condotte illecite

Gestione risorse umane

- Impiego di lavoratori provenienti da paesi extra UE privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto al fine di risparmiare sul costo del l

Acquisti

- Stipula di contratti per servizi di manodopera con fornitori che impiegano cittadini di paesi extra UE privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto

Gestione immobiliare

- Stipula di contratti per servizi di manodopera con fornitori che impiegano cittadini di paesi extra UE privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto

Servizi di ristorazione

- Impiego di lavoratori provenienti da paesi extra UE privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto al fine di risparmiare sul costo del lavoro

12 L'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci

I reati in oggetto sono previsti da:

- art. 377-*bis*, cod. pen. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Esemplificazioni di condotte illecite

Gestione risorse umane

- Pressioni, minacce o promesse di utilità poste in essere nei confronti del soggetto in posizione apicale, del dipendente o del collaboratore a vario titolo, imputati in un procedimento penale, al fine di costringerli o indurli a non rendere dichiarazioni che potrebbero danneggiare la società o a rendere dichiarazioni vantaggiose per la stessa

Legale e societario

- Pressioni, minacce o promesse di utilità poste in essere nei confronti del soggetto in posizione apicale, del dipendente o del collaboratore a vario titolo, imputati in un procedimento penale, al fine di costringerli o indurli a non rendere dichiarazioni che potrebbero danneggiare la società o a rendere dichiarazioni vantaggiose per la stessa

13 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Il delitto in oggetto è previsto da:

- art. 583-*bis*, cod. pen. – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Esemplificazioni di condotte illecite

Erogazione servizi sanitari

- Effettuazione di interventi di clitoridectomia, escissione e infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo

14 I delitti contro la personalità individuale

Il delitto in oggetto è previsto da:

- art. 603-*bis*, cod. pen. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Esemplificazioni di condotte illecite

Servizi di ristorazione

- Impiego di lavoratori in condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno al fine di risparmiare sul costo del lavoro

Gestione risorse umane

- Reiterata corresponsione di rimborsi difformi in peggio rispetto al CCNL o comunque sproporzionati in peggio rispetto alla qualità e alla quantità del lavoro
- Reiterata corresponsione di retribuzioni difformi in peggio dai CCNL o comunque sproporzionate in peggio rispetto alla qualità e alla quantità del lavoro

Gestione immobiliare

- Stipula di contratti per ristrutturazioni con fornitori che impiegano lavoratori in condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno al fine di risparmiare sul costo del lavoro

Acquisti

- Impiego di lavoratori in condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno al fine di risparmiare sul costo del lavoro

Allegato 4

Catalogo reati ex D. Lgs. 231/2001

ALLEGATO 4

Catalogo reati ex D. Lgs. 231/2001

Categoria Reato D.Lgs. 231/01	Rif.Articolo D.Lgs.231/2001	Reato presupposto	Descrizione reato D.Lgs. 231/01
Delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	art.24, D.Lgs.231/2001	art.316 bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico)	Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	art.24, D.Lgs.231/2001	art.316 ter c.p. (Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)	Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
Delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	art.24, D.Lgs.231/2001	art.640 c. 2 c.p. (Truffa)	Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00: se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
Delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	art.24, D.Lgs.231/2001	art.640 bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)	La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
Delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	art.24, D.Lgs.231/2001	art.640 ter c.p. (Frode informatica)	Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.
Delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	art.25, D.Lgs.231/2001	art.317 c.p. (Concussione)	Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni » (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)
Delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	art.25, D.Lgs.231/2001	art.318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione)	Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni. (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)
Delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	art.25, D.Lgs.231/2001	art.319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio)	Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)
Delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	art.25, D.Lgs.231/2001	art.319ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)	Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favore o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.(omissis comma 2). Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)
Delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	art.25, D.Lgs.231/2001	art.319quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. (art. introdotto dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)
Delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	art.25, D.Lgs.231/2001	art.320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)	Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)
Delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	art.25, D.Lgs.231/2001	art.321 c.p. (Pene per il corruttore)	Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (IN RIFERIMENTO ARTT. 319 e 319ter)
Delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	art.25, D.Lgs.231/2001	art.322 c.p. (Istigazione alla corruzione)	Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale (357) o ad un incaricato di un pubblico servizio (358) , per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio (358) ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale (357) o all'incaricato di un pubblico servizio (358) che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.
Delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	art.25, D.Lgs.231/2001	art.322-bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)	Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 319-quater, comma 2, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)

Categoria Reato D.Lgs. 231/01	Rif.Articolo D.Lgs.231/2001	Reato presupposto	Descrizione reato D.Lgs. 231/01
Reati societari	art.25-ter, D.Lgs.231/2001	art.2621 c.c. (False comunicazioni sociali)	Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Reati societari	art.25-ter, D.Lgs.231/2001	art.2621 c.c. (False comunicazioni sociali)	Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni stimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa».
Reati societari	art.25-ter, D.Lgs.231/2001	art.2621-bis c.c. (Fatti di lieve entità)	Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.
Reati societari	art.25-ter, D.Lgs.231/2001	art.2622 c.c. (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori)	Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Reati societari	art.25-ter, D.Lgs.231/2001	art.2622 c.c. (False comunicazioni sociali delle società quotate)	Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Reati societari	art.25-ter, D.Lgs.231/2001	art.2625 c.2 c.c. (Impedito controllo)	Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58
Reati societari	art.25-ter, D.Lgs.231/2001	art.2626 c.c. (Indebita restituzione di conferimenti)	Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Reati societari	art.25-ter, D.Lgs.231/2001	art.2627 c.c. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)	Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato

Categoria Reato D.Lgs. 231/01	Rif.Articolo D.Lgs.231/2001	Reato presupposto	Descrizione reato D.Lgs. 231/01
Reati societari	art.25-ter, D.Lgs.231/2001	art.2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)	Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.
Reati societari	art.25-ter, D.Lgs.231/2001	art.2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori)	Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Reati societari	art.25-ter, D.Lgs.231/2001	art.2629 bis c.c. (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)	L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. Art. 2391 c.c. (Interessi degli amministratori) L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.
Reati societari	art.25-ter, D.Lgs.231/2001	art.2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale)	Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Reati societari	art.25-ter, D.Lgs.231/2001	art.2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)	I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Reati societari	art.25-ter, D.Lgs.231/2001	art.2635 c.c. (Corruzione tra privati)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.
Reati societari	art.25-ter, D.Lgs.231/2001	art.2635-bis c.c. (Istigazione alla corruzione tra privati)	Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.
Reati societari	art.25-ter, D.Lgs.231/2001	art.2636 c.c. (Illecita influenza sull'assemblea)	Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Categoria Reato D.Lgs. 231/01	Rif.Articolo D.Lgs.231/2001	Reato presupposto	Descrizione reato D.Lgs. 231/01
Reati societari	art.25-ter, D.Lgs.231/2001	art.2638 c.1 -2 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)	Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Delitti e illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato e aggio	art.25-ter, D.Lgs.231/2001	art.2637 c.c. (Agiotaggio)	Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
Delitti e illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato e aggio	art.25-sexies, D.Lgs.231/2001	art.184 T.U.F. n. 58/98 (Abuso di informazioni privilegiate)	1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a) 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. 3. Il giudice pu' aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).
Delitti e illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato e aggio	art.25-sexies, D.Lgs.231/2001	art.185 T.U.F. n. 58/98 (Manipolazione del mercato)	1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00. 2. Il giudice pu' aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	art.25-octies, D.Lgs.231/2001	art.648 c.p. (Ricettazione)	Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	art.25-octies, D.Lgs.231/2001	art.648bis c.p. (Riciclaggio)	Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	art.25-octies, D.Lgs.231/2001	art.648ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)	Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	art.25-octies, D.Lgs.231/2001	art.648ter-1 c.p. (Autoriciclaggio)	Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena e' diminuita fino alla meta' per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art.25-quater, D.Lgs.231/2001	art.270bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)	Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art.25-quater, D.Lgs.231/2001	art.270ter c.p. (Assistenza agli associati)	Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Categoria Reato D.Lgs. 231/01	Rif.Articolo D.Lgs.231/2001	Reato presupposto	Descrizione reato D.Lgs. 231/01
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art.25-quater, D.Lgs.231/2001	art.270 quater c.p. (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)	Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art.25-quater, D.Lgs.231/2001	art.270 quinquies c.p. (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)	Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art.25-quater, D.Lgs.231/2001	art.270sexies c.p. (Condotte con finalità di terrorismo)	Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art.25-quater, D.Lgs.231/2001	art.280 c.p. (Attentato per finalità terroristiche o di eversione)	Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni di ci otto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art.25-quater, D.Lgs.231/2001	art.280bis c.p. (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto e' diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art.25-quater, D.Lgs.231/2001	art.289bis c.p. (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)	Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art.25-quater, D.Lgs.231/2001	art.302 c.p. (Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo)	Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art.25-quater, D.Lgs.231/2001	art.1 DPR 625/79 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica)	Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. (omissis)
Delitti informatici e trattamento illecito di dati	art.24-bis, D.Lgs.231/2001	art.491 bis c.p. (Documenti informatici)	Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.
Delitti informatici e trattamento illecito di dati	art.24-bis, D.Lgs.231/2001	art.615 ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)	Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni (Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio).
Delitti informatici e trattamento illecito di dati	art.24-bis, D.Lgs.231/2001	art.615 quater c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)	Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente riproduce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5163 euro a 10329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.
Delitti informatici e trattamento illecito di dati	art.24-bis, D.Lgs.231/2001	art.615 quinquies c.p. (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)	Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Categoria Reato D.Lgs. 231/01	Rif. Articolo D.Lgs.231/2001	Reato presupposto	Descrizione reato D.Lgs. 231/01
Delitti informatici e trattamento illecito di dati	art.24-bis, D.Lgs.231/2001	art.617 quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)	Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Delitti informatici e trattamento illecito di dati	art.24-bis, D.Lgs.231/2001	art.617 quinquies c.p. (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)	Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.
Delitti informatici e trattamento illecito di dati	art.24-bis, D.Lgs.231/2001	art.635 bis c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Delitti informatici e trattamento illecito di dati	art.24-bis, D.Lgs.231/2001	art.635 ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
Delitti informatici e trattamento illecito di dati	art.24-bis, D.Lgs.231/2001	art.635 quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
Delitti informatici e trattamento illecito di dati	art.24-bis, D.Lgs.231/2001	art.635 quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)	Se il fatto di cui all'articolo 635- quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
Delitti informatici e trattamento illecito di dati	art.24-bis, D.Lgs.231/2001	art.640 quinquies c.p. (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)	Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro
Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	art.25-septies, D.Lgs.231/2001	art.589 c.p. (Omicidio colposo)	Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.
Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	art.25-septies, D.Lgs.231/2001	art.590 c. 3 c.p. (Lesioni personali colpose)	Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono omessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."
Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	art.25-bis, D.Lgs.231/2001	art.453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)	È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Categoria Reato D.Lgs. 231/01	Rif.Articolo D.Lgs.231/2001	Reato presupposto	Descrizione reato D.Lgs. 231/01
Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	art.25-bis, D.Lgs.231/2001	art.454 c.p. (Alterazione dimonete)	Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.
Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	art.25-bis, D.Lgs.231/2001	art.455 c.p. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)	Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.
Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	art.25-bis, D.Lgs.231/2001	art.457 c.p. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)	Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.
Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	art.25-bis, D.Lgs.231/2001	art.459 c.p. (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)	Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.
Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	art.25-bis, D.Lgs.231/2001	art.460 c.p. (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)	Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.
Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	art.25-bis, D.Lgs.231/2001	art.461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)	Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.
Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	art.25-bis, D.Lgs.231/2001	art.464 c.1 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)	Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.
Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	art.25-bis, D.Lgs.231/2001	art.473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni)	(Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;
Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	art.25-bis, D.Lgs.231/2001	art.474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)	Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;
Delitti di criminalità organizzata	art.24-ter, D.Lgs.231/2001	art.416 c.p. (Associazione per delinquere)	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-oties, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Categoria Reato D.Lgs. 231/01	Rif.Articolo D.Lgs.231/2001	Reato presupposto	Descrizione reato D.Lgs. 231/01
Delitti di criminalità organizzata	art.24-ter, D.Lgs.231/2001	art.416bis c.p. (Associazioni di tipo mafioso anche straniere)	Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
Delitti di criminalità organizzata	art.24-ter, D.Lgs.231/2001	art.416ter c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso)	Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma
Delitti di criminalità organizzata	art.24-ter, D.Lgs.231/2001	art.630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)	Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.
Delitti di criminalità organizzata	art.24-ter, D.Lgs.231/2001	art.74 DPR 309/90 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)	1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.
Delitti di criminalità organizzata	art.24-ter, D.Lgs.231/2001	art.407, co. 2, lett. a), numero 5) c.p.p. (Termini di durata massima delle indagini preliminari)	1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi. 2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: a) i delitti appresso indicati: (omissis) 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110. (omissis). Articolo 2 legge 18 aprile 1975, n. 110 (Armi e munizioni comuni da sparo) (omissis) (comma 3) Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. (omissis)
Reati Transnazionali	art.10, L.146/2006	art.416 c.p. (Associazione per delinquere)	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Categoria Reato D.Lgs. 231/01	Rif.Articolo D.Lgs.231/2001	Reato presupposto	Descrizione reato D.Lgs. 231/01
Reati Transnazionali	art.10, L.146/2006	art.416bis c.p. (Associazione di tipo mafioso)	Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ci ^o solo, con la reclusione da sette a dodici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
Reati Transnazionali	art.10, L.146/2006	art.291 quater DPR 43/73 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-big, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
Reati Transnazionali	art.10, L.146/2006	art.12 commi 3, 3bis, 3ter e 5 D.Lgs.286/1998 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona. 3 bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante. c bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti. 3 ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 euro per ogni persona. (omissis) 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. (omissis)
Reati Transnazionali	art.10, L.146/2006	art.377bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Reati Transnazionali	art.10, L.146/2006	art.378 c.p. (Favoreggiamento personale)	Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 16,00. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.
Reati ambientali	art.25-undecies, D.Lgs.231/2001	art.727 bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta* è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. * Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.
Reati ambientali	art.25-undecies, D.Lgs.231/2001	art.733 bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)	Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto* o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro. * Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Categoria Reato D.Lgs. 231/01	Rif. Articolo D.Lgs.231/2001	Reato presupposto	Descrizione reato D.Lgs. 231/01
Reati ambientali	art.25-undecies, D.Lgs.231/2001	art. 260-bis D. Lgs n.152/2006 (False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti)	<p>1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.</p> <p>2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.</p> <p>3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative e' calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da</p>
Reati ambientali	art.25-undecies, D.Lgs.231/2001	art.137, Dlgs 152/06 (Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose)	<p>1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da miliecinecento euro a diecimila euro.</p> <p>2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena e' dell'arresto da tre mesi a tre anni.</p> <p>3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, e' punito con l'arresto fino a due anni.</p> <p>4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 e' punito con la pena di cui al comma 3.</p> <p>5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.</p> <p>6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.</p> <p>7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto</p>
Reati ambientali	art.25-undecies, D.Lgs.231/2001	art.256, Dlgs 152/06 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)	<p>1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito:</p> <p>a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;</p> <p>b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.</p> <p>3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</p> <p>4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p> <p>5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, e' punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</p> <p>6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.</p> <p>7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.</p> <p>8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione</p>

Categoria Reato D.Lgs. 231/01	Rif.Articolo D.Lgs.231/2001	Reato presupposto	Descrizione reato D.Lgs. 231/01
Reati ambientali	art.25-undecies, D.Lgs.231/2001	art.257, Dlgs 152/06 (Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee)	1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformita' al progetto approvato dall'autorita' competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento e' provocato da sostanze pericolose. 3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. 4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilita' per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.
Reati ambientali	art.25-undecies, D.Lgs.231/2001	art.258, c.4 Dlgs 152/06 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)	Comma 4 (Secondo periodo) - Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da millesecento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
Reati ambientali	art.25-undecies, D.Lgs.231/2001	art.259, c.1 Dlgs 152/06 (Traffico illecito di rifiuti)	Comma 1 - Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso e' punito con la pena dell'ammenda da millecinquencentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena e' aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
Reati ambientali	art.25-undecies, D.Lgs.231/2001	art.260, c.1, c.2 Dlgs 152/06 (Attivita' organizzate per il traffico illecito di rifiuti)	Comma 1 - Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con piu' operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attivita' continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni. Comma 2 - Se si tratta di rifiuti ad alta radioattivita' si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
Reati ambientali	art.25-undecies, D.Lgs.231/2001	art.279, c.5 Dlgs 152/06 (Superamento valori limite di emissione e di qualita' dell'aria)	Comma 2 - Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorita' competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. Comma 5 - Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa.
Reati ambientali	art.25-undecies, D.Lgs.231/2001	art.1, c.1 e c.2 L. 150/92 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali vegetali in via di estinzione)	Comma 1 Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumita' degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformita' al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformita' del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformita' della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. Comma 2 In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di

Categoria Reato D.Lgs. 231/01	Rif.Articolo D.Lgs.231/2001	Reato presupposto	Descrizione reato D.Lgs. 231/01
Reati ambientali	art.25-undecies, D.Lgs.231/2001	art.2, commi 1 e 2 L. 150/92 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)	Commi 1 e 2 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro
Reati ambientali	art.25-undecies, D.Lgs.231/2001	art.6, c.4 L. 150/92 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)	Comma 4 Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.
Reati ambientali	art.25-undecies, D.Lgs.231/2001	art.3bis, c.1 L. 150/92 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)	Comma 1 Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed I), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.
Reati ambientali	art.25-undecies, D.Lgs.231/2001	art.3, c.7 L. 549/93 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)	art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive Comma 7 Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.
Reati ambientali	art.25-undecies, D.Lgs.231/2001	art.8, c.1 e 2 Dlgs 202/07 (Inquinamento doloso provocato da navi)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2).
Reati ambientali	art.25-undecies, D.Lgs.231/2001	art.9 Dlgs 202/07 (Inquinamento colposo provocato da navi)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.
Reati ambientali	art.25-undecies, D.Lgs.231/2001	art.452 bis c.p. (Inquinamento ambientale)	E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.

Categoria Reato D.Lgs. 231/01	Rif.Articolo D.Lgs.231/2001	Reato presupposto	Descrizione reato D.Lgs. 231/01
Reati ambientali	art.25-undecies, D.Lgs.231/2001	art.452 quater c.p. (Disastro Ambientale)	Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumita' in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.
Reati ambientali	art.25-undecies, D.Lgs.231/2001	art.452 quinques c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente)	Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.
Reati ambientali	art.25-undecies, D.Lgs.231/2001	art.452 octies c.p. (Circostanze aggravanti)	Quando l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla meta' se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.
Reati ambientali	art.25-undecies, D.Lgs.231/2001	art.452 sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita')	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattivita'. La pena di cui al primo comma e' aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone, la pena e' aumentata fino alla meta'.
Delitti contro l'industria e il commercio	art.25-bis1, D.Lgs.231/2001	art.513 c.p. (Turbata liberta' dell'industria o del commercio)	Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio e' punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Delitti contro l'industria e il commercio	art.25-bis1, D.Lgs.231/2001	art.513bis c.p. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)	Chiunque nell'esercizio di un'attivita' commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia e' punito con la reclusione da due a sei anni. La pena e' aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attivita' finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
Delitti contro l'industria e il commercio	art.25-bis1, D.Lgs.231/2001	art.514 c.p. (Frodi contro le industrie nazionali)	Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 . Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta' industriale, la pena e' aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.
Delitti contro l'industria e il commercio	art.25-bis1, D.Lgs.231/2001	art.515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio)	Chiunque, nell'esercizio di un'attivita' commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualita' o quantita', diversa da quella dichiarata o pattuita, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena e' della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.
Delitti contro l'industria e il commercio	art.25-bis1, D.Lgs.231/2001	art.516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)	Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.
Delitti contro l'industria e il commercio	art.25-bis1, D.Lgs.231/2001	art.517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)	Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualita' dell'opera o del prodotto, e' punito, se il fatto non e' preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.
Delitti contro l'industria e il commercio	art.25-bis1, D.Lgs.231/2001	art.517ter c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprieta' industriale)	Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprieta' industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprieta' industriale o in violazione dello stesso e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta' intellettuale o industriale.
Delitti contro l'industria e il commercio	art.25-bis1, D.Lgs.231/2001	art.517quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)	Chiunque contraffa o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Categoria Reato D.Lgs. 231/01	Rif.Articolo D.Lgs.231/2001	Reato presupposto	Descrizione reato D.Lgs. 231/01
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	art.25-novies, D.Lgs.231/2001	art.171 L. 633/1941 ()	<p>f) [Dell'art. 171 l. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione] Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:</p> <p>.....</p> <p>a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;</p> <p>a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;</p> <p>b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;</p> <p>c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;</p> <p>d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;</p> <p>e)</p> <p>f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.</p> <p>.....</p> <p>La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. La violazione delle</p>
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	art.25-novies, D.Lgs.231/2001	art.171 bis L. 633/1941 ()	<p>1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p>
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	art.25-novies, D.Lgs.231/2001	art.171 ter L. 633/1941 ()	<p>1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:</p> <p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</p> <p>f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure</p>
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	art.25-novies, D.Lgs.231/2001	art.171 septies L. 633/1941 ()	<p>1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:</p> <p>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</p> <p>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.</p>
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	art.25-novies, D.Lgs.231/2001	art.171 octies L. 633/1941 ()	<p>1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi - visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</p> <p>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p>

Categoria Reato D.Lgs. 231/01	Rif.Articolo D.Lgs.231/2001	Reato presupposto	Descrizione reato D.Lgs. 231/01
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	art.25-duodecies, D.Lgs.231/2001	art.22. c. 12bis Dlgs 25 luglio 1998, n. 286 (Impiego di lavoratori irregolari)	Art. 22 comma 12 Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. comma 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla meta': a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art.25-decies, D.Lgs.231/2001	art.377 bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Delitti contro la personalità individuale	art.25-quinquies, D.Lgs.231/2001	art.600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)	Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
Delitti contro la personalità individuale	art.25-quinquies, D.Lgs.231/2001	art.600 bis c.1 c.p. (Prostituzione minorile)	Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00, (omissis)
Delitti contro la personalità individuale	art.25-quinquies, D.Lgs.231/2001	art.600 ter c. 1-2 c.p. (Pornografia minorile)	Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 25.822,00 a € 258.228,00. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Delitti contro la personalità individuale	art.25-quinquies, D.Lgs.231/2001	art.600 quater c.p. (Detenzione di materiale pornografico)	Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.
Delitti contro la personalità individuale	art.25-quinquies, D.Lgs.231/2001	art.600 quinquies c.p. (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)	Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.
Delitti contro la personalità individuale	art.25-quinquies, D.Lgs.231/2001	art.601 c.p. (Tratta di persone)	Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
Delitti contro la personalità individuale	art.25-quinquies, D.Lgs.231/2001	art.602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi)	Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.
Delitti contro la personalità individuale	art.25-quinquies, D.Lgs.231/2001	art.603-bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla meta': 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
Delitti contro la personalità individuale	art.25-quinquies, D.Lgs.231/2001	art.609-undecies c.p. (Adescamento di minorenni)	Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609 quater, 609-quinquies e 609-otties, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	art.25-quater1, D.Lgs.231/2001	art.583bis c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)	Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Allegato 5

Codice Etico e Carta dei Valori

ALLEGATO 5

Codice Etico e Carta dei Valori



CARTA DEI VALORI E CODICE ETICO

unipol.it



CARTA DEI VALORI

La Carta dei Valori è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di Unipol Gruppo Finanziario l'11 dicembre 2008.

INDICE

LA CARTA DEI VALORI

1. Introduzione
2. Accessibilità
3. Lungimiranza
4. Rispetto
5. Solidarietà
6. Responsabilità

CARTA DEI VALORI

1. INTRODUZIONE

Questa Carta dei Valori rappresenta in se stessa un Valore perché è il frutto di un grande impegno collettivo. Alla sua stesura hanno concorso migliaia di persone: i dipendenti delle Società del Gruppo e alcune rappresentanze degli agenti di Unipol Assicurazioni. Un coinvolgimento di oltre seimila persone. Ogni singola parola, concetto, frase è stata scritta con un contributo di proporzioni non usuali. Di solito le “Carte dei Valori” aziendali vengono pensate in



stanze piuttosto ristrette e poi semplicemente comunicate. Quando va bene, nel costruirle si coinvolge una parte del management o, nei casi ancora più illuminati, una rappresentanza dei destinatari. Quasi sempre, comunque, a scopo più consultivo che progettuale.

Il Gruppo Unipol ha invece scelto di ascoltare tutti, offrendo a tutti l'opportunità di partecipare.

Per questo, i Valori di cui si parla in questo documento ci rappresentano e ci distinguono. Sono i "nostri" Valori e in questa Carta si sintetizza il risultato di tutto il processo.

ADESSO È NECESSARIO DARE VITA A QUESTA CARTA.

Qui entra in gioco il contributo personale di ciascuno di noi, con il riconoscersi in essa e operare condividendone lo spirito e i contenuti, con il saper trasformare i concetti in azioni ed esempi concreti. Il rispetto, in particolare nelle sue accezioni di valorizzazione, ascolto e trasparenza, è una priorità. L'obiettivo è far sì che fra dipendenti, agenti, clienti, fornitori, azionisti, investitori, comunità civile e generazioni future i rapporti siano fondati sulla trasparenza e gli interessi siano temperati e bilanciati dal reciproco rispetto in nome delle diverse esigenze.

Per l'impresa l'obiettivo è il suo sviluppo nel lungo periodo, per gli Stakeholder l'obiettivo è il raggiungimento dei migliori benefici reciprocamente compatibili. I comportamenti che scaturiranno dalla volontà di raggiungere questi obiettivi costituiranno l'esempio a cui ispirarsi per attivare e alimentare il processo, giorno dopo giorno. Aderire a questo progetto è un impegno. Chi vorrà crederci lo renderà contagioso e lo farà funzionare davvero.

Senza l'esempio, i Valori contenuti in questa Carta rimangono valori sulla carta.

LA NOSTRA MISSIONE

Siamo responsabili del miglioramento della qualità della vita dei nostri Clienti mediante soluzioni per la tutela, il supporto e la sicurezza dei loro progetti. Il Gruppo attua una gestione



imprenditoriale efficiente, profittevole e sostenibile nel tempo, basata sul contributo e sulla valorizzazione dei propri collaboratori.

IL NOSTRO GRUPPO

Siamo orgogliosi di far parte di un Gruppo in cui la molteplicità delle nostre provenienze lavorative e la pluralità delle nostre voci sono il presente e il divenire della nostra forza.

LA NOSTRA VISIONE IMPRENDITORIALE

Vogliamo essere un soggetto imprenditoriale affidabile e autorevole, capace di offrire e di ricevere fiducia. Vogliamo rispondere efficacemente ai bisogni di sicurezza, di prevenzione dei rischi, di tutela del patrimonio che esprimono i nostri Clienti. Vogliamo crescere grazie alle nostre capacità di confrontarci e di rispondere a un mercato in continua evoluzione.

I NOSTRI VALORI E I NOSTRI STAKEHOLDER

I nostri comportamenti si ispirano a cinque principi che abbiamo scelto e fatto nostri, sui quali ci impegniamo ogni giorno:

ACCESSIBILITÀ

LUNGIMIRANZA

RISPETTO

SOLIDARIETÀ

RESPONSABILITÀ



L'impegno sui Valori è riferito ai nostri stakeholder, che identifichiamo in sei categorie di soggetti:

1. Azionisti e investitori
2. Dipendenti, Agenti e collaboratori
3. Clienti
4. Fornitori
5. Comunità civile
6. Generazioni Future

Per rendere credibile il sistema dei Valori è necessaria la coerenza fra ciò che si dichiara, i comportamenti che si mettono in atto, le azioni che rendono operativi i principi.

2. ACCESSIBILITÀ

Ci impegniamo a essere interlocutori aperti e disponibili, pronti a fornire risposte e soluzioni.

ACCESSIBILITÀ VERSO GLI AZIONISTI E GLI INVESTITORI

Ci impegna ad ascoltare e interpretare correttamente le istanze del mercato e a fornire comunicazioni chiare, per garantire più forza ai capitali investiti nel Gruppo, perché esso cresca in reputazione e credibilità.

ACCESSIBILITÀ VERSO I DIPENDENTI, GLI AGENTI E I COLLABORATORI

Ci impegna a favorire relazioni organizzative franche e trasparenti, fondate sulla comunicazione degli obiettivi e delle scelte decisionali, orientate allo sviluppo di una cultura del confronto e della partecipazione. Ci impegna inoltre a collaborare per migliorare l'ambiente e le performance.

ACCESSIBILITÀ VERSO I CLIENTI



Ci impegna a prestare un servizio professionalmente ineccepibile, garantendo disponibilità al dialogo, offrendo soluzioni integrate comprensibili e orientate alla prevenzione e alla tutela della sicurezza della vita e dei beni. Ci impegna inoltre a rendere semplici le cose complesse.

ACCESSIBILITÀ VERSO I FORNITORI

Ci impegna ad attivare, attraverso canali il più possibile trasparenti, relazioni professionali lineari e non prevaricatrici, che privilegino l'acquisizione di servizi in grado di meglio tutelare la qualità del servizio offerto dall'Azienda ai propri Clienti.

ACCESSIBILITÀ VERSO LA COMUNITÀ CIVILE

Ci impegna a essere disponibili a valutare la richiesta di sostegno al tessuto sociale formulata, anche implicitamente, dai diversi attori territoriali e a sviluppare un'offerta che tenga conto delle problematiche sociali. Ci impegna inoltre a essere disponibili per rendere maggiormente fruibili le competenze specifiche in tema di sicurezza e prevenzione.

ACCESSIBILITÀ VERSO LE GENERAZIONI FUTURE

Ci impegna a trasmettere ai giovani il nostro patrimonio culturale e professionale, dando spazio alle migliori intelligenze e prefigurando un contesto che garantisca maggiore benessere e sicurezza.

L' Accessibilità favorisce la disponibilità reciproca e il confronto, generando quindi più efficacia organizzativa.

3. LUNGIMIRANZA

Ci impegniamo a sviluppare il disegno strategico e i processi organizzativi in modo da garantire una continuità di gestione efficiente e profittevole dell'impresa, che escluda ogni forma di dispersione e spreco delle risorse, in un'ottica di sostenibilità nel lungo periodo.



LUNGIMIRANZA VERSO GLI AZIONISTI E GLI INVESTITORI

Ci impegna ad assicurare una gestione oculata e responsabile dell'impresa, costruita attraverso il coinvolgimento degli Stakeholder, che generi valore nel tempo.

LUNGIMIRANZA VERSO I DIPENDENTI, GLI AGENTI E I COLLABORATORI

Ci impegna a promuovere azioni che facilitino lo sviluppo professionale delle persone in coerenza con le strategie di sviluppo aziendale e favoriscano l'accesso a posizioni coerenti con il profilo professionale e i risultati ottenuti.

LUNGIMIRANZA VERSO I CLIENTI

Ci impegna a garantire un modello distintivo di offerta di servizi assicurativi, bancari e finanziari che sia coerentemente orientato all'individuazione di soluzioni innovative, alla sostenibilità nel tempo e che sia capace di accompagnare con uguale efficacia l'intero ciclo di vita degli individui, delle famiglie e delle imprese. Ci impegna inoltre a cogliere i segnali deboli, anticipando i bisogni e intercettando le criticità al loro sorgere.

LUNGIMIRANZA VERSO I FORNITORI

Ci impegna a favorire una collaborazione professionale in grado di garantire le condizioni per un rapporto solido, leale e di lunga durata basato su una condivisione reciproca dei Valori.

LUNGIMIRANZA VERSO LA COMUNITÀ CIVILE

Ci impegna a essere disponibili a condividere una visione di sviluppo sociale equilibrato e aperto a tutti, facendoci carico della tutela del patrimonio ambientale e del territorio attraverso un uso razionale di tutte le risorse e lo sviluppo di progetti innovativi ed eco-compatibili.

LUNGIMIRANZA VERSO LE GENERAZIONI FUTURE

Ci impegna a preparare le migliori condizioni perché alle Generazioni Future possa essere trasmessa un'impresa solida e sana, con le migliori garanzie di continuità e benessere. Ci impegna inoltre a favorire la crescita di risorse umane in grado di accedere a posizioni di responsabilità in tempi programmabili.

La Lungimiranza favorisce l'attitudine a interpretare correttamente i segnali del mercato anticipandone le tendenze, generando continuità nei risultati e sviluppo dei profitti in un'ottica di sostenibilità "allargata", che sappia coniugare (e nello stesso tempo favorirne il miglioramento) esigenze ambientali, economiche e sociali per permettere all'impresa di progredire nel lungo periodo.

4. RISPETTO

Ci impegniamo a considerare le persone come parte di una relazione sociale stabile che attribuisce dignità, favorendo e sostenendo l'ascolto.

RISPETTO VERSO GLI AZIONISTI E GLI INVESTITORI

Ci impegna a sviluppare rapporti duraturi, seri e trasparenti con la comunità finanziaria, fornendo informazioni chiare e tempestive, prestando attenzione costante alle indicazioni degli Investitori e ricordando la necessità di contemperare le diverse priorità: massimizzare il profitto per gli Investitori e creare valore per gli Azionisti.

RISPETTO VERSO I DIPENDENTI, GLI AGENTI E I COLLABORATORI

Ci impegna a definire con chiarezza ruoli e responsabilità individuali, garantendo identiche opportunità di crescita e sviluppo senza discriminazioni di alcun genere, favorendo la circolazione e la condivisione delle informazioni a diversi livelli. Ci impegna inoltre a garantire costante aggiornamento professionale e a rifiutare qualsiasi forma di offesa alla dignità umana e lavorativa.



RISPETTO VERSO I CLIENTI

Ci impegna a privilegiare in primo luogo l'ascolto delle esigenze assicurative, finanziarie e bancarie di cui ciascun soggetto è portatore, seguendone l'evoluzione nel tempo e adottando modalità trasparenti, semplici e tempestive nell'offerta dei servizi.

RISPETTO VERSO I FORNITORI

Ci impegna a riconoscere la dignità del ruolo di chi procura beni e servizi all'impresa, onorando gli impegni assunti e mettendo ognuno nelle condizioni di non dover fare ricorso ad alcuna forma di clientelismo o privilegio.

RISPETTO VERSO LA COMUNITÀ CIVILE

Ci impegna a contribuire al miglioramento della qualità della vita individuale e sociale dei cittadini, cogliendo e valorizzando le differenze e attribuendo dignità di interlocutori anche ai più deboli.

RISPETTO VERSO LE GENERAZIONI FUTURE

Ci impegna a riconoscere il ruolo dei giovani come interlocutori degni di stima e considerazione, nella consapevolezza che le scelte di oggi incidono sul futuro delle nuove generazioni.

Il Rispetto favorisce l'ascolto delle esigenze di tutti gli interlocutori, generando qualità del servizio e riconoscimento reciproco.

5. SOLIDARIETÀ

Ci impegniamo a promuovere una cultura che tuteli l'esistenza e il benessere delle persone, delle famiglie e delle imprese. Ci impegniamo anche a riconoscere il sostegno e la collaborazione reciproca come elementi portanti per garantire all'Azienda efficienza e sviluppo.



SOLIDARIETÀ VERSO GLI AZIONISTI E GLI INVESTITORI

Ci impegna a difendere e accrescere la reputazione del Gruppo, misurandoci con le regole e le sfide poste dal mercato con competenza ed eccellenza professionale e in coerenza con l'etica dell'impresa.

SOLIDARIETÀ VERSO I DIPENDENTI, GLI AGENTI E I COLLABORATORI

Ci impegna a mettere in atto regole di convivenza e di collaborazione che promuovano il lavoro comune e la reciprocità dei riconoscimenti, evitando ogni forma di competizione improduttiva e favorendo la conciliazione dei tempi di vita e del lavoro.

SOLIDARIETÀ VERSO I CLIENTI

Ci impegna a porre le capacità professionali dei nostri operatori al servizio delle esigenze delle persone, delle famiglie e delle imprese, mantenendo elevato nel tempo il livello qualitativo di ascolto, assistenza e consulenza, facendoci carico anche delle situazioni meno favorevoli.

SOLIDARIETÀ VERSO I FORNITORI

Ci impegna a gestire le relazioni professionali con reciprocità e spirito di collaborazione, condividendo sia gli obiettivi, sia i rischi collegati, in vista di risultati di comune soddisfazione.

SOLIDARIETÀ VERSO LA COMUNITÀ CIVILE

Ci impegna a promuovere iniziative orientate alla sostenibilità del territorio che, interpretando i bisogni, favoriscano una crescita equilibrata e una maggior distribuzione del benessere, diffondendo a tutti i livelli una cultura della sicurezza e della prevenzione.

SOLIDARIETÀ VERSO LE GENERAZIONI FUTURE

Ci impegna a preparare le condizioni per non pregiudicare, sulla base di semplici logiche di risultato a breve, la loro possibilità di vivere in un ambiente positivo.



La Solidarietà favorisce l'attitudine alla collaborazione e alla fiducia nelle regole, generando efficienza gestionale.

6. RESPONSABILITÀ

Ci impegniamo a farci carico individualmente e collettivamente, delle conseguenze delle nostre azioni con serietà, trasparenza e rettitudine, senza tradire il rapporto di fiducia accordato.

RESPONSABILITÀ VERSO GLI AZIONISTI E GLI INVESTITORI

Ci impegna a comunicare in modo trasparente e corretto gli obiettivi di Gruppo e le azioni per il loro raggiungimento. Ci impegna inoltre ad adottare forme di comportamento organizzativo coerenti con la migliore deontologia professionale, al fine di assicurare la tutela del valore del Gruppo e la salvaguardia nel tempo delle condizioni per la sua crescita.

RESPONSABILITÀ VERSO I DIPENDENTI, GLI AGENTI E I COLLABORATORI

Ci impegna a favorire una cultura d'impresa orientata all'esplicitazione di obiettivi concreti, misurabili e chiari per tutti, allo sviluppo delle competenze professionali e che incoraggi ciascuno a vivere il proprio ruolo con impegno e senso di appartenenza, garantendo libertà di parola e di pensiero.

RESPONSABILITÀ VERSO I CLIENTI

Ci impegna a individuare e soddisfare le aspettative e mantenere gli impegni assunti. Ci impegna inoltre a fornire risposte e soluzioni con competenza professionale, trasparenza e rapidità, a tutela dei valori economici e dei progetti che ci vengono affidati.

RESPONSABILITÀ VERSO I FORNITORI

Ci impegna a considerare i Fornitori come parte integrante del processo di generazione del valore aziendale, condividendo l'onere di individuare soluzioni professionali di qualità.



RESPONSABILITÀ VERSO LA COMUNITÀ CIVILE

Ci impegna a contribuire alla crescita dei valori di convivenza e delle condizioni di accesso a strumenti di sicurezza sociale. E, da soggetto privato, a farci carico delle attese e dei bisogni dei cittadini incidendo anche nei contesti sociale ed ambientale.

RESPONSABILITÀ VERSO LE GENERAZIONI FUTURE

Ci impegna ad assicurare la sostenibilità ambientale, economica e sociale nel lungo periodo, limitando al massimo gli elementi di condizionamento negativo.

La Responsabilità è il motore dell'affidabilità professionale, che permette di rispondere di quanto si fa nei tempi e nei modi definiti dalle regole del settore, del mercato e della propria etica societaria.

CODICE ETICO

Il Codice Etico è stato approvato la prima volta dal Consiglio di Amministrazione il 19 marzo 2009. Successivamente aggiornato, il testo ivi presente è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Unipol Gruppo Finanziario il 5 novembre 2015.

PARTE PRIMA
INTRODUZIONE

Il codice etico è il documento che descrive e riassume i valori di un'organizzazione e le modalità attraverso le quali si intende applicarli; costituisce, pertanto, uno degli strumenti che valorizzano l'impegno di responsabilità dell'impresa nei confronti dei propri *stakeholder*.

Il Gruppo Unipol (di seguito, anche il "Gruppo" o "Unipol") fa propri i principi più avanzati in merito ai criteri ESG – Environmental, Social e Governance - adottando comportamenti coerenti con gli *standard* internazionali in materia di diritti umani, parità di genere, trasparenza e correttezza nello svolgimento della propria attività e nella gestione dell'impresa, attraverso modalità e pratiche di miglioramento continuo.

Ciò premesso, il presente documento (il "Codice Etico" o il "Codice") è il risultato di un percorso partecipato interno al Gruppo Unipol (di seguito, anche il "Gruppo" o "Unipol"), che ha coinciso con l'elaborazione condivisa della Visione, della Missione e dei Valori che contraddistinguono il Gruppo stesso, rivalutando, in chiave di responsabilità e sostenibilità, l'impatto diretto e indiretto delle proprie attività nei confronti dei portatori di interesse.

*** ... ***

1. LA VISIONE

Il Gruppo Unipol persegue l'obiettivo di:

- essere un soggetto imprenditoriale affidabile e autorevole, capace di offrire e di ricevere fiducia;
- rispondere efficacemente ai bisogni di sicurezza, di prevenzione dei rischi e di tutela del patrimonio espresso dai suoi Clienti;
- crescere grazie alle sue capacità di confrontarsi e di rispondere a un mercato in continua evoluzione.

2. LA MISSIONE

Il Gruppo Unipol:

- è responsabile del miglioramento della qualità della vita dei propri Clienti, mediante l'offerta di soluzioni per il supporto e la sicurezza dei loro progetti;
- attua una gestione imprenditoriale efficiente, profittevole e sostenibile nel tempo, basata sul contributo e sulla valorizzazione dei propri Collaboratori.

3. I VALORI DI RIFERIMENTO

I Valori a cui si ispirano i comportamenti del Gruppo Unipol sono i seguenti:

- accessibilità, ovvero sia l'impegno ad essere un interlocutore aperto e disponibile;
- lungimiranza, intesa come impegno a sviluppare il disegno strategico e i processi organizzativi in modo da garantire una continuità di gestione efficiente e profittevole dell'impresa, che escluda ogni forma di dispersione e spreco delle risorse, in un'ottica di sostenibilità nel lungo periodo;
- rispetto, cioè l'impegno a considerare le persone come parte di una relazione sociale stabile che attribuisce dignità, favorendo e sostenendo l'ascolto;
- solidarietà, ovvero sia l'impegno a promuovere una cultura che tuteli l'esistenza e il benessere delle persone, delle famiglie e delle imprese. Significa anche impegnarsi a riconoscere il sostegno e la collaborazione reciproca come elementi portanti per garantire all'azienda efficienza e sviluppo;
- responsabilità, intesa come l'impegno di farsi carico, individualmente e collettivamente, delle conseguenze delle proprie azioni con serietà, trasparenza e rettitudine, senza tradire il rapporto di fiducia accordato.

4. I DESTINATARI DEL CODICE ETICO

Posto che il Codice Etico trova applicazione in Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e in tutte le società da essa controllate, i destinatari del Codice sono tutti coloro che influenzano o sono influenzati, direttamente o indirettamente, dall'attività del Gruppo Unipol:

- Azionisti e Investitori, rappresentati dalle persone fisiche e giuridiche che, a vario titolo, hanno investito i loro capitali all'interno del Gruppo;
- Amministratori, ovvero sia le persone che i Soci eleggono, sulla base della normativa vigente, a rappresentarli nel governo dell'impresa, al fine di realizzare la Missione e gli obiettivi strategici del Gruppo;
- Dipendenti, Agenti e Collaboratori, cioè i soggetti che, a vario titolo e indipendentemente dal rapporto giuridico, prestano la loro attività lavorativa garantendo, con impegno e professionalità, la realizzazione della Missione del Gruppo;
- Clienti, intesi come le persone singole, famiglie e imprese, ovvero sia tutti coloro che fruiscono dei servizi del Gruppo e ai quali esso si rivolge allo scopo di soddisfarne i bisogni di sicurezza e tutela;
- Fornitori, rappresentati da tutti i *partner* che concorrono, in modo diretto e indiretto, attraverso la fornitura di prodotti, attrezzature, servizi e prestazioni diverse, al processo di realizzazione ed erogazione dei servizi ai clienti da parte del Gruppo;
- Comunità Civile, costituita dalle diverse istituzioni pubbliche, enti, scuole, università, organismi e strutture culturali, organizzazioni sociali e associazioni *non profit* con le quali il Gruppo Unipol collabora attivamente, consapevole del proprio ruolo sociale, perseguendo rapporti di *partnership*, su temi quali la tutela e valorizzazione dell'ambiente, lo sviluppo di attività formative, culturali e di solidarietà;
- Generazioni future, rappresentate da tutti coloro a cui il Gruppo Unipol si dedica quando, in un'ottica di equità intergenerazionale, si impegna ad assicurare la sostenibilità economica, ambientale e sociale della propria attività.

5. LE FINALITÀ DEL CODICE ETICO

Il Codice Etico è, prima di tutto, lo strumento di promozione e diffusione della cultura dei Valori dell'impresa nei confronti degli *stakeholder*; esso contribuisce a orientare e a supportare il processo decisionale, la *governance* e la gestione del Gruppo, affinché venga assicurato a tutti i livelli il pieno rispetto dei principi in esso definiti. E' uno strumento di autoregolamentazione, adottato volontariamente dal Gruppo per far vivere i propri Valori nei confronti dei - e tra i - propri portatori di interesse. Nel Codice Etico sono indicati e descritti i principi che orientano i comportamenti dell'Impresa nei confronti dei - e tra i - propri *stakeholder*. Esso costituisce la messa a sistema della Visione, della Missione e dei Valori del Gruppo, come guida per orientare l'azione responsabile dell'impresa (sia all'interno che all'esterno dell'azienda), costituendo una "bussola" per il miglioramento progressivo della propria organizzazione.

Il Codice Etico, oltre a contribuire al rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, opera per promuovere e garantire la prevenzione di comportamenti contrastanti con i Valori e i principi del Codice stesso, ad ogni livello della vita e dell'attività del Gruppo.

I principi contenuti nel Codice Etico sono l'espressione della volontà del Gruppo Unipol a operare:

- per prevenire qualsiasi forma di corruzione e concussione;
- per contrastare ogni attività di finanziamento al terrorismo e ogni iniziativa di riciclaggio;
- per prevenire e contrastare atti o iniziative che configurino fattispecie di conflitto di interesse;
- adottando, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, comportamenti corretti, trasparenti, utili a prevenire e a contrastare ogni forma di illecito;
- nel pieno rispetto delle Autorità di Vigilanza, avendo nei loro confronti un atteggiamento di interlocuzione positiva e collaborativa;
- a favore di un mercato nel quale sia garantita la libera concorrenza, astenendosi da

- pratiche che possano configurarsi come anti-concorrenziali;
 - fornendo una trasparente e corretta informazione finanziaria,
- in conformità con gli *standard* etici di comportamento contenuti nei principi di legalità, equità ed uguaglianza, tutela della persona umana, tutela ambientale e rispetto delle norme di prevenzione e protezione attinenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

PARTE SECONDA

I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E

I DESTINATARI DEL CODICE ETICO

1. GLI AZIONISTI E GLI INVESTITORI

Integrità e trasparenza

Il Gruppo Unipol si impegna a perseguire l'interesse di tutti gli Azionisti, secondo principi di imparzialità, corretta e puntuale informazione, autonomia e trasparenza per il conseguimento dell'oggetto sociale, applicando procedure specifiche per la tracciabilità delle decisioni e prevedendo opportuni meccanismi e strumenti di rendicontazione.

Governance responsabile per la creazione di valore

Il Gruppo Unipol adotta un sistema di *governance* per la gestione della propria attività imprenditoriale, caratterizzato dall'attenzione alla valorizzazione degli investimenti e all'uso responsabile dei capitali, con l'obiettivo di assicurare solidità finanziaria e patrimoniale al Gruppo, in un'ottica di creazione di valore per gli Azionisti nel medio e lungo periodo.

Costruzione e valorizzazione della reputazione

Il Gruppo Unipol si impegna a consolidare e sviluppare la propria reputazione e il proprio profilo etico, attraverso il perseguimento di un modello di eccellenza nella gestione dell'attività economica e imprenditoriale, rispettoso delle proprie radici e rivolto al futuro, adeguandolo costantemente alle esigenze di un mercato in trasformazione.

Ascolto e corretta informazione al mercato

La comunicazione finanziaria del Gruppo è orientata al rigoroso rispetto della normativa vigente e dei codici di autodisciplina adottati, con particolare riguardo ai principi di correttezza, trasparenza ed esaustività nei confronti dell'insieme degli operatori sul mercato. La corretta gestione delle informazioni societarie è volta a prevenire abusi di dati sensibili e di informazioni

privilegiate.

Il Gruppo Unipol, avendo aziende quotate su mercati regolamentati, pone particolare attenzione al confronto con i propri investitori, che avviene attraverso incontri diretti e l'utilizzo dei più efficaci mezzi di comunicazione.

2. GLI AMMINISTRATORI

La scelta e le modalità di nomina degli Amministratori sono effettuate nel rispetto delle normative tempo per tempo vigenti, con particolare riferimento ai criteri di competenza professionale e integrità personale, oltre che di indipendenza.

Gli Amministratori si impegnano:

- a svolgere la loro funzione nell'esclusivo interesse dell'impresa e dell'insieme dei suoi Azionisti, evitando situazioni che possano configurare conflitti di interesse e l'indebita attribuzione di vantaggi personali, connesse allo svolgimento delle loro funzioni;
- al pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico.

3. I DIPENDENTI, GLI AGENTI E I COLLABORATORI

Rispetto e tutela delle persone

Unipol considera il rispetto quale pilastro dell'interazione tra persone su cui costruire il rapporto con i propri Dipendenti, Agenti e Collaboratori.

Il Gruppo, ispirandosi e facendo propria la "Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo" delle Nazioni Unite, si impegna a prevenire forme di discriminazione, a promuovere opportune iniziative volte a garantire la dignità, la parità di genere e le opportunità ad ogni Dipendente, anche favorendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché le migliori pratiche per l'inserimento e la valorizzazione delle persone con disabilità. In questo contesto, il Gruppo promuove specifiche politiche a tutela e a sostegno delle esigenze individuali e familiari, senza discriminazioni in fatto di genere, orientamento sessuale, politico, culturale e religioso. Il Gruppo



Unipol opera nei loro confronti attenendosi al pieno rispetto delle normative tempo per tempo vigenti. Contemporaneamente, il Gruppo afferma l'importanza dell'impegno professionale quale elemento fondamentale dell'espressione e della dignità personale, come pure del rispetto reciproco tra colleghi.

Ferma restando la specificità dei rapporti e delle relazioni che intercorrono con gli Agenti e i Collaboratori, il Gruppo Unipol si impegna ad adottare nei loro confronti analoghi comportamenti.

Il Gruppo opera per la tutela della salute dei propri Dipendenti, così come degli Agenti e Collaboratori, consolidando la cultura della prevenzione dei rischi e della sicurezza, sviluppando azioni di sensibilizzazione e promuovendo comportamenti responsabili.

Valorizzazione e sviluppo professionale

Il Gruppo Unipol promuove un ambiente di lavoro orientato alla valorizzazione delle competenze e all'espressione delle attitudini professionali, con particolare attenzione al contributo professionale dei generi meno rappresentati, stimolando l'apporto di creatività, energia e impegno di tutti. Per questo assicura l'investimento nella formazione e in programmi di aggiornamento, al fine di sviluppare le potenzialità e le professionalità di ciascuno, anche attraverso sistemi di riconoscimento del merito individuale.

Trasparenza nelle relazioni

Il Gruppo Unipol definisce in modo chiaro e trasparente i ruoli e le responsabilità di tutti coloro che operano nell'ambito dello stesso, con l'obiettivo di affermare una cultura d'impresa fondata su obiettivi di *performance* e sistemi di valutazione misurabili, conosciuti e condivisi.

Confronto e dialogo

Il Gruppo Unipol promuove la partecipazione responsabile delle persone alla vita aziendale; attribuisce un'importanza strategica alla comunicazione interna e agli strumenti del dialogo e del confronto, rivolti a tutti i Dipendenti, Collaboratori e Agenti, anche attraverso le autonome organizzazioni di rappresentanza.

Conflitto di interesse

Unipol si impegna e opera attivamente per evitare il determinarsi di situazioni di conflitto di interessi. Tutti i Dipendenti, gli Agenti e i Collaboratori sono chiamati all'uso diligente delle risorse aziendali e ad astenersi dal determinare situazioni riconducibili a vantaggi personali o di soggetti ad essi riferibili, connessi allo svolgimento delle singole funzioni e attività.

Il Gruppo adotta comportamenti tesi ad escludere vantaggi personali ai famigliari di Dipendenti, Agenti e Collaboratori, in funzione dei ruoli da questi ricoperti nell'operatività aziendale.

4. I CLIENTI

Ascolto

Il Gruppo Unipol opera per garantire la migliore risposta alla domanda sociale di sicurezza e tutela dei cittadini, delle famiglie, delle imprese e delle organizzazioni. Unipol è aperta alle nuove istanze, ai nuovi bisogni di carattere sociale e di ordine civile dei cittadini e delle comunità. Per questo considera essenziale la conoscenza approfondita delle esigenze e delle aspettative della clientela. Si impegna a rilevare, con continuità e trasparenza, attraverso l'utilizzo delle più avanzate modalità di relazione, ascolto e dialogo, le esigenze dei Clienti, effettivi e potenziali, oltre a quelle delle relative rappresentanze; monitora le evoluzioni e trasformazioni del mercato e della società per adeguare la propria proposta di prodotti e servizi in modo da garantire un rapporto reciprocamente vantaggioso con i propri clienti.

Trasparenza nelle relazioni

Il Gruppo si rapporta con i Clienti in modo trasparente, evitando di creare aspettative improprie e rispettando gli impegni assunti; realizza una comunicazione commerciale chiara ed esaustiva in tutti i canali distributivi utilizzati, in particolare per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti e dei servizi proposti e le relazioni contrattuali e di assistenza.

Semplificazione e accessibilità

Il Gruppo opera per rendere più semplici e più chiari i prodotti e i servizi per i propri Clienti,



costruendo un'offerta innovativa, attenta ai bisogni, ma anche ai linguaggi e ai vissuti dei cittadini-clienti. Unipol si impegna ad eliminare gli eccessi di burocrazia, utilizzando al meglio le nuove e più avanzate tecnologie, garantendo così sistemi flessibili e idonei a semplificare i rapporti con la clientela; promuove prodotti e servizi universalmente accessibili con modalità di risposta tempestive ed adeguate alle esigenze diversificate dei clienti. In una logica di accessibilità, il Gruppo favorisce l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle proprie sedi e nella rete di agenzie e filiali.

Offerta integrata e socialmente orientata

Unipol si impegna a realizzare un'offerta completa, integrata e personalizzata di prodotti e servizi, al fine di garantire ed accrescere il peculiare profilo sociale della propria offerta e la propria reputazione sul mercato. Il Gruppo dedica una particolare attenzione alle persone che si trovano in una situazione di potenziale esclusione economica e sociale, definendo risposte mirate ai loro bisogni e alla necessità di accedere a prodotti assicurativi e di tutela del risparmio utili, semplici, privi di finalità speculative.

Qualità del servizio

Il Gruppo Unipol persegue la realizzazione di un servizio di qualità, mirato al raggiungimento dei più elevati *standard*, mettendo al centro della propria attività imprenditoriale l'ascolto, la comprensione ed il coinvolgimento dei Clienti, prefiggendosi obiettivi di assistenza e consulenza rapide e personalizzate.

5. I FORNITORI

Qualità e responsabilità

Il Gruppo Unipol considera i Fornitori parte integrante del processo di generazione del valore aziendale; collabora con loro sulla base di un approccio di *partnership* e di relazione di lungo periodo. La scelta dei Fornitori risponde non solo a requisiti di economicità, ma richiede un'attenzione particolare per la qualità del servizio, la rispondenza a criteri di valutazione

finalizzati a promuovere la responsabilità sociale ed ambientale lungo l'intera catena di fornitura. In questo quadro, il Gruppo si impegna a sensibilizzare i Fornitori affinché garantiscano il pieno rispetto dei diritti delle persone che con essi lavorano e collaborano, gestiscano le loro imprese in modo trasparente e sostenibile, operino per ridurre l'impatto ambientale delle loro attività.

Equità e trasparenza

Il Gruppo Unipol promuove rapporti professionali trasparenti ed equi con i propri Fornitori. Unipol effettua la selezione dei *partner* commerciali sulla base di procedure oggettive e documentabili, conferendo loro eguali opportunità. La gestione dei contratti è fondata sulla correttezza e sulla prevenzione di ogni forma di abuso, attenta a prevenire e a combattere ogni possibile conflitto di interesse. Il Gruppo si impegna ad evitare clientelismi e privilegi e a rispettare gli accordi presi in un'ottica di reciprocità e comune interesse.

6. LA COMUNITÀ CIVILE

Promozione della sicurezza

Il Gruppo Unipol promuove e persegue la cultura della sicurezza e della prevenzione dei rischi nei confronti dei suoi Clienti e della Comunità Civile nel suo complesso, impegnandosi a fornire chiare informazioni sui diversi tipi di rischi e sulle azioni intraprese al fine di prevenirli e ridurre gli impatti sulle persone. A questo scopo, Unipol sviluppa opportune attività di ricerca, analisi, approfondimento e sensibilizzazione; realizza iniziative specifiche così come l'innovazione continua dei propri prodotti e servizi.

Sostenibilità

Unipol promuove una visione di sviluppo imprenditoriale che considera l'impatto diretto ed indiretto della propria attività sui principali portatori di interesse in un'ottica intergenerazionale. La sostenibilità sociale e ambientale, oltre a quella economica, costituisce un elemento fondamentale della strategia del Gruppo Unipol.



Attenzione alle fasce deboli

Nella consapevolezza del proprio ruolo sociale, il Gruppo Unipol contribuisce al miglioramento della qualità della vita nelle comunità in cui opera, con particolare attenzione alle fasce deboli, anche attraverso l'offerta di prodotti che ne favoriscano l'inclusione finanziaria, assicurativa ed economica.

Impegno civile e cultura della legalità

Il Gruppo contribuisce attivamente alla crescita del sistema economico e sociale attraverso lo sviluppo di prodotti e servizi volti a integrare il sistema pubblico di *welfare*. Promuove iniziative in *partnership* con soggetti della società civile che operano per affermare una cultura e una pratica di pieno rispetto della legalità, nonché di tutela della sicurezza individuale e collettiva.

Impegno sociale, culturale e solidale

Unipol contribuisce a sostenere progetti di particolare rilevanza sociale, culturale e solidale, negli ambiti della conoscenza, della ricerca, della sicurezza e della qualità della vita, promossi direttamente o in *partnership* con organizzazioni espressione della società civile. Unipol si rapporta ad esse con responsabilità, trasparenza e con esclusive finalità sociali.

7. LE GENERAZIONI FUTURE

Promozione della crescita, apertura e confronto

Il Gruppo Unipol opera per realizzare un modello imprenditoriale sostenibile, in ottica intergenerazionale, a favore dei giovani e delle Generazioni Future. Collabora con istituzioni educative per promuovere la crescita culturale delle persone giovani e per facilitarne l'ingresso nel mondo del lavoro. Investe nell'innovazione dell'impresa, favorendo la collaborazione tra generazioni e la condivisione di competenze. Il Gruppo favorisce, altresì, l'accesso in azienda dei giovani e la loro attiva partecipazione, recependo il loro contributo alla costruzione del futuro dell'impresa.



Cultura della conoscenza e dell'impegno

Il Gruppo promuove la conoscenza, l'innovazione e il merito; riconosce il valore delle competenze e dell'impegno nel lavoro, nella consapevolezza e convinzione che si tratti di fattori essenziali alla crescita dell'impresa nel tempo.

Sostenibilità delle scelte

Il Gruppo assicura il proprio impegno per la sostenibilità economica, sociale e ambientale della propria attività, mediante comportamenti volti a mantenere solida e sana l'impresa nel lungo periodo, evitando di pregiudicare, con scelte miranti a risultati a breve, la possibilità per le Generazioni Future di poter soddisfare i propri bisogni. In particolare, il Gruppo si impegna a monitorare costantemente e a ridurre gli impatti ambientali diretti e indiretti prodotti dall'impresa, attivandosi per affrontare le problematiche indotte dal cambiamento climatico.

PARTE TERZA

LE MODALITÀ DI DIFFUSIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO

Diffondere, attuare e controllare significa integrare, nei fatti, le strategie e le procedure aziendali con i principi di comportamento definiti nel Codice Etico, così da garantire nelle relazioni con i portatori di interesse la coerenza rispetto ai Valori del Gruppo Unipol.

1. LE MODALITÀ DI DIFFUSIONE

Unipol si impegna a garantire la diffusione e la conoscenza del Codice Etico presso i propri *stakeholder*, operando per favorirne il rispetto da parte di tutti i soggetti interessati. A tal fine, il Gruppo provvede a mettere a disposizione il Codice Etico di tutti i destinatari, in particolare di ciascun Dipendente, Agente e Collaboratore.

Il Codice è pubblicato in una sezione apposita della *intranet* aziendale, sui siti *web* istituzionali delle varie aziende del Gruppo, così da renderlo accessibile a tutti i portatori di interesse.

Il Gruppo Unipol realizza in modo sistematico attività volte a favorire la conoscenza e la sensibilizzazione ai Valori e al Codice Etico, nonché la formazione ai principi di comportamento in esso contenuti. Le attività di conoscenza e sensibilizzazione saranno eventualmente differenziate per massimizzarne l'efficacia, con il diretto coinvolgimento delle figure che ricoprono ruoli di responsabilità.

2. LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE E CONTROLLO

L'attuazione del Codice Etico, così come il controllo della sua effettiva applicazione, dipendono dall'impegno e dalla responsabilità di tutti i destinatari dello stesso, attraverso l'assunzione di una piena consapevolezza dei suoi contenuti e dei Valori che lo ispirano.

Ai portatori di interesse del Gruppo si richiede di:

- prendere visione del Codice Etico;
- comprendere e fare propri i principi di comportamento in esso esplicitati;
- rivolgersi agli organi preposti alla diffusione, sensibilizzazione ed osservanza del Codice

per ottenere consigli circa la sua applicazione;

- osservare il Codice e contribuire attivamente alla sua concreta applicazione, anche attraverso segnalazioni di eventuali comportamenti di dubbia conformità o di presunta violazione.

2.1. GLI ORGANISMI ISTITUZIONALI

Per una concreta applicazione dei principi espressi nel Codice Etico e per assicurarne una reale efficacia, il Gruppo Unipol si è dotato di due organi a cui affidare compiti inerenti al Codice stesso: il Comitato Etico e il Responsabile Etico. I due organi – nominati dal Consiglio di Amministrazione di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., nella sua qualità di soggetto a capo dell'omonimo Gruppo – hanno un ruolo propositivo rispetto ai contenuti e alle finalità del Codice e sono i primi responsabili della sua promozione, corretta interpretazione ed attuazione.

In particolare, nel rispetto delle relative competenze, tali organismi hanno il compito di:

- individuare le modalità più opportune per garantire la diffusione del Codice presso i vari portatori di interesse e per la loro sensibilizzazione;
- ascoltare le parti interessate e contribuire alla risoluzione dei principali dubbi interpretativi;
- ricevere le segnalazioni sul presunto mancato rispetto o sulle eventuali violazioni del Codice e, nel caso, effettuare le relative istruttorie;
- elaborare, per il Consiglio di Amministrazione, un Rapporto periodico sullo stato di attuazione del Codice;
- proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali aggiornamenti del Codice.

2.1.1. IL COMITATO ETICO

Il Comitato Etico è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Il Comitato ha funzioni consultive, propositive e deliberative. In particolare a detto organismo viene affidato il compito di:

- promuovere la coerenza tra i principi del Codice Etico e le politiche aziendali, rapportandosi anche con l’Organismo di Vigilanza, il Comitato Controllo e Rischi e le Direzioni aziendali interessate;
- contribuire alla definizione delle diverse iniziative mirate a promuovere la conoscenza e la comprensione del Codice Etico;
- definire l’impostazione del piano di comunicazione, conoscenza e sensibilizzazione etica in collaborazione con il Responsabile Etico e con le Direzioni aziendali competenti;
- vigilare sul rispetto del Codice Etico. A tal fine può, per il tramite del Responsabile Etico, eseguire verifiche circa il rispetto del Codice Etico da parte dei destinatari del medesimo, acquisendo tutte le informazioni e la documentazione necessaria;
- esprimere pareri sulle segnalazioni più complesse ricevute dal Responsabile Etico in materia di presunte violazioni del Codice;
- sottoporre all’attenzione dei competenti organi delle aziende del Gruppo Unipol le situazioni in cui siano state accertate violazioni dei principi contenuti nel Codice Etico affinché, nel pieno rispetto delle disposizioni normative e delle procedure interne tempo per tempo vigenti, detti organi valutino l’avvio di eventuali procedure sanzionatorie a carico dei responsabili delle richiamate inosservanze;
- ricevere e valutare il Rapporto Etico redatto dal Responsabile Etico, curandone la pubblicazione.

Il Comitato Etico si riunisce almeno due volte l’anno, ovvero ogniqualvolta il Presidente o almeno due componenti del Comitato ne ravvisino la necessità.

Il Comitato Etico adotta un proprio regolamento per la gestione delle attività e, in particolare, per quanto attiene alle istruttorie da svolgere nell’esercizio delle proprie funzioni.

2.1.2. IL RESPONSABILE ETICO

Il Responsabile Etico costituisce la figura di riferimento del Gruppo per quanto attiene gli aspetti riguardanti l'attuazione del Codice Etico. In rapporto alle diverse Direzioni, il Responsabile Etico ha il compito di creare coesione e condivisione sull'importanza dei principi di comportamento, promuovendo la cultura e il rispetto dell'etica d'impresa. Per prevenire e risolvere i principali "dilemmi etici" e affrontare i diversi casi di presunta inosservanza e/o violazione del Codice, che non siano già disciplinati da norme e di competenza di altri organi di regolazione o giurisdizionali, il Responsabile Etico:

- promuove e organizza, d'intesa con le diverse funzioni aziendali e con il Comitato Etico, l'attività periodica di comunicazione, conoscenza e sensibilizzazione al Codice;
- fornisce chiarimenti sul significato e sull'interpretazione del Codice in relazione alle questioni specifiche poste dai diversi portatori di interesse;
- riceve direttamente le segnalazioni sulle presunte violazioni del Codice da parte dei diversi portatori di interesse e valuta le condizioni per l'apertura dell'istruttoria; svolge, nei casi più semplici, le relative verifiche e risolve le controversie;
- può svolgere ricerche e consultazioni presso i diversi portatori di interesse sulle eventuali violazioni del Codice, raccogliendo le necessarie informazioni;
- si rivolge al Comitato Etico per valutare i casi più complessi, svolgendo in prima istanza la fase preliminare di istruttoria e presentando al Comitato tutti i documenti per consentire la valutazione finale, tutelando la riservatezza dei soggetti coinvolti;
- redige il Rapporto Etico, documento che rendiconta annualmente la coerenza tra i principi etici e l'attività organizzativa, individua le aree a rischio e verifica l'effettiva attuazione del Codice.

La durata dell'incarico di Responsabile Etico coincide con il mandato del Consiglio di Amministrazione di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.; la nomina è soggetta a revoca del predetto organo amministrativo, sentito il parere del Comitato Etico.

Il Responsabile Etico è scelto tra persone autorevoli e indipendenti, con una approfondita conoscenza della realtà del Gruppo e con riconosciuta sensibilità sui temi dell'etica e della responsabilità d'impresa.

Il Responsabile Etico ha il compito di supportare il lavoro del Comitato Etico attraverso la promozione e il monitoraggio della coerenza tra la vita organizzativa del Gruppo e i principi espressi nel Codice Etico.

2.2. LE RELAZIONI DEL COMITATO ETICO E DEL RESPONSABILE ETICO CON GLI ORGANI SOCIETARI

Il Comitato Etico predispone una relazione al Consiglio di Amministrazione in merito, tra l'altro, alla coerenza generale tra i principi dichiarati nel Codice e la gestione aziendale.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi al D. Lgs. 231/2001, il Comitato Etico opera di concerto con l'Organismo di Vigilanza appositamente costituito; inoltre può rapportarsi, per le questioni di propria competenza, con il Comitato Controllo e Rischi e con il Dirigente Preposto.

Non avendo competenze interpretative o applicative rispetto alle normative tempo per tempo vigenti, il Comitato Etico non è tenuto a rendere pubblici gli atti delle verifiche effettuate. Qualora si verificassero fattispecie diverse da quelle trattate all'interno del Codice, il Comitato Etico è tenuto a deferire il caso e la sua trattazione ai competenti organismi aziendali.

I diversi atti del Responsabile Etico vengono comunicati periodicamente al Consiglio di Amministrazione che, attraverso il Comitato Etico, valida e approva il Rapporto Etico annuale, inviandolo ai diversi comitati consultivi competenti. Il Comitato Etico, a sua volta, può essere sentito in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione e dagli altri organi sociali per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Codice Etico.

2.3. LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI INFORMAZIONE E DELLE SEGNALAZIONI

Indipendentemente dall'organismo coinvolto, il Gruppo favorisce un approccio di tipo proattivo nella soluzione delle casistiche di violazione del Codice Etico, attraverso azioni volte a creare le condizioni per un pieno rispetto delle aspettative valoriali condivise.

Il Responsabile Etico e il Comitato Etico hanno il compito di individuare iniziative volte a promuovere il rispetto dei principi contenuti nel Codice da parte di tutti i destinatari e a rafforzare il senso di responsabilità individuale. Entrambi gli organismi hanno come fine ultimo quello di promuovere, attraverso la comunicazione e il dialogo, un'interpretazione condivisa e il rafforzamento dei principi del Codice Etico.

Tutti i portatori di interesse possono rivolgersi al Responsabile Etico per ottenere chiarimenti e/o pareri interpretativi sui modelli di condotta più idonei a evitare violazioni o inosservanze del Codice Etico. Analogamente, tutti possono segnalare al Responsabile Etico presunte violazioni o inosservanze dei principi del Codice.

Fermo restando che il Gruppo Unipol non ammette alcuna forma di ritorsione nei confronti di chi effettua segnalazioni in buona fede circa presunte inosservanze dei principi del Codice Etico, qualora vengano effettuate segnalazioni strumentali, al fine di perseguire vantaggi di natura personale, alle stesse non viene dato seguito e costituiscono una potenziale inosservanza del Codice.

Affinché possano essere prese in considerazione, le segnalazioni circa la presunta violazione dei contenuti del Codice Etico vanno indirizzate al Responsabile Etico, in forma scritta e non anonima, con le seguenti modalità:

- a) tramite e-mail, all'indirizzo responsabile.etico@unipol.it;
- b) per posta ordinaria, all'indirizzo:

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Alla c.a. del Responsabile Etico

Via Stalingrado, 45

40128 Bologna.

Eventuali richieste di chiarimenti e/o pareri interpretativi sui modelli di condotta più idonei a evitare violazioni o inosservanze del Codice Etico possono essere avanzate anche

telefonicamente, al numero 051 – 5077111.

Il Responsabile Etico opera garantendo la massima riservatezza in merito a quanto viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni. Analoga riservatezza deve essere assicurata da coloro che effettuano eventuali richieste di chiarimenti o segnalazioni, al fine di evitare un utilizzo improprio delle domande di intervento effettuate.

Nel caso di richieste di chiarimenti, il Responsabile Etico si impegna a fornire una risposta entro 30 giorni. Nei casi di segnalazioni di potenziali inosservanze dei principi contenuti nel Codice, il Responsabile Etico ha tempo 60 giorni per aprire un'apposita istruttoria in merito, salvo proroghe motivate rispetto alle quali ha l'obbligo di informare il segnalante.

Qualora, anche in assenza di segnalazioni di potenziali inosservanze, emergano situazioni che, per la loro peculiarità, possano ragionevolmente configurare comportamenti incompatibili con i principi del Codice Etico, il Comitato Etico (ovvero il Responsabile Etico purché delegato dal Comitato Etico) può avviare apposite istruttorie.

L'istruttoria prevede l'apertura di uno specifico procedimento di analisi e di approfondimento. I documenti relativi ai diversi procedimenti vengono conservati sotto la cura e la responsabilità del Responsabile Etico, chiamato a garantire la sicurezza e la riservatezza degli atti. Per la risoluzione dei singoli casi il Responsabile Etico avvia ricerche specifiche e ascolta, nel rispetto del contraddittorio, gli attori coinvolti, interni o esterni al Gruppo. A conclusione degli opportuni approfondimenti, il Responsabile Etico predisponde un parere scritto su eventuali comportamenti non in linea con i principi contenuti nel Codice, indicando gli atti riparatori ritenuti più idonei. Tali atti hanno lo scopo di porre in essere le condizioni più favorevoli per evitare il ripetersi dei comportamenti giudicati impropri, promuovendo opportune azioni di sensibilizzazione ai principi etici richiamati nel Codice. Per i casi caratterizzati da particolari complessità, il Responsabile Etico coinvolge il Comitato Etico, che delibera con votazioni a maggioranza semplice. Al termine di ogni procedura, il Comitato Etico è tenuto a comunicarne l'esito ai portatori di interesse coinvolti, motivando, in maniera approfondita e documentata, le decisioni prese.



Allorché vengano accertate gravi violazioni dei principi contenuti nel Codice Etico, il Comitato Etico sottoporrà tali fattispecie all'attenzione dei competenti organi aziendali in modo che, nel pieno rispetto delle disposizioni normative e delle procedure interne tempo per tempo vigenti, valutino l'avvio di procedure sanzionatorie a carico dei responsabili di dette inosservanze.



[unipol.it](https://www.unipol.it)